

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 498 del 04/04/2022

Seduta Num. 16

Questo lunedì 04 **del mese di** Aprile
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Priolo Irene	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/515 del 25/03/2022

Struttura proponente: SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ART. 20, L.R. N. 4/2018: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
COMPRENSIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO
DENOMINATO "RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO
CONVENZIONALE ESISTENTE", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAIOLO
(RN), PROPOSTO DALLA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA BIOLOGICA FILENI
S.R.L.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Ferrecchi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PREMESSO CHE:

il giorno 13/01/2020, la proponente Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., con sede legale ed amministrativa in località Cerrete Collicelli n.8 in Comune di Cingoli (MC), ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza per avviare il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo III della legge regionale 20 aprile 2018, n.4 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", del progetto denominato "RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE" in Comune di Maiolo (RN);

l'istanza è stata assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al PG/2020/16227 del 13/01/2020 e da ARPAE al PG/2020/3853 del 13/01/2020;

il progetto appartiene alla categoria di cui al punto A.2.10 dell'allegato A della LR 4/2018 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 85.000 posti per polli da ingrasso; 60.000 posti per galline; 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 900 posti per scrofe;

a far data dal giorno 01/01/2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii. di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 4/2018 le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE;

il progetto prevede la ristrutturazione e la riattivazione di un allevamento avicolo la cui produzione è attualmente sospesa, in quanto, oltre ad un problema finanziario della precedente proprietà, durante l'evento calamitoso di un'imponente e dannosa nevicata verificatasi nel febbraio dell'anno 2012, molte coperture dei capannoni esistenti sono crollate, bloccando ulteriormente e definitivamente la produzione avicola e la possibilità di utilizzare detti immobili;

i lavori consistono nella demolizione di 13 capannoni di allevamento a tre piani e ricostruzione di 16 capannoni ad un piano, sistemazione dei locali uffici, servizi igienici e pesa, realizzazione di nuove cabine elettriche, pozzo, vasca di accumulo delle acque, reti impiantistiche, sottoservizi, strade, piazzali di servizio e silos;

il progetto è localizzato nel territorio della provincia di Rimini, in Comune di Maiolo, in area già di proprietà della ditta richiedente, rientrante per una piccola parte nell'area SIC-ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia. L'area su cui sorge l'allevamento è situata ad una quota variabile da circa 215 a circa 300 m. di altitudine s.l.m. Il costo complessivo dell'intervento (progettazione e realizzazione) è stimato in € 8.500.000. La durata dei lavori di demolizione e ricostruzione è prevista in circa 36 mesi e tali lavori saranno effettuati in un'unica fase;

a seguito della positiva verifica di completezza, ARPAE ha comunicato al proponente e agli Enti interessati l'esito positivo della verifica di completezza e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con nota PG/2020/15872 del 31/01/2020;

Visto che il procedimento comprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale e la Concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee, per le quali è prevista la pubblicazione dell'avviso sul BURERT, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della LR 4/2018, l'avviso al pubblico è stato pubblicato sul BURERT n.52 del 04/03/2020 e contestualmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>), e all'Albo Pretorio del Comune di Maiolo a partire dal 04/03/2020; da tale data è iniziato a decorrere il periodo di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente;

la documentazione relativa alla variante è stata depositata per i successivi sessanta giorni presso il Comune di Maiolo;

nel periodo dalla data di pubblicazione (04/03/2020) sul BURERT e sul web al sessantesimo giorno (04/05/2020), non sono state presentate osservazioni da parte di soggetti non partecipanti alla Conferenza di Servizi;

come previsto dall'art. 18, comma 2, della L.R. n. 4/2018, ARPAE SAC Rimini ha convocato in data 19/03/2020 una Conferenza di Servizi istruttoria, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per la richiesta di integrazioni;

con prot. n. PG/2020/116498 del 11.08.2020, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 4/2018, ARPAE SAC Rimini ha richiesto integrazioni relativamente al Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati nonché in merito all'eventuale necessità di una variante urbanistica, assegnando al proponente un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse;

il proponente ha richiesto una proroga di 180 giorni con nota prot. PG/2020/131252, concessa con nota ARPAE prot. PG/2020/133430;

il proponente ha successivamente inviato le integrazioni richieste in data 15.01.2021 con nota prot. PG/2021/5644 e successivi chiarimenti, relativi alla proposta di variante urbanistica, inviati in data 18.06.2021 con nota prot. PG/2021/95737;

L'Autorità Competente, a seguito delle integrazioni richieste e dei successivi chiarimenti, ha provveduto alla ripubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e sul BURERT;

l'avviso al pubblico, di cui al punto precedente, relativo alla proposta di variante urbanistica, è stato pubblicato sul BURERT n.223 del 21.07.2021 e contestualmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>) e all'Albo Pretorio del Comune di Maiolo a partire dal 21.07.2021, cui è seguito il periodo di deposito per la presentazione di osservazioni, per i successivi sessanta giorni, presso la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Maiolo, da parte dei soggetti interessati;

la Conferenza di Servizi prevista dall'art.19 della L.R. n. 4/2018 è quindi stata convocata da ARPAE SAC Rimini con nota prot. PG/2021/186997 del 03.12.2021;

DATO ATTO CHE:

la Conferenza di Servizi, convocata da ARPAE SAC Rimini per conto della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 4/2018, Autorità Competente in materia, è preordinata all'espressione del

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che di seguito si elencano:

Atti amministrativi compresi nel PAUR (autorizzazione, concessione, pareri)	AUTORITÀ COMPETENTE
Provvedimento di VIA (D.Lgs. n.152/2006 - L.R. n.4/2018)	Regione Emilia-Romagna con istruttoria ARPAE SAC Rimini
Parere sull'impatto ambientale (art.19, comma 7, L.R. n.4/2018)	Comune di Maiolo Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (dal 04/06/2021 competenza della Regione Emilia-Romagna)
Permesso di costruire (DPR n.380/2001)	Comune dei Maiolo (RN)
Variante al Piano urbanistico comunale (L.R. n.24/2017)	Comune di Maiolo (RN)
VALSAT (D.Lgs. n.152/2006 – LR n.24/2017)	Provincia di Rimini (istruttoria ARPAE)
Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n.152/2006)	ARPAE SAC Rimini
Concessione derivazione prelievo acque sotterranee (R.D. n.1775/1933 – Regolamento Regionale n.41/2001)	ARPAE SAC Rimini
Parere conformità antincendio (DPR n.151/2011 – DM 07/08/2012)	Vigili del Fuoco
VINCA (DGR n.1191/2007)	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (oggi Regione Emilia-Romagna)
Autorizzazione di Vincolo idrogeologico (R.D. n.3267/1923 – DGR n.1117/2000)	Unione di Comuni Valmarecchia (con parere della Provincia di Rimini)
Autorizzazione trasformazione boschiva (D.Lgs. n.227/2001 – LR n.21/2011)	Unione di Comuni Valmarecchia
Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n.42/2004)	Unione di Comuni Valmarecchia (con parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)

Parere su campagna di recupero di rifiuti non pericolosi in fase di cantiere con impianto mobile (D.Lgs. n.152/2006)	ARPAE SAC Rimini
Parere igienico-sanitario	AUSL Romagna

la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Regione Emilia-Romagna;

ARPAE;

Provincia di Rimini;

Comune di Maiolo;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Unione di Comuni Valmarecchia;

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (ente competente per la VINCA fino al 03/06/2021, poi sostituito dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, a seguito dall'entrata in vigore della LR n.4/2021);

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini;

AUSL della Romagna.

va dato atto, dunque, che AUSL Romagna è stata convocata alla Conferenza dei Servizi a scopo istruttorio;

il rappresentante di ARPAE, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 11273 del 13/07/2018 è il dott. Stefano Renato de Donato, mentre il responsabile del procedimento del Servizio regionale competente ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1071/2018, è il dott. Paolo Ferrecchi;

il rappresentante di ARPAE è il rappresentante unico della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa conferenza di servizi, in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter, della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;

i rappresentanti unici degli altri Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

Comune di Maiolo	Sindaco Marcello Fattori
Unione di Comuni Valmarecchia	Dott. Alessandro Merli

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla L.R. n. 4/2018; hanno altresì partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi i progettisti,

consulenti, tecnici e professionisti incaricati dalla ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. per la redazione dell'intera documentazione presentata;

Va dato atto che la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

1 La Conferenza di Servizi istruttoria si è insediata il giorno 19/03/2020;

La Conferenza di Servizi istruttoria ha effettuato un'ulteriore seduta il giorno 30/07/2021;

La Conferenza di Servizi decisoria (ex art.19 della LR n.4/2018) si è insediata il giorno 21/12/2021;

La Conferenza di Servizi conclusiva si è svolta in data 04/03/2022.

la Conferenza di Servizi ha ritenuto il SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dalla Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. relativa al progetto in oggetto sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;

la Conferenza di Servizi ha, quindi, ritenuto all'unanimità il progetto denominato "RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE" nel complesso ambientalmente compatibile in quanto:

- Il progetto presentato è conforme alla pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale ed alla pianificazione di settore;

il progetto, che prevede la ristrutturazione e la riattivazione di un allevamento avicolo attualmente inattivo, consentirà la riqualificazione territoriale dell'area in esame, attualmente in stato di abbandono;

la piena adeguatezza dell'allevamento biologico in progetto con le BAT (migliori tecnologie disponibili), le scelte progettuali, gli interventi di compensazione e mitigazione previsti (soprattutto in tema di impatto paesaggistico, acustico ed atmosferico) portano ad un giudizio complessivamente positivo sull'opera in esame;

le diverse modifiche presentate dalla ditta proponente nel corso dell'istruttoria, anche e soprattutto in seguito agli approfondimenti condotti in sede di Conferenza di Servizi, ha sensibilmente ottimizzato e migliorato il progetto presentato inizialmente con l'istanza di VIA-PAUR, specialmente per ciò che concerne la potenzialità dell'impianto (che è passata da 512.000 capi a 217.600 capi), la natura dello stesso (da allevamento convenzionale/biologico ad allevamento totalmente biologico), il posizionamento dei capannoni (completa fuoriuscita degli stessi dalle aree boscate esistenti nell'area in esame), la mancata ricostruzione del capannone n.17, situato in riva sinistra del Rio Maggio per il quale era prevista la ristrutturazione con destinazione di progetto a deposito/magazzino (Capannone 11 nella Planimetria Stato Attuale - Capannone 17 nella Planimetria Stato di Progetto - Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini del 23/09/2020 -

Pratica 147) con conseguente riqualificazione vegetazionale e paesaggistica della relativa area di sedime e delle aree circostanti;

la Provincia di Rimini si è espressa positivamente sulla variante e sulla valutazione ambientale di tale variante con Decreto n.18 del 02.02.2022;

il Comune di Maiolo ha espresso il proprio assenso con Delibera di Consiglio n.30 del 17.12.2021;

oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto necessario, al fine di minimizzare gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio, avvenga nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento di VIA riportate nel verbale conclusivo che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera e integralmente trascritte nel deliberato;

ARPAE SAC Rimini, terminata la fase istruttoria del progetto, ha inviato il Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi e i relativi allegati che costituiscono parte sostanziale e integrante del PAUR al fine di conseguire il provvedimento autorizzatorio unico motivato ed espresso previsto dall'art. 20 della LR n. 4/2018; tale invio è stato effettuato con nota prot. n.38195 del 8/3/2022, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. PG. 239117 del 8/3/2022;

in sede di Conferenza di Servizi decisoria è stato acquisito l'assenso alla realizzazione dell'opera in oggetto da parte di tutti gli Enti partecipanti ai lavori;

DATO ATTO, inoltre, che è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, con esito positivo e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie per il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA ai sensi dell'art. 31, della L.R. n. 4/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni;

RICHIAMATI:

- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la propria deliberazione del 31 gennaio 2022 n. 111 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizio-

ne al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021”;

- la propria deliberazione del 10 aprile 2017 n. 468 “Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione del 24 maggio 2021 n. 771 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
- la propria deliberazione del 28 dicembre 2020 n. 2013 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn”;
- la propria deliberazione del 28 dicembre 2020 n. 2018 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- la determinazione del 31 maggio 2021 n. 10256 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente”;
- la determinazione del 25 ottobre 2021, n. 19705 “Conferimento incarico dirigenziale ad interim presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente” con la quale è stata attribuita la titolarità ad interim del servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale all'Ing. Paolo Ferrecchi a decorrere dall'1 novembre 2021 e fino all'individuazione del dirigente a cui attribuire la responsabilità della medesima struttura;

RICHIAMATI altresì:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.,
- le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

su proposta dell'Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 04/03/2022, che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che qui si intendono sinteticamente richiamate:

- di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto denominato "RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE" proposto da Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. e localizzato in Comune di Maiolo (RN), costituito dalla determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. n. 4/2018;

di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

- 1 prima dell'inizio delle attività di cantiere, dovrà essere trasmessa ad ARPAE la comunicazione di campagna con impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti inerti, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le informazioni integrative rispetto alla documentazione già presentata, soprattutto in merito alla natura ed ai quantitativi dei rifiuti trattati ed alle specifiche caratteristiche dell'impianto che verrà utilizzato;
- 1 dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, al Comune di Maiolo ed al SAC Rimini di ARPAE la data di conclusione dei lavori del cantiere del progetto in esame;
- 2 la data di messa a regime dell'impianto di allevamento dovrà essere preliminarmente e formalmente comunicata al Comune di Maiolo, AUSL ed ARPAE;
- 3 entro un anno dalla data di messa a regime dell'allevamento in progetto, di cui al punto precedente, dovrà essere predisposta e realizzata una campagna di monitoraggio, con impianto pienamente in attività, relativa all'impatto acustico, tenendo conto di tutti i ricettori individuati dallo Studio di impatto acustico già trasmesso agli Enti competenti in sede di procedimento di VIA-PAUR. L'esito di tale campagna dovrà essere formalmente comunicato al Comune di Maiolo e ad ARPAE;
- 4 entro due anni dalla data messa a regime dell'allevamento in progetto, dovranno essere predisposte e realizzate due campagne di monitoraggio dell'impatto odorigeno dell'allevamento, da svolgersi nella stagione estiva e nella stagione invernale, con impianto totalmente in attività. Gli esiti di tali campagne dovranno essere formalmente comunicati a Comune di Maiolo e ad ARPAE;
- 5 contestualmente alla trasmissione del progetto definitivo/esecutivo per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte della Provincia di Rimini e del Permesso di costruire da parte del Comune di Maiolo, il quale potrà confermare formalmente, a valle della suddetta autorizzazione sismica, il parere positivo già rilasciato con atto n. 3858 del 20/12/2021, la ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. dovrà presentare il progetto di un impianto fotovoltaico in aderenza alle

coperture dei capannoni, con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino poco riflettenti, con potenza tale da garantire un adeguato autoconsumo per l'intero impianto, la cui effettiva realizzazione viene subordinata al relativo e successivo parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Tale progetto dovrà essere trasmesso ad ARPAE, Comune di Maiolo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

- 6 l'intera area di competenza della ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. dovrà essere gestita garantendo la massima cura e manutenzione delle specie arboree ed arbustive di cui al Piano di inserimento paesaggistico presentato;
- 7 entro due anni dalla messa a regime dell'allevamento in esame, dovrà essere presentato al Comune di Maiolo ed alla Provincia di Rimini un idoneo progetto di educazione ambientale/alimentare, che possa portare alla conoscenza delle attività di gestione dell'allevamento biologico da parte di scuole, associazioni e soggetti interessati;

di dare atto che la verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportate nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di competenza a:

- ARPAE (Prescrizioni da 1 a 6)
- Comune di Maiolo (Prescrizioni 7 e 8);

di dare atto che, in merito alla variante agli strumenti urbanistici presentati nel presente procedimento relativi alla modifica del PRG vigente del Comune di Maiolo (RN), visti l'assenso positivo espresso dal Comune di Maiolo (Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 17/12/2021) ed il parere sulla variante e sulla VAS/VALSAT espresso dalla Provincia di Rimini con Decreto del Presidente n.18 del 02/02/2022, il Provvedimento Autorizzatorio unico costituisce variante allo strumento urbanistico sopra indicato e la sua efficacia decorre dalla pubblicazione sul BURERT del presente Provvedimento;

di dare atto, inoltre, che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e alla gestione del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 04 marzo 2022, **Allegato 1**;
2. Autorizzazione Integrata Ambientale, **Allegato 2**;
3. Concessione di derivazione acque sotterranee, **Allegato 3**;
4. Delibera di Consiglio Comunale per variante urbanistica, **Allegato 4**;
5. Decreto della Provincia di Rimini per compatibilità al PTCP e Valsat, **Allegato 5**;
6. Parere Edilizio del Comune, **Allegato 6**;
7. Autorizzazione paesaggistica integrata con l'autorizzazione alla trasformazione boschiva e Autorizzazione allo Svincoloidrogeologico

dell'Unione di Comuni Valmarecchia **Allegato 7;**

8. VINCA, Allegato 8;

di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sono assunti in conformità alle disposizioni del Provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla presente delibera decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Agricola biologica Fileni S.r.l.;

di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi:

- Regione Emilia-Romagna;

ARPAE;

Provincia di Rimini;

Comune di Maiolo;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Unione di Comuni Valmarecchia;

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (ente competente per la VINCA fino al 03/06/2021, poi sostituito dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, a seguito dall'entrata in vigore della LR n.4/2021);

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini;

AUSL della Romagna;

di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

CONFERENZA DI SERVIZI
(ai sensi del capo III, art.19 della L.R. 4/2018)
finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO

“RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE”

LOCALIZZATO IN COMUNE DI MAIOLO (RN)

PROPOSTO DA SOCIETÀ AGRICOLA BIOLOGICA FILENI SRL

Rimini, 04/03/2022

SOMMARIO

1 ITER DEL PAUR - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....	3
1.A Fase iniziale.....	3
1.B Integrazioni.....	4
1.C Informazione e Partecipazione.....	4
1.D Lavori della Conferenza di Servizi.....	5
1.E Adeguatezza degli elaborati presentati.....	8
2 SINTESI DEL SIA.....	9
2.A Quadro di riferimento programmatico.....	9
2.A.1 PAI.....	9
2.A.2 PTCP.....	9
2.A.3 Piano Urbanistico.....	10
2.A.4 Sistema delle Aree Protette e Vincolo Paesaggistico.....	11
2.A.5 Carta del Vincolo Idrogeologico della provincia di Rimini.....	11
2.B Quadro di riferimento progettuale.....	11
2.B.1 Finalità del progetto.....	11
2.B.2 Descrizione del progetto.....	11
2.B.3 Localizzazione del progetto.....	14
2.B.4 Descrizioni alternative progetto compresa alternativa zero.....	14
2.B.5 Descrizione delle attività di cantiere.....	14
2.B.6 Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo.....	16
2.B.7 Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale.....	18
2.C Quadro di riferimento ambientale.....	19
2.C.1 Aria e clima.....	19
2.C.2 Suolo e sottosuolo.....	24
2.C.3 Acque sotterranee e superficiali.....	24
2.C.4 Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità.....	25
2.C.5 Paesaggio.....	25
2.C.6 Rumore e Vibrazioni.....	26
2.C.7 Consumo di energia.....	26
2.C.8 Produzione di rifiuti.....	27
2.C.9 Beni materiali (patrimonio culturale, architettonico, archeologico, ecc.).....	28
2.C.10 Popolazione e salute pubblica.....	28
2.C.11 Inquinamento luminoso.....	28
2.C.12 Impatti cumulativi e sinergici.....	29
2.C.13 Proposte per misure di mitigazione e compensazione.....	29
2.C.14 Proposte per misure di monitoraggio.....	29
3 VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ E SULLA COERENZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE.....	30
3.A Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico.....	30
3.A.1 PAI.....	30
3.A.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	30
3.A.3 Strumenti Urbanistici Comunali.....	30
3.A.4 Sintesi della Valutazione.....	31
3.B Valutazione Ambientale e Territoriale.....	31
4 PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO.....	32
4.A Provvedimento di VIA.....	32
4.A.1 Valutazioni progettuali.....	32
4.A.2 Valutazioni ambientali.....	32
4.B Altri ATTI allegati al PAUR.....	34
4.B.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).....	34
4.B.2 Concessione di derivazione acqua pubblica.....	34
4.B.3 Permesso di Costruire.....	34
4.B.4 VINCA.....	34
4.B.5 Variante Urbanistica al PRG del Comune di Maiolo.....	35
4.B.6 VAS/Val.S.A.T.....	35
4.B.7 Autorizzazione Paesaggistica - Vincolo Idrogeologico – Autorizzazione trasformazione boschiva.....	35
5 CONCLUSIONI.....	36

1 ITER DEL PAUR - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1.A Fase iniziale

La ditta **Società Agricola Biologica Fileni Srl** in data 13/01/2020 ha presentato domanda di attivazione del procedimento autorizzatorio unico di VIA, ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale n.4 del 20 aprile 2018, relativa al progetto denominato "**RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE**", acquisita agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/3853 (protocollo Regione Emilia-Romagna PG/2020/16227 del 13/01/2020).

Il progetto è assoggettato al procedimento autorizzatorio unico di VIA in quanto ricade nella categoria A.2.10 dell'Allegato A.2 della LR n.4/2018.

A far data dal giorno 01/01/2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della LR n.13/2015 di riordino istituzionale, come recepito nell'art.7, comma 2, della LR n.4/2018, le competenze sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE.

Il progetto in esame è localizzato in località Cavallara del Comune di Maiolo (RN).

Il progetto denominato "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente", che la ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl ha presentato, concerne la ristrutturazione e la riattivazione di un allevamento avicolo la cui produzione è attualmente sospesa, in quanto, oltre ad un problema finanziario della precedente proprietà, durante l'evento calamitoso di un'imponente e dannosa nevicata verificatasi nel febbraio dell'anno 2012, molte coperture dei capannoni esistenti sono crollate, bloccando ulteriormente e definitivamente la produzione avicola e la possibilità di utilizzare detti immobili. Il progetto è localizzato nel territorio della provincia di Rimini, in Comune di Maiolo, in area già di proprietà della ditta richiedente, rientrante per una piccola parte nell'area SIC-ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia. L'area su cui sorge l'allevamento è situata ad una quota variabile da circa 215 a circa 300 m. di altitudine s.l.m. Il costo complessivo dell'intervento (progettazione e realizzazione) è stimato in € 8.500.000. La durata dei lavori di demolizione e ricostruzione è prevista in circa 36 mesi e tali lavori saranno effettuati in un'unica fase.

ARPAE, per conto dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art.31 della LR n.4/2018, ha inviato in data 31/01/2020 (protocollo PG/2020/15872) agli Enti interessati la richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA in oggetto.

La documentazione è stata ritenuta completa ai fini dell'avvio del procedimento.

L'avviso al pubblico è stato pubblicato sul BUR il giorno 04.03.2020.

Dell'avviso di pubblicazione, di cui all'art.16 della LR n.4/2018, è stata data informazione attraverso l'Albo pretorio del Comune di Maiolo (RN).

L'intera documentazione è stata presentata su istanza del legale rappresentante della Società Agricola Biologica Fileni Srl, Sig. Giovanni Fileni, e lo Studio di Impatto Ambientale è stato sottoscritto dal Responsabile del progetto, Geom. Roberto Marchegiani.

La prima seduta della Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata in data 19.03.2020.

1.B Integrazioni

In data 06/03/2020 (PG/2020/36706) la ditta ha inviato integrazioni volontarie riguardanti il vincolo idrogeologico, per il rilascio dell'autorizzazione ex art.7 del RDL n.3267/1923 ed ex art.150, comma 2, della LR n.3/99 e, nello specifico, la sovrapposizione di tutti i fabbricati oggetto di ristrutturazione con le tavole del PAI vigente, della Variante al PAI 2016 adottata e del PTCIP 2007 – integrazione 2012 _Tavola D.

In data 11.08.2020 (protocollo PG/2020/116498) è stata inviata richiesta formale di integrazioni alla ditta, in seguito all'esito dei lavori della CdS istruttoria e delle richieste pervenute da parte del Enti, in virtù degli approfondimenti e delle verifiche condotti dagli stessi.

In data 14/09/2020 (PG/2020/131252) la ditta proponente ha chiesto una proroga di 180 giorni al fine di poter produrre la documentazione integrativa richiesta.

In data 15/01/2021 (PG/2021/5644) la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste.

A seguito di incongruenze nella documentazione integrativa presentata, in data 28/01/2021 (PG/2021/14036) è stato richiesto alla ditta un chiarimento in merito alla natura dell'intervento proposto (allevamento intensivo, di tipo convenzionale oppure biologico).

In data 18/06/2021 (PG/2021/95737) la ditta ha fatto pervenire i chiarimenti necessari per il prosieguo dell'istruttoria.

A seguito della necessità di procedere con apposita variante urbanistica, si è provveduto a ripubblicare il relativo avviso al pubblico sul BUR e sull'Albo pretorio del Comune di Maiolo.

Il nuovo avviso al pubblico è stato pubblicato sul BUR il giorno 21.07.2021.

In data 03/08/2021 (PG/2021/121197) la ditta proponente ha fatto pervenire ulteriori chiarimenti in merito alla proposta di variante urbanistica presentata.

La ditta ha inviato ulteriori integrazioni volontarie (con modifica della documentazione di AIA) in data 25/11/2021 (PG2021/181500), in data 20/01/2022 (PG/2022/8673) ed in data 24/02/2022 (PG/2022/30772).

1.C Informazione e Partecipazione

Relativamente all'informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati, va dato atto che:

- a è stata effettuata la pubblicazione dell'avviso e degli elaborati, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle Valutazioni Ambientali all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>;

- b ai fini della proposta di variante urbanistica, è stata effettuata la relativa pubblicazione dell'avviso sul BUR, come previsto dall'art.17, comma 3, della LR n.4/2018;
- c è stato effettuato il deposito di tutti gli elaborati presso il Comune di Maiolo;
- d sono stati convocati in Conferenza di Servizi tutti i soggetti con competenza ambientale in merito alla Valutazione Ambientale Strategica relativa alla suddetta variante urbanistica;
- e non è pervenuta alcuna osservazione, durante l'intero corso dell'istruttoria in oggetto, da parte di soggetti, pubblici e privati, non partecipanti alla Conferenza di Servizi.

1.D Lavori della Conferenza di Servizi

Ai sensi della LR n.4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati nella seguente tabella:

AUTORIZZAZIONE/PROVVEDIMENTO/ PARERE	AUTORITÀ COMPETENTE
Provvedimento di VIA (D.Lgs. n.152/2006 - L.R. n.4/2018)	Regione Emilia-Romagna con istruttoria ARPAE SAC Rimini
Parere sull'impatto ambientale (art.19, comma 7, L.R. n.4/2018)	Comune di Maiolo Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (dal 04/06/2021 competenza della Regione Emilia- Romagna)
Permesso di costruire (DPR n.380/2001)	Comune dei Maiolo (RN)
Variante al Piano urbanistico comunale (L.R. n.24/2017)	Comune di Maiolo (RN)
VALSAT (D.Lgs. n.152/2006 – LR n.24/2017)	Provincia di Rimini (istruttoria ARPAE)
Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n.152/2006)	ARPAE SAC Rimini
Concessione derivazione prelievo acque sotterranee (R.D. n.1775/1933 – Reg. reg.le n.41/2001)	ARPAE SAC Rimini
Parere conformità antincendio (DPR n.151/2011 – DM 07/08/2012)	Vigili del Fuoco
VINCA (DGR n.1191/2007)	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (oggi Regione Emilia-Romagna)
Autorizzazione di Vincolo idrogeologico (R.D. n.3267/1923 – DGR n.1117/2000)	Unione di Comuni Valmarecchia (con parere della Provincia di Rimini)
Autorizzazione trasformazione boschiva (D.Lgs. n.227/2001 – LR n.21/2011)	Unione di Comuni Valmarecchia

Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n.42/2004)	Unione di Comuni Valmarecchia (con parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)
Parere su campagna di recupero di rifiuti non pericolosi in fase di cantiere con impianto mobile (D.Lgs. n.152/2006)	ARPAE SAC Rimini
Parere igienico-sanitario	AUSL Romagna

In data 22/07/2020 (PG/2020/105478), la ditta proponente, ai sensi dell'art.15, comma 3bis, della LR n.4/2018, ha formalmente richiesto che il PAUR subordinasse la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. Pertanto, la documentazione necessaria al fine di poter acquisire la suddetta autorizzazione sarà predisposta dalla Società Agricola Biologica Fileni Srl ed inviata agli Enti competenti a valle dell'emanazione del PAUR stesso.

La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Regione Emilia-Romagna;
- ARPAE;
- Provincia di Rimini;
- Comune di Maiolo;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- Unione di Comuni Valmarecchia;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (ente competente per la VINCA fino al 03/06/2021, poi sostituito dal Servizio Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, a seguito dall'entrata in vigore della LR n.4/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini;
- AUSL della Romagna.

Va dato atto che AUSL Romagna e Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po sono stati convocati alla Conferenza dei Servizi a scopo istruttorio.

Il rappresentante dell'ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n.11273 è anche il Rappresentante Unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'Amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa Conferenza di Servizi, in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter della Legge n.241 del 1990;

Il rappresentante del SAC Rimini di Arpae, Responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n.11273, è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Dott. Stefano Renato de Donato.

I rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, di cui le deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono:

ENTE	Delegato
Regione Emilia-Romagna	Dott. Stefano Renato de Donato
ARPAE	Dott. Stefano Renato de Donato
Comune di Maiolo	Sindaco Marcello Fattori
Provincia di Rimini	---
Unione di Comuni Valmarecchia	Dott. Alessandro Merli
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna	---
AUSL	---
Vigili del Fuoco	---
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	---
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po	---

Alla Conferenza finale ha partecipato anche il dott. Alex Nanni del Servizio Veterinario dell'AUSL Romagna, non munito di delega.

Va dato atto che la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- La Conferenza di Servizi istruttoria si è insediata il giorno 19/03/2020;
- La Conferenza di Servizi istruttoria ha effettuato un'ulteriore seduta il giorno 30/07/2021;
- La Conferenza di Servizi decisoria (ex art.19 della L.R. n.4/2018) si è insediata il giorno 21/12/2021;
- La Conferenza di Servizi conclusiva si è svolta in data 04/03/2022.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri (in caso di più pareri, viene riportato l'ultimo in ordine temporale):

- Unione di Comuni Valmarecchia (PG/2021/194754 del 20/12/2021)
- Regione Emilia-Romagna_Servizio Giuridico del Territorio (PG/2021/112319 del 19/07/2021)
- Regione Emilia-Romagna_Servizio Pianificazione territoriale (PG/2021/157456 del 12/10/2021)
- Comune di Maiolo (PG/2021/195152 del 20/12/2021)
- Provincia di Rimini (PG/2022/18823 del 04/02/2022)
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna (PG/2021/196445 del 22/12/2021)
- Vigili del Fuoco (PG/2022/34354 del 02/03/2022)
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (PG/2020/108622 del 28/07/2020)
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (PG/2021/116188 del 26/07/2021)

Si sottolinea il parere trasmesso al Comune di Maiolo dal Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia-Romagna (PG/2021/112319 del 19/07/2021), che, in risposta ad uno specifico quesito dello stesso Comune se l'intervento progettato attenesse ad una ristrutturazione di un allevamento esistente o se dovesse intendersi quale realizzazione di un nuovo allevamento, in riferimento ad una prescrizione contenuta nel vigente PTCP della Provincia di Rimini, la quale, per

gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, vieta la “realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo”, ha confermato ed attestato per il progetto in esame la natura di allevamento intensivo già esistente (sebbene con attività temporaneamente interrotta), nel rispetto delle norme vigenti ai sensi dell’art.10, comma 6, del PTPR (art 9.8, comma 7, del PTCP della Provincia di Rimini).

Si evidenzia, altresì, il parere trasmesso dal Servizio Pianificazione territoriale della Regione Emilia-Romagna (PG/2021/157456 del 12/10/2021), che, in risposta ad uno specifico quesito posto dal SAC di ARPAE al fine di precisare se, nel caso di completa rispondenza a quanto disposto dalla DGR n°549/2012, i vincoli normativo-cartografici, di cui all’art. 5.1 del PTCP della Provincia di Rimini, potessero di fatto essere rispettati, ha chiarito che, tenuto conto che al comma 5 dell’art.1 dell’allegato alla DGR 549/2012 si legge che *“la trasformazione del bosco è autorizzata in conformità all’art.146 del D.Lgs. n. 42/2004, nel rispetto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che vi hanno dato attuazione(...)”*, i casi di trasformazione boschiva ammessi sono solo quelli indicati dalla pianificazione regionale e provinciale vigenti.

Il proponente è stato convocato e ha partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi, come previsto dalla L.R. 4/2018, nella persona del Responsabile del progetto, Geom. Roberto Marchegiani. Hanno altresì partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi i progettisti, consulenti, tecnici e professionisti incaricati dalla ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl per la redazione dell’intera documentazione presentata.

1.E Adeguatezza degli elaborati presentati

La Conferenza di Servizi ritiene che lo Studio di Impatto Ambientale e tutti gli elaborati depositati, nonché le integrazioni prodotte dalla ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl nel corso delle fasi istruttorie, siano sufficientemente approfonditi per consentire un’adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell’espressione del Provvedimento di VIA e per l’acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente.

2 SINTESI DEL SIA

2.A Quadro di riferimento programmatico

2.A.1 PAI

Rispetto al Piano di Assetto Idrogeologico, il sedime di tutti i capannoni posizionati più vicini al fiume Marecchia (Settore A), sia quelli esistenti che quelli in progetto, rientra, anche se molto parzialmente, entro perimetrazioni di pericolosità geologica molto elevata da assoggettare a verifica. A tal proposito, si è provveduto ad eseguire specifica attività di approfondimento e verifica redatta in ottemperanza alla procedura indicata dalla Regione Emilia-Romagna relativamente all'espressione del parere vincolante ex art.17 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca, ora confluita nell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po. La verifica ex art.17 si è risolta positivamente secondo la proposta di ripermetrazione avanzata, avendo superato l'istruttoria tecnica e la favorevole conclusione della relativa Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Maiolo.

Le sedi di imposta dei capannoni in progetto e di quelli esistenti, rispetto al PAI previgente alla Variante 2016, ricadevano infatti nelle FASCE AD ALTA VULNERABILITÀ IDROLOGICA – AVI, ex art.9 lettera b NTA del PAI. In occasione della Variante 2016 al PAI, sono state avanzate e recepite dal Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca osservazioni sulla ripermetrazione delle AVI, escludendo le aree di imposta dei capannoni del suddetto settore A. Sono fatte salve le aree già impermeabilizzate (es. strade asfaltate preesistenti all'entrata in vigore del PAI), mentre nuovi accessi e percorsi viari devono essere realizzati mantenendo la permeabilità del suolo. Gli interventi in progetto nel settore A rispetto alla perimetrazione delle AVI, pertanto, sono conformi alla Variante PAI 2016 adottata che recepisce le osservazioni di ripermetrazione accolte di tali fasce di tutela.

2.A.2 PTCP

Dall'esame della "Tavola A – Assetto evolutivo del sistema provinciale" del PTCP si rileva che l'allevamento attuale è esterno alle "Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della LR n.6/2005. L'intervento in progetto prevede, in una piccola e limitata porzione, la realizzazione di interventi nelle aree meritevoli di tutela.

Dall'esame della "Tavola B – Tutela del patrimonio paesaggistico" del PTCP si rileva che l'allevamento attuale è esterno alle aree ricomprese nel "Sistema forestale boschivo".

Dall'esame della "Tavola C – Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali" del PTCP si rileva che l'area nella quale è situato l'allevamento appartiene alla seguente Unità di Paesaggio: 4.a sub - Alta collina e montagna marecchiese".

Dall'esame della "Tavola D – Rischi ambientali" del PTCP si rileva che il perimetro dell'intero allevamento è ricompreso all'interno di un'area identificata come potenzialmente instabile. Alcune zone dell'area sono ricomprese in "Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare" e in "Zona instabile per fenomeni di dissesto quiescente da verificare".

Il PTCP della Provincia di Rimini include tutte le aree di intervento fra le aree potenzialmente instabili (art. 4.1 – comma 9 delle NTA), unitamente alle perimetrazioni di pericolosità geologica del PAI prima citate. Nelle aree potenzialmente instabili, così come individuate nella Tavola D del PTCP, ogni trasformazione, nonché ogni previsione assunta dagli strumenti urbanistici comunali che implichi interventi di nuova costruzione o di ampliamento dei manufatti esistenti, è subordinata alla realizzazione di un rilevamento geologico di dettaglio, seguito da indagini geognostiche appropriate che chiariscano gli aspetti di stabilità, idrogeologici e geotecnici di un adeguato intorno territoriale. A risultato di tali indagini, nel caso di comprovata insussistenza delle condizioni di

instabilità, sono ammessi tutti gli interventi di trasformabilità sia urbanistica sia edilizia compatibilmente con le specifiche norme di zona.

La recente adozione della Variante 2016 del PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, rispetto alle norme preesistenti, dispone, pur condizionata da circostanziati approfondimenti e verifiche, non solo la possibilità di realizzare nuovi interventi edilizi in aree agricole (segnatamente depositi, fienili e ricoveri per animali), ma costituisce presupposto affinché il PTCP della Provincia di Rimini recepisca le nuove norme del PAI – Variante 2016 uniformando in tal modo entrambi gli strumenti di pianificazione territoriale. Rispetto al PAI, nel PTCP permangono solo le prescrizioni di ampliare gli approfondimenti di studio e verifica di sostenibilità degli interventi nelle aree occupate da depositi di versante, eluvio – colluviali e antropici (art. 4.1 – commi 11 e 12). A fronte di ciò, relativamente ai vincoli territoriali di carattere geologico – geomorfologico e di vulnerabilità idrologica (AVI) contenuti nel PAI, gli interventi in progetto sono conformi alle perimetrazioni e/o alle norme della Variante 2016. Relativamente alle ARA (Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – art. 3.3 delle NTA del PTCP), le zone di intervento non sono incluse in tale perimetrazioni e quelle di pericolosità molto elevata che lambivano il settore A e più limitatamente il settore C, sottoposte ad approfondimento e verifica ai sensi dell'ex art.17; sono state rimosse dalle aree di intervento a seguito della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Maiolo, che ha accolto le proposte di ripermetrazione avanzate dalla Società Agricola Biologica Fileni.

2.A.3 Piano Urbanistico

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Maiolo è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n.34 del 27/11/2017.

Dall'esame della Tavola 1 del PSC, si rileva che l'allevamento sorge in territorio rurale in zona ARP_C - Ambito rurale di rilievo paesaggistico - sub-ambito dell'alta collina. Gli edifici di allevamento sono indicati come "Edifici incongrui". Le norme del PSC, art. 6.6, prevedono che sia il RUE a definire la disciplina degli interventi di recupero dei fabbricati incongrui, prevedendo comunque una riduzione degli impatti paesaggistici. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Maiolo è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n.34 del 27/11/2017. Le norme del RUE, all'art.55, prevedono che gli edifici incongrui possono continuare ad ospitare i tipi d'uso in essere senza che siano ammessi ampliamenti e/o incrementi di superficie o di carico urbanistico.

LA PROPOSTA DI VARIANTE NORMATIVA AL PRG VIGENTE

In conseguenza della valutazione di conformità agli strumenti urbanistici, la ditta propone di introdurre la possibilità di interventi di Ristrutturazione Edilizia e di Demolizione e Nuova Costruzione senza incrementare la S.U.L. (Superficie Utile Lorda) e prevedendo la contestuale mitigazione degli impatti paesaggistici e ambientali, in sintonia con quanto previsto dal PSC e RUE adottati. Inoltre, propone di eliminare il riferimento all'allevamento "aziendale o industriale" e consentire il cambio d'uso dall'attuale allevamento avicolo solo attraverso variante al PRG e in conformità al PTCP di Rimini.

Il testo dell'art.48 comma 6 viene così modificato:

"6. Parametri relativi alle funzioni produttive agricole - Allevamenti avicoli (aziendali ed industriali) preesistenti alla data di adozione delle presenti norme.

Per gli allevamenti avicoli aziendali ed industriali di cui al presente punto 6 sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di demolizione senza ricostruzione. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia e di Demolizione e Nuova Costruzione sono ammessi senza incrementi di S.U.L. e prevedendo comunque la riduzione degli impatti paesaggistici e ambientali. Destinazioni d'uso diverse da "allevamento avicolo aziendale o industriale" sono ammesse esclusivamente in

relazione a quanto definito con specifica Variante al presente P.R.G. e in conformità al PTCP di Rimini. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, volti alla demolizione dei fabbricati esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. destinati ad allevamento avicolo industriale, sono definiti in relazione a quanto stabilito con successiva specifica Variante Parziale al P.R.G. vigente, che potrà definire le prescrizioni e le modalità per il trasferimento parziale delle volumetrie demolite e la loro localizzazione nell'ambito del territorio comunale".

Si propone, inoltre, al fine di eliminare possibili interpretazioni, di evidenziare che il limite dei 200 mq di Sc si applica solo nei casi di interventi che incrementino la S.U.L. Il testo dell'art.48, comma 5, viene così modificato:

"5. Parametri relativi funzioni produttive agricole – A2 – servizi agricoli

Sc = 200 mq, salvo maggiori esigenze da documentarsi tramite Piano o programma aziendale.

Tale limite si applica solo nei casi di incremento della S.U.L. esistente."

Il Comune di Maiolo è dotato di una "Classificazione acustica del territorio comunale".

L'allevamento è localizzato in un'area zonizzata in classe III "Aree di tipo misto"

2.A.4 Sistema delle Aree Protette e Vincolo Paesaggistico

Dall'esame della cartografia relativa ad Aree Protette e Rete Natura 2000, la superficie dell'allevamento è ricompresa, per una piccola parte, all'interno dell'area appartenente alla "Rete Ecologica Regionale" ed in particolare al SIC-ZPS IT4090003-Rupi e Gessi della Valmarecchia. La realizzazione del progetto e lo svolgimento dell'attività di allevamento non interferisce con nessuna delle misure di conservazione. La specifica valutazione d'incidenza, a cui si rimanda, conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi.

L'area d'intervento ricade in parte ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Gli elementi idrografici appartenente alla rete idrografica superficiale tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42 del 2004 (elenchi ex Regio Decreto 1775 del 1933) che generano il vincolo sono "il Fiume Marecchia" ed il "Fosso di Rio Maggio".

2.A.5 Carta del Vincolo Idrogeologico della provincia di Rimini

Dall'esame della Carta del Vincolo Idrogeologico della Provincia di Rimini si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in territorio sottoposto a "Vincolo idrogeologico" di cui al R.D. n.3267 del 30.12.1923 e s.m.i.

2.B Quadro di riferimento progettuale

2.B.1 Finalità del progetto

La finalità del progetto è quella di recuperare e ristrutturare un allevamento già esistente e da alcuni anni versante in stato di abbandono, in modo da tornare a rendere produttiva, con un'importante riqualificazione urbanistica, una vasta area del territorio del Comune di Maiolo (RN).

2.B.2 Descrizione del progetto

Il centro zootecnico sito in Località Cavallara a Maiolo è esistente da molti anni ed è attualmente composto da n.13 capannoni a tre piani per l'allevamento avicolo convenzionale con una capacità produttiva di circa n.780.000 polli/ciclo. Il progetto prevede la riqualificazione del centro zootecnico attraverso un intervento di ristrutturazione aziendale da realizzare mediante la demolizione dei fabbricati di allevamento esistenti e la ricostruzione di n.16 nuovi capannoni di allevamento ad un piano. Sarà sistemato il fabbricato ad uffici e servizi igienici mentre non è

oggetto d'intervento la casa del custode. L'azienda, alla luce delle sempre maggiori richieste di mercato per la fornitura di carne proveniente da allevamenti di tipo biologico, ritiene di rinunciare alla possibilità di allevare capi di tipo convenzionale e utilizzare le strutture di allevamento solo per allevare capi di tipo biologico. Tenuto conto che il mercato offre polli a lenta crescita con caratteristiche diverse, fra i quali ROSS 308, Ranger e Rusticanelli, con peso a fine ciclo significativamente differenti per le tre tipologie, ciò consentirà di allevare con differenti densità di accasamento per ogni razza, con la garanzia del non superamento di 21 Kg/mq di peso vivo presente all'81° giorno del ciclo, in considerazione anche della mortalità media dei capi durante il ciclo stesso. L'intervento, che prevede l'utilizzo delle più avanzate tecnologie oggi disponibili per gli allevamenti, unite agli interventi di applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) per un maggiore benessere animale, costituisce un indubbio miglioramento delle condizioni di allevamento sia sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto quello ambientale. Saranno inoltre realizzate tutte le opere accessorie e di sistemazione generale delle aree esterne (pesa, cabine elettriche, vasca accumulo acqua, zone silos, strade e piazzali di servizio, archi di disinfezione, impianti, mitigazioni e compensazioni paesaggistiche con piantumazione di specie arboree ed arbustive ecc.).

Nel dettaglio si prevedono i seguenti interventi:

- demolizione dei n.13 capannoni di allevamento a tre piani esistenti;
- ricostruzione di n.16 nuovi capannoni di allevamento ad un piano;
- sistemazione del locale uffici e servizi e pesa;
- realizzazione di nuove cabine elettriche, pozzo e vasca di accumulo acqua;
- realizzazione delle reti impiantistiche e sottoservizi;
- sistemazioni di strade e piazzali di servizio e zone silos;
- mitigazioni e compensazioni paesaggistiche con piantumazione di specie arboree ed arbustive.

Il progetto prevede la ristrutturazione aziendale mediante la demolizione di tutti i tredici capannoni di allevamento esistenti. I volumi edilizi (capannoni n.11-12-13) esistenti nella porzione nord del perimetro aziendale (situati in prossimità dell'alveo del fiume Marecchia e del Rio Maggio), saranno demoliti ma non ricostruiti. Non è stato possibile reperire, in quanto non disponibili, dati sulla reale capacità produttiva del precedente allevamento. La capacità produttiva dell'allevamento è stata pertanto determinata in riferimento alla specie allevata ed è definita dal numero di capi allevabili.

La capacità produttiva dell'allevamento esistente è determinata sulla base della superficie dei capannoni esistenti considerando una densità di 16 capi/mq.

Pertanto, la capacità produttiva attuale è di 779.360 capi così determinata:

$$48710 \text{ mq} \times 16 \text{ capi/mq} = 779.360 \text{ capi (polli)}$$

Il progetto prevede la realizzazione di n.16 capannoni per l'allevamento avicolo biologico di polli da carne.

I nuovi capannoni (o box) saranno di due diverse tipologie definite "tipo A" e "tipo B", ed edificati in tre raggruppamenti:

- Gruppo A che comprende i capannoni 1-2-3-4-5;
- Gruppo B che comprende i capannoni 6-7-8-9-10;
- Gruppo C che comprende i capannoni 11-12-13-14-15-16.

L'intervento in progetto prevede che l'utilizzo delle più avanzate tecnologie per gli allevamenti, unite agli interventi di applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) per un maggiore benessere animale, costituisce un indubbio miglioramento delle condizioni di allevamento sia sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto quello ambientale.

La superficie di allevamento dei n.16 nuovi capannoni è di 25.600 mq (1600 mq/capannone x n.16 capannoni).

La nuova superficie di allevamento è molto minore di quella esistente che è di circa 48.700 mq.

Il progetto prevede tre diversi scenari per l'allevamento biologico:

Codice Ricovero	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Capienza massima (N° capi)	Potenzialità massima (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA - m ²)	Superficie unitaria di stabulazione (SUS - m ² capo)
1-16	Pollame da carne Razza Ranger	lettiera	174.080	233,3	25.600	0,1470
1-16	Pollame da carne Razza Ross 308	lettiera	140.800	245,0	25.600	0,1818
1-16	Pollame da carne Razza Rusticanello	lettiera	217.600	239,4	25.600	0,1220

Il numero massimo di capi allevabili fra le tre razze risulta quello del Rusticanello, al quale corrisponde il peso vivo medio allevato inferiore. Dalla tabella sopra riportata si evince che con l'allevamento delle razze, il numero di capi delle razze Ranger e Rusticanello è superiore a quello della razza Ross 308, mentre il peso vivo medio allevato risulta per entrambe inferiore a quello della razza Ross 308.

Il progetto prevede interventi edilizi di modesta entità nel fabbricato esistente utilizzato come locale uffici (piano terra) e servizi con spogliatoio e docce (piano primo).

Il progetto prevede la presenza di una pesa in adiacenza al locale uffici e servizi. La nuova pesa ha una lunghezza di circa 30 m. (rampe comprese) ed una larghezza di circa 3 m.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna MT e trasformazione MT/BT (Cabina elettrica "A") posta in vicinanza dei capannoni n. 4 e 5.

E' inoltre previsto il riutilizzo di due cabine di trasformazione esistenti (Cabina elettrica "B" e Cabina elettrica "C"), poste rispettivamente in vicinanza al capannone n.1 e n.14.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due vasche di accumulo dell'acqua con una capacità singola di 60 m³. Le vasche saranno realizzate in cemento prefabbricato e posizionate in prossimità della centrale idrica e della cabina elettrica di trasformazione.

L'acqua sarà prelevata da due pozzi di cui uno esistente ed uno di nuova realizzazione. In azienda è infatti esistente un pozzo (pozzo n.1) ed è prevista la realizzazione di un nuovo pozzo (pozzo n.2), da utilizzare in caso di emergenza. L'acqua prelevata sarà utilizzata per uso zootecnico per le attività di allevamento (abbeveraggio, raffrescamento, ecc.)

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti reti di sottoservizi:

- Rete di approvvigionamento acqua dai pozzi e dall'acquedotto pubblico. Sono serviti tutti i capannoni di allevamento, il fabbricato (spogliatoi, servizi igienici, ecc.). Il contatore è posizionato all'ingresso del gruppo C;
- Rete raccolta acqua piovane di dilavamento dei piazzali. La rete è composta da pozzetti caditoia di raccolta delle acque dei piazzali e dai pluviali dei tetti, collegati da tubazioni;
- Rete Gas metano. E' previsto l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano per l'alimentazione della caldaia per la produzione di acqua calda dei servizi del fabbricato posto all'ingresso del gruppo C e per i riscaldatori dei capannoni. Il box del contatore del metano è

posizionato in adiacenza alla strada di ingresso al gruppo C a fianco del contatore Hera per la fornitura dell'acqua da acquedotto;

- Rete elettrica. E' previsto l'allacciamento alla rete ENEL.

Il progetto prevede l'utilizzazione delle strade esistenti per l'accesso ai nuovi capannoni.

Saranno realizzate le nuove zone silos, esterne ai capannoni stessi per motivi di biosicurezza, e tutte le nuove carraie di servizio ai capannoni.

Le strade di accesso collegate alla strada pubblica saranno in asfalto o cemento mentre le strade ed aree di servizio ai capannoni per viabilità e manovra saranno in massicciata di ghiaia.

2.B.3 Localizzazione del progetto

Il progetto è situato in località Cavallara in Comune di Maiolo (RN), in riva destra rispetto al fiume Marecchia, ad una quota di altitudine variabile da circa 215 a circa 300 m s.l.m.

2.B.4 Descrizioni alternative progetto compresa alternativa zero

La società proponente ha presentato l'alternativa zero, relativa alla non realizzazione dell'intervento. Tale scenario ha evidenziato che lo stato di fatto dell'allevamento è nelle attuali condizioni di abbandono e, pertanto, è stato considerato peggiorativo rispetto alla situazione di progetto. Non sono state prese in considerazione altre alternative localizzative, in virtù dell'esistenza dei capannoni già adibiti ad allevamento nell'area di progetto ed in considerazione del fatto che l'area è già nella piena disponibilità della ditta proponente.

2.B.5 Descrizione delle attività di cantiere

Come sopra già evidenziato, il progetto prevede la ristrutturazione aziendale mediante la demolizione di tutti i tredici capannoni di allevamento esistenti.

Successivamente alla preparazione ed all'approntamento dell'area di cantiere (recinzione e accessi, viabilità interna, servizi igienici, zone di deposito, ecc.), della durata di circa 10 giorni, è possibile individuare le seguenti fasi esecutive, consecutive le une alle altre per la realizzazione degli interventi in progetto:

1- Demolizione dei manufatti esistenti;

2- Recupero dei materiali da demolizione mediante campagna mobile;

3- Realizzazione della viabilità di servizio e preparazione delle aree d'intervento;

4- Realizzazione delle opere di fondazioni in C.A.;

5- Montaggio delle strutture in acciaio dei nuovi capannoni;

6- Realizzazione opere impiantistiche interrate;

7- Allestimento impiantistico dei capannoni;

8- Realizzazione delle opere a verde.

1) Non è ancora possibile conoscere quali saranno le effettive risorse impiegate in cantiere in termine di uomini e mezzi da parte delle ditte in appalto. Per tale ragione, le indicazioni nel seguito fornite in termini di mezzi e tempi esecutivi sono da ritenersi indicativi per la lavorazioni da eseguire, tuttavia comunque suscettibili di variazioni in corso d'opera in funzione delle risorse che verranno effettivamente impiegate in cantiere. In tale fase si provvede alla completa demolizione di n.13 capannoni per allevamento aventi superficie complessiva di circa 17.800 mq. In particolare, in questa fase si procederà mediante l'utilizzo di escavatori e pale cariatrici gommate. Le fasi di demolizione mediante escavatore dovranno essere condotte con il contestuale abbattimento delle polveri attraverso getto d'acqua nebulizzata. Tutti i materiali di demolizione verranno accumulati in attesa della successiva campagna mobile di recupero. Si può stimare una durata complessiva dell'intera fase di demolizione di circa 50 giorni.

2) Il progetto prevede che i materiali derivanti dalla demolizione dei fabbricati di allevamento saranno trattati con impianto mobile di trattamento rifiuti per diventare materie prime secondarie ed essere utilizzati nel cantiere (sottofondi per viabilità ed aree di manovra). L'impianto mobile, così come ipotizzato, sarà in grado di trattare circa 500 mc/giorno corrispondenti a circa 800 ton/giorno. Relativamente al cantiere in oggetto, stimando in circa 25000 mc (40000 ton) la quantità totale prevista di rifiuti inerti da recuperare, si prevede una durata massima della campagna di recupero rifiuti, anche in considerazione della necessità di spostare l'impianto all'interno dell'area, di 60 giorni lavorativi effettivi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con l'organizzazione di cantiere. Si precisa inoltre che i quantitativi indicati sono puramente indicativi in quanto non è possibile stabilire preventivamente i quantitativi esatti.

3) Il progetto prevede la realizzazione di una viabilità di servizio collegata a quella esistente e la preparazione mediante sbancamenti delle nuove aree di intervento. La volumetria delle terre di scavo eccedenti le quantità dei riporti previsti per rinterri e ricomposizioni morfologiche, pari a m³ 500,00, sarà riutilizzata nell'ambito dei settori B e C. Per questa fase d'intervento si prevede una durata di 180 giorni.

4) In tale fase si procederà alla realizzazione delle fondazioni in C.A. dei capannoni di nuova realizzazione. In particolare, le attività in tale fase riguarderanno:

- Realizzazione delle fondazioni consistenti in pali trivellati;
- Predisposizione di armature e casserature per il getto della platea in c.a. sopra i pali con successiva esecuzione dei getti in cls;
- Esecuzione al di sopra della platea lungo il perimetro dei capannoni dei muretti in c.a..

In tale fase è previsto il susseguirsi di differenti attività ciascuna caratterizzata da diversi mezzi d'opera. Nella sottofase iniziale di realizzazione dei pali di fondazione è previsto l'utilizzo di un mezzo per la realizzazione del foro e di una pala meccanica per l'allontanamento del terreno di risulta. Il terreno proveniente dagli scavi non verrà smaltito ma riutilizzato in cantiere nelle fasi finali di sistemazione e livellamento dell'area di cantiere. A foro ultimato saranno posizionate le armature ed eseguiti i getti con calcestruzzo con l'utilizzo di autobetoniera. A seguito della formazione dei pali e della loro maturazione, saranno predisposte le armature e casseratura della platea, eseguita dalle squadre di operai mediante l'utilizzo di utensili manuali. Infine si ha l'esecuzione dei getti della platea con l'utilizzo di autobetoniera. Completata la platea, saranno realizzati i muretti laterali in c.a. In questa fase è anche ricompresa la realizzazione della nuova cabina elettrica e della vasca di accumulo dell'acqua. Il traffico veicolare indotto è dovuto esclusivamente alla fornitura in cantiere di acciaio e cls. Tenuto conto di tutte le sottofasi in esame, si ritiene che la presente possa richiedere per il suo completamento un tempo approssimativo di 210 giorni.

5) In tale fase si procederà al montaggio delle strutture in acciaio dei nuovi capannoni per l'allevamento, prevedendo nel dettaglio:

- Montaggio delle strutture prefabbricate in carpenteria metallica;
- Montaggio dei pannelli di tamponamento di parete e di copertura.

Tutte le operazioni descritte verranno realizzate dalla squadra di operai mediante l'ausilio di un autocarro con gru, per il posizionamento in quota degli elementi prefabbricati, e di una piattaforma aerea per lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza degli addetti al montaggio. Tutti i materiali prefabbricati saranno accatastati in apposita area di cantiere e trasferiti nella zona di montaggio mediante l'autocarro con gru. Tutti i rifiuti prodotti nel corso delle fasi di montaggio saranno accumulati in apposite aree di cantiere e successivamente avviati a recupero o smaltimento

secondo le norme di legge. La durata complessiva della quarta fase ha una durata di circa 180 giorni.

6) In questa fase è prevista la realizzazione di scavi a sezione obbligata per la posa in opera delle dotazioni impiantistiche, con particolare riferimento alla realizzazione della rete fognaria, idrica, elettrica. Si prevede pertanto l'utilizzo di un escavatore con pala per la formazione e chiusura degli scavi, e di un autocarro con gru per la consegna in cantiere dei materiali necessari (inerti, tubi, pozzetti, caditoie, ecc.). Si stima che tale fase possa concludersi nell'arco di circa 90 giorni.

7) Terminata la fase realizzativa delle strutture edili dei capannoni, si procederà al loro allestimento impiantistico (attrezzature e impianto elettrico). In tale fase l'allestimento interno dei capannoni verrà eseguito con il ricorso a soli utensili manuali. In tale fase è ricompreso anche il montaggio dei silos per il mangime. L'installazione di tutte le dotazioni impiantistiche avverrà nell'arco di 120 giorni.

8) L'ultima fase esecutiva prevede il livellamento del terreno, con la definitiva sistemazione dei piazzali e dei viali carrabili adiacenti ai capannoni. In questa fase è ricompresa la piantumazione di tutte le essenze arboree ed arbustive previste come mitigazione paesaggistica e compensazione ambientale. In questa fase si prevede pertanto l'utilizzo di escavatore equipaggiato con pala meccanica, pala caricatrice gommata, rullo vibrante, autocarri. La durata complessiva dell'intera fase di sistemazione può essere valutata in circa 180 giorni.

La realizzazione dell'intervento non necessita la costruzione di una strada di servizio. I veicoli, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio, accederanno da diversi punti, al centro zootecnico direttamente dalla strada pubblica. La strada è idonea al passaggio dei mezzi necessari per la realizzazione delle opere in progetto. Gli impatti veicolari indotti, temporanei, sono non significativi. La durata stimata complessiva per il cantiere è dunque di circa 3 anni.

2.B.6 Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo

La dinamica e dimensione degli interventi di modellazione morfologica previsti in progetto per la preparazione delle aree di intervento e la realizzazione della viabilità interna, rispetto al DPR 13 giugno 2017 n.120, configurano un cantiere di grandi dimensioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u; inoltre, l'attività di scavo e gestione delle terre ricade nelle disposizioni contenute all'art.24 (utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti), comma 3 (produzione di terre e rocce da scavo che avviene nell'ambito della realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale). Al comma 3 del citato Decreto, è disposta la presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti.

Il Piano preliminare di utilizzo contiene:

- a) Descrizione dettagliata delle opere da realizzare comprese le modalità di scavo;
- b) Inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) Proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;

2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
3. parametri da determinare;
4. volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
5. modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

Relativamente al campionamento dei terreni nell'ambito delle aree di intervento per la loro caratterizzazione finalizzata ad accertare preventivamente l'insussistenza di contaminazioni e quindi certificare la loro idoneità ad essere riutilizzati in sito, si è fatto riferimento a quanto disposto nell'Allegato 2: Procedure di campionamento. In merito alle procedure di caratterizzazione chimico – fisiche e accertamento delle qualità ambientali, si sono assunte le disposizioni contenute nell'Allegato 4. In particolare, essendo prevista una produzione di materiale di scavo compresa fra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tab. 4.1 potendo il proponente selezionare, fra le sostanze di Tab. 4.1, quelle indicatrici che consentano di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. Si precisa, tuttavia, che l'analisi sarà condotta sulle sostanze di Tab. 4.1 a esclusione di BTEX e IPA, essendo le aree di scavo notevolmente distanziate da infrastrutture viarie di grande comunicazione e da insediamenti che possono avere influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

a) Descrizione delle opere da realizzare comprese le modalità di scavo

Le opere previste, dettagliatamente descritte nelle relazioni e graficamente riprodotte nelle tavole di progetto alle quali si rimanda, sono rappresentate da capannoni avicoli di nuova concezione, ridotti nelle altezze e corredati da impianti per la ventilazione e il condizionamento termico degli ambienti di allevamento. Sono inoltre previsti silos per stoccaggio alimenti e opere accessorie funzionali al corretto esercizio dell'attività di allevamento. Le modalità di scavo, al fine di poter ricavare i piazzali di imposta dei capannoni avicoli e l'adeguamento della viabilità di accesso, sono condotte tramite mezzi meccanici (escavatore) per i quali sarà richiesta provata efficienza e buono stato di manutenzione.

1 - Numero e caratteristiche dei punti di indagine

Si sottolinea che le aree di intervento sono già state oggetto di una dettagliata caratterizzazione geognostica tramite numerose prospezioni (sondaggi a rotazione con carotaggio continuo, prove penetrometriche statiche meccaniche) e analisi di laboratorio fisico – geomeccaniche condotte su campioni rappresentativi (approfondimenti nella Relazione Geologica); pertanto, considerando di avere già acquisita un'approfondita conoscenza delle litologie dei terreni insediati nelle aree di progetto lungo verticali che comprendono i depositi quaternari e il substrato ad essi sottoposto, i punti di indagine corrispondono a quelli di campionamento che si incentrano nelle aree dove si prevedono le maggiori volumetrie e altezze di scavo (campionamento ragionato).

2 - Numero e modalità dei campionamenti da effettuare

Le procedure di campionamento si sono pianificate secondo quanto stabilito dalla tabella dell'allegato 2 del DPR 120/2017. Le superfici fondiarie interessate dall'attività di scavo sommano complessivamente m² 27.871 come di seguito distinte nei tre settori di intervento:

Settore A m² 6,273

Settore B m² 12,791

Settore C m² 8.807

Totale m² 27.871.

Per estensioni delle aree di scavo eccedenti m^2 10.000, si devono considerare n.7 punti di prelievo più uno per ogni ulteriori m^2 5.000. Nel caso in esame, sulla scorta dell'ampiezza dell'area di scavo, i punti di prelievo sono $7 + 4 = 11$. I campioni da sottoporre ad analisi chimico – fisiche per ogni punto di prelievo sono in funzione delle profondità di scavo e in particolare: n.1 campione entro m.1 di profondità di scavo; n.2 campioni per scavi di altezza pari a m.2 (il secondo campione a fondo scavo); n.3 campioni per profondità superiori a m.2 col terzo campione prelevato a profondità intermedia tra la superficie e il fondo scavo.

3 - Parametri da determinare

I parametri oggetto di determinazione analitica sono quelli indicati nella Tabella 4.1 Allegato 4 del DPR 13 giugno 2017, n.120 e specificatamente: Cadmio, Cobalto Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto.

4 - Volumetrie previste delle terre e rocce da scavo

Le volumetrie delle terre e rocce derivanti dagli scavi previsti dagli interventi in progetto risultano:
 SETTORE A Volume di sterro m^3 8.454,93
 SETTORE B Volume di sterro m^3 12.754,04
 SETTORE C Volume di sterro m^3 16.991,13
 Totale m^3 38.200,10.

5 - Modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito

Le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo si incentrano soprattutto nella determinazione, formalizzata in progetto, di compensare il più possibile il rapporto fra sterri e riporti per la predisposizione dei piazzali di imposta dei capannoni avicoli. Tale approccio permette infatti di riutilizzare completamente in sito i materiali di scavo. Le operazioni di riporto del terreno, in continuità con le aree di scavo, prevedono la preventiva predisposizione di un piano di imposta pianeggiante inciso in leggera contropendenza sul quale conferire per strati sottili il terreno e provvedere alla sua compattazione in modo da soddisfare la stabilità ed evitare cedimenti e/o deformazioni dei rilevati. Le volumetrie delle terre e rocce da riutilizzare in sito risultano:
 SETTORE A Volume di riporto m^3 10.908,09
 SETTORE B Volume di riporto m^3 16.597,62
 SETTORE C Volume di riporto m^3 10.195,68
 Totale m^3 37.701,39
 SUPERFICIE A SETTORE C m^3 198,71
 SUPERFICIE B SETTORE B m^3 300,00
 Totale generale m^3 38.200,10.

Sono distinte con campitura verde le superfici A e B di conferimento del volume di terre pari a m^3 498,71 eccedente le quantità riportate nei Settori A - B- C. Si sottolinea inoltre che la volumetria di m^3 498,71 da collocare nella superficie A del Settore C e superficie B del Settore B, in rapporto alle aree disponibili, sarà sistemata contenendo lo spessore del riporto entro 20-25 centimetri.

2.B.7 Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale

La cessazione dell'attività dell'impianto sarà preventivamente comunicata all'Autorità Competente, al Comune di Maiolo ed ad ARPAE, inoltrando entro 60 gg. dalla comunicazione un cronoprogramma di dismissione e ripristino approfondito, relazionando sugli interventi previsti. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insite l'impianto sarà ripristinato ai sensi della normativa vigente, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio; in particolare, il Gestore dovrà realizzare quanto sotto indicato: per le strutture in cemento e/o laterizi si provvederà al trasporto delle macerie presso un impianto di recupero per la produzione di materie prime seconde per

l'edilizia; per le attrezzature, se riutilizzabili, si provvederà alla revisione e riutilizzo presso altri impianti simili mentre per le parti obsolete si provvederà al loro smaltimento tramite ditte autorizzate. Le procedure messe in atto dall'azienda nella gestione dell'allevamento, la cessione a terzi delle lettiere prodotte, danno sufficienti garanzie che non si possono verificare impatti generati dal ciclo produttivo dell'allevamento sulla qualità del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee.

2.C Quadro di riferimento ambientale

2.C.1 Aria e clima

2.C.1.1 Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria

Il clima della provincia di Rimini è di tipo continentale ed è caratterizzato da estati calde, poco piovose e piuttosto afose ed inverni freddi ed umidi con frequenti formazione di nebbie. Per quanto riguarda il Comune di Maiolo, il clima è di tipo appenninico con inverni rigidi e umidi, spesso molto ventosi, soprattutto quando soffia il Libeccio. La comparsa della neve può essere copiosa specie se apportata da perturbazioni di origine siberiana, accompagnata da violenti venti di Bora o Grecale ed effetto Stau, specie a partire dal mese di gennaio. Possibili anche le precipitazioni nevose da perturbazioni originate da aria marittima polare (artica), accompagnate da venti di Tramontana o Maestrale. Gli accumuli medi al suolo si aggirano intorno ai 30 cm per una durata di circa 10 giorni per ogni evento, a seconda delle condizioni climatiche. Periodicamente si registrano accumuli ben superiori e temperature estremamente rigide. Il regime pluviometrico dell'area è tipico delle zone di pianura e collinari vicine al mare della costa adriatica centro settentrionale, in cui piove prevalentemente in autunno ed in primavera, e solitamente il massimo autunnale (Novembre) è più accentuato di quello primaverile (Aprile), mentre durante l'estate si ha una riduzione della piovosità. Le precipitazioni complessive annuali sono comprese in media tra i 900 - 1000 mm (992 mm). Per quanto concerne il regime anemometrico, il sito in esame è caratterizzato da venti primari con provenienza sud occidentale e venti secondari con provenienza nord orientale lungo una direttrice sud ovest - nord est, simile alla linea di sviluppo della Valmarecchia. Nell'analisi statistica su base annuale si evidenzia che la direzione prevalente di provenienza dei venti è occidentale con sud - sud ovest, seguono venti da nord - nord est. La situazione che si verifica più frequentemente nell'arco dell'anno è con venti a bassa velocità inferiore al 3,4 m/s per il 76,6% dei casi. L'istogramma della distribuzione di frequenza delle classi di velocità evidenzia che il 74,1% dei venti sono a regime di bava di vento e brezza leggera e il 2,5% di calma piatta. Il restante 23,4% è caratterizzato in prevalenza da brezze tese, venti moderati e forti (Classificazione di Beaufort). Nella stagione invernale la direzione prevalente di provenienza dei venti è dai quadranti meridionali sud-sud ovest, con subordinati venti dai quadranti settentrionali est-nord est. Meno frequenti sono anche le direzioni da sud, sud ovest, nord e nord est con venti a velocità elevata. Dal grafico di distribuzione di frequenza delle classi di velocità è possibile notare come la situazione di calma o "bava di vento", con velocità del vento < 1,6 m/sec, è pari al 39,7%, come pure è rilevante l'aliquota delle brezze leggere con un 30%. Le restanti situazioni sono caratterizzate prevalentemente da brezze tese (18,2%), venti moderati (8,7), tesi (2,4%) e freschi (1,2%). Nella stagione primaverile la direzione prevalente di provenienza dei venti è dai quadranti meridionali sud - sud ovest, con subordinati venti dai quadranti settentrionali nord - nord est. Meno frequenti sono anche le direzioni da sud, sud ovest, nord e nord est. Dal grafico di distribuzione di frequenza delle classi di velocità è possibile notare come la situazione di calma o "bava di vento", con velocità del vento < 1,6 m/sec, è pari al 38,7% come pure è rilevante l'aliquota delle brezze leggere con un 35,4%. Le restanti situazioni sono caratterizzate prevalentemente da brezze tese (16,5%) venti moderati (8,0) e tesi (1,4%). Nella stagione estiva la direzione prevalente di

provenienza dei venti è dai quadranti meridionali sud - sud ovest, con subordinati venti dai quadranti settentrionali nord - nord est. Frequenti sono anche le direzioni da sud e sud ovest. Dal grafico di distribuzione di frequenza delle classi di velocità è possibile notare come la situazione di calma o "bava di vento", con velocità del vento < 1,6 m/sec, è pari al 45,6% come pure è rilevante l'aliquota delle brezze leggere con un 34,8%. Le restanti situazioni sono caratterizzate prevalentemente da brezze tese (15,0%), venti moderati (3,9%), tesi (0,6%) e freschi (0,1%). Nella stagione autunnale la direzione prevalente di provenienza dei venti è dai quadranti meridionali sud - sud ovest, con subordinati venti dai quadranti settentrionali nord - nord est e nord. Frequenti sono anche le direzioni da sud, sud ovest e nord est. Dal grafico di distribuzione di frequenza delle classi di velocità è possibile notare come la situazione di calma o "bava di vento", con velocità del vento < 1,6 m/sec, è pari al 51,5% come pure è rilevante l'aliquota delle brezze leggere con un 31%. Le restanti situazioni sono caratterizzate prevalentemente da brezze tese (12,8%), venti moderati (3,8%), tesi (0,9%) e freschi (0,1%). Per quanto riguarda le polveri, i dati disponibili confermano i valori derivati dall'analisi delle mappe di stima della concentrazione di fondo, che indicano che l'allevamento esistente si trova nell'area con concentrazioni di fondo comprese tra 15 - 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

2.C.1.2 **Impatto sulla componente aria sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio**

Nel caso dei polli da carte biologici, la durata del ciclo è superiore ad un allevamento di tipo convenzionale, fino ad arrivare a 81 giorni. L'accrescimento è relativamente più lento e segue i ritmi della natura, con la possibilità di uscire all'aperto per almeno 1/3 della vita dei polli. Inoltre la densità di allevamento è molto più bassa, da 5,5 a 8,5 capi/ m^2 contro i 20 capi/ m^2 per il convenzionale. Essendo una tipologia di allevamento per cicli di crescita, le emissioni in atmosfera dipendono dall'età dell'animale e quindi dal suo peso in rapporto alle condizioni ambientali (umidità e temperatura esterne). Le emissioni aumentano gradualmente mano a mano che crescono gli animali, con massimo in corrispondenza del periodo finale del ciclo e/o della densità massima di allevamento raggiunta in Kg/m^2 . Le sostanze più rilevanti nelle emissioni da stabulazione sono ammoniaca, polveri e molecole organiche odorigene derivanti dalla essiccazione delle deiezioni e dalla traspirazione degli animali. Le emissioni in atmosfera sono originate dal funzionamento degli estrattori d'aria per la climatizzazione e l'aerazione del capannone di allevamento, finalizzato al mantenimento delle condizioni di benessere degli animali. L'impatto ambientale si può configurare essenzialmente nella emissione di Ammoniaca (NH_3), Polveri (PM_{10}) e Odori.

La situazione dell'allevamento esistente, ora non più attivo, era caratterizzata dall'allevamento di polli da carne con stabulazione a terra accasati in 13 capannoni a tre piani con ventilazione forzata/naturale per un totale complessivo stimato di 780.000 capi. Tutti i ricoveri esistenti erano a ventilazione artificiale con i ventilatori posizionati sul lato longitudinale e finestre laterali poste lungo i due lati longitudinali opposti di ogni capannone per sfruttare anche la ventilazione naturale, nei periodi di transizione.

Ammoniaca: Tutti i valori di emissione riportati nel Bref Europeo sono riferiti ad allevamenti con capannoni moderni che non hanno niente a che vedere quelli esistenti per cui i valori di emissione potrebbero non essere rappresentativi. Per questo motivo si ritiene utile utilizzare il dato di emissione fornito dal CRPA BAT Tool considerando la categoria dei polli da carne senza abbeveratoi anti spreco che è pari a 0,08 $\text{Kg}/\text{capo}/\text{anno}$ di emissione media.

PM_{10} : Viste le valutazioni effettuate sui dati bibliografici e non essendo reperibili studi che confrontino in particolare dati di emissioni di polveri al variare di parametri come, il tipo di ventilazione, il tipo di lettiera, ecc., al fine della valutazione degli impatti dell'allevamento esistente si ritiene cautelativo utilizzare il valore di emissione dei PM_{10} pari a 0,025 $\text{Kg}/\text{capo}/\text{anno}$, misurato in corrispondenza di una densità animale pari a 37 kg/m^2 . Tenendo conto che all'epoca venivano allevati solitamente polli pesanti, si reputa il valore sufficientemente cautelativo.

Odori: Viste le valutazioni effettuate sui dati bibliografici disponibili e considerando che nell'allevamento esistente la ventilazione non era automatizzata bensì manuale, si ritiene corretto

utilizzare un valore di emissione media pari a 152 OUE/s per tonnellata di peso vivo. Negli allevamenti di quel periodo la pratica più comune era quella di effettuare cicli asincroni e cioè nei diversi capannoni i cicli iniziavano e terminavano in tempi differenti, allevando quindi in ciclo continuo per l'intero anno. Dunque, alcuni capannoni erano a inizio ciclo, altri a smistamento, altri ancora a fine ciclo e qualcuno poteva essere in vuoto sanitario o in fase di preparazione di un nuovo ciclo. Per modellizzare questa pratica di allevamento, è idoneo quindi utilizzare un fattore emissivo medio costante pari a 0,152 OU/s/capo (considerando 1 Kg come peso vivo medio per capo, vedi Tab.1 Regolamento Regionale 3/2017).

Nel caso dell'allevamento dei polli biologici, il ciclo produttivo si differenzia rispetto al convenzionale principalmente per la densità di allevamento, per la durata del ciclo di crescita e sulla possibilità di uscire all'aperto degli animali. Rispetto all'allevamento convenzionale, le emissioni per unità di peso vivo sono relativamente più basse ma non esistono dati bibliografici di riferimento per stimare le emissioni. In via cautelativa, per stimare i valori emissivi per capo di polveri e odori si adotteranno i fattori di emissione del convenzionale rapportati al peso vivo medio del singolo capo, tenendo conto che nel convenzionale si ha un peso vivo medio per capo pari a 1,0 Kg, mentre nel biologico il peso vivo medio è pari a 2,0 Kg. In questo modo, che risulta essere un modo conservativo, non viene considerata la riduzione delle emissioni degli animali quando escono all'esterno. Le emissioni di ammoniaca invece possono essere stimate con il bilancio di massa.

Ammoniaca:

Per determinare le emissioni di ammoniaca è stato effettuato il bilancio di massa sulla base dei mangimi utilizzati e sulle caratteristiche di performance del Pollo Bio di razza ROSS. Le emissioni di ammoniaca sono state determinate, come per il convenzionale, tramite l'utilizzo del software BAT-Tool (<http://www.crupa.it/battool>) sviluppato da CRPA nell'ambito del progetto europeo Life integrato PREPAIR, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna. Nel caso dei polli biologici è necessario inserire nel software BAT-Tool il numero di capi di polli convenzionali equivalenti determinati sul peso vivo mediamente presente nell'anno diviso il peso vivo medio del pollo da carne che è pari a 1 Kg. Quindi 140800 capi di polli biologici, con peso vivo medio di 2 Kg = 281600 Kg di peso vivo = 281600 capi di polli convenzionali con peso vivo medio di 1 Kg.

Di seguito si riporta la tabella con indicati gli estremi dell'intervallo di emissione per capo per ogni specie chimica considerata:

	Valore di NH ₃ (Kg/capo/anno)	Valore di PM ₁₀ (Kg/capo/anno)	Valore di Odore (OU/s/capo)
Minimo	0,007	0,003	0,002
Medio	0,100	0,050	0,252
Massimo	0,325	0,172	1,052

EMISSIONI ANNUALI (considerando, per il vecchio impianto, un numero di capi inferiore, pari a 748800)

Situazione	Capi allevati	NH ₃ (ton)	PM ₁₀ (ton)	Odori (OUE/anno)
Stato esistente	748800	74,880	18,720	3,589E+12
Stato di progetto (allevamento biologico)	140800	14,080	6,336	1,008E+12

Dal punto di vista delle emissioni complessive tra lo stato esistente quando attivo e quello di progetto, si ha una forte diminuzione della emissioni. Nel caso del biologico le emissioni sono il 50% del convenzionale

Non sono state considerate emissioni di polveri nel carico dei silos dato che il camion che trasporta il mangime ha un braccio telescopico con prolunga che si inserisce nell'apertura superiore del

silos. Non si hanno problemi di emissioni di polveri, anche in relazione al limitato tempo di rifornimento dei silos.

I recettori che potrebbero venire interessati dalle sostanze emesse dall'allevamento, nel dominio geografico considerato, sono prevalentemente fabbricati residenziali, fabbricati per attività produttive e commerciali, scuole, luoghi di culto, ecc. Sono stati considerati soltanto i fabbricati esterni alla proprietà dell'azienda. Essendo l'area aziendale molto vasta, con i capannoni di allevamento distribuiti all'interno della proprietà, risulta più idoneo individuare i recettori rispetto alle sorgenti emissive che non rispetto ad un confine aziendale. Sono stati individuati i limiti di 200 m e di 500 m dai capannoni e rispetto a questi sono stati individuati almeno i seguenti ricettori:

- Primo Recettore posto a distanza inferiore a 200 m dalla sorgente (capannone più vicino)
- Primo Recettore compreso tra la distanza di 200 m e 500 m dalla sorgente (capannone più vicino)
- Primo Recettore posto a distanza superiore a 500 m dalla sorgente (capannone più vicino).

I recettori sono stati scelti in modo che in ogni arco di circonferenza (circonferenza centrata nell'impianto) di 120° sia collocato almeno un recettore se esistente.

Complessivamente sono stati individuati 16 recettori di cui 1 entro i 200 m, 5 tra i 200 m e i 500 m, e 10 a più di 500 m. Il centro abitato più vicino (Campiano) si trova a circa 600 metri verso ovest. La scuola più vicina si trova a circa 1770 m a sud ovest (Istituto Tecnico Commerciale Luigi Einaudi di Novafeltria).

Per la simulazione della dispersione delle emissioni è stato utilizzato il software CALWin, sistema integrato in ambiente MS Windows per la gestione dei modelli CALMET, CALPUFF (modello lagrangiano a puff) e dei loro postprocessori PRMET e CALPOST sviluppati da Earth Tech Inc. Il sistema considera i modelli citati come due moduli sequenziali di una stessa applicazione. CALPUFF, modello lagrangiano a puff sviluppato da Earth Tech Inc., è associato a un modello diagnostico per la ricostruzione di campi di vento su aree ad orografia complessa (CALMET) e ad un postprocessore (CALPOST) per la analisi dei dati calcolati. Il software può simulare l'evoluzione spazio temporale di emissioni di varia natura (areali, puntiformi e volumetriche) anche variabili nel tempo simulando fenomeni di rimozione (sia secca che umida) e semplici interazioni chimiche. CALPUFF può utilizzare come input i campi meteorologici variabili prodotti dal modello CALMET o utilizzare dati provenienti da una stazione al suolo (come i più semplici modelli gaussiani).

L'area di studio è costituita da un quadrato di 6 km di lato con al centro il sito di progetto.

Il dominio di calcolo del modello di simulazione è suddiviso in celle all'interno delle quali viene calcolato un valore di concentrazione medio (riferito al suo angolo in basso a sinistra) per una determinata ora. La simulazione è stata effettuata per un periodo di un anno solare pari a 8760 ore.

Mitigazioni:

Per lo stato di progetto si prevede la perimetrazione dei capannoni con nuove barriere verdi costituite da aree boscate, macchie arbustive, filari arborei di versante e di piana e di siepi, che contribuiranno a mitigare gli impatti in atmosfera. Le barriere verdi hanno lo scopo di modificare il flusso emissivo, determinando un aumento di turbolenza e una maggiore facilità di diluizione delle sostanze gassose, mentre la creazione di zone di quiete favorisce la deposizione delle polveri. Inoltre, le piante hanno la capacità di utilizzare ammoniaca attraverso gli stomi delle foglie e, in particolare, sono le conifere, avendo una forma fogliare complessa con maggiore superficie esposta, a possedere maggiore capacità nel catturare le polveri.

E' ben documentato che le molecole odorigene sono veicolate dalle polveri e sperimentalmente il contenimento delle polveri può contribuire ad una diminuzione degli odori compresa tra il 65% e 75%. Indicativamente, per quanto riguarda la diminuzione delle concentrazioni per l'ammoniaca e le polveri, si ha un abbattimento di circa il 50%. Per quanto riguarda gli odori, ancora oggi oggetto

di continua ricerca, dai dati disponibili è possibile affermare un abbattimento variabile tra il 26% ed il 66%. Questo tipo di mitigazioni, non essendo applicate alla sorgente (intesa come prima dell'immissione in atmosfera), dipendono dalle condizioni ambientali esterne e la loro efficacia è soggetta a variabilità, ma è prassi comune adottare barriere verdi per il contenimento degli impatti provocati dagli allevamenti (questo tipo di tecnica, assieme ad altre, è inserita nelle BAT per la riduzione delle emissioni odorigene dagli allevamenti).

Per quanto riguarda l'effetto mitigativo operato dalle barriere verdi eventualmente posizionate frontalmente alle testate dei capannoni dove sono presenti i ventilatori, studi condotti hanno dimostrato che riduzioni di ammoniaca, polveri e odori rispettivamente del 54%, 56% e 26%. Le misure sono state prese alla quota dei ventilatori a valle della barriera in corrispondenza del 47° giorno del ciclo per un intervallo di tempo di 6 anni. Viste le considerazioni precedenti, si ritiene plausibile ipotizzare, per i valori restituiti dal modello, un effetto mitigativo tale da portare ad una riduzione degli impatti ai recettori di almeno il 50% per quel che riguarda Ammoniaca e Polveri, e di almeno il 20% per gli odori.

I risultati della simulazione sono di seguito riassunti, riportando i valori di concentrazione ai recettori individuati in precedenza. I valori riportati non tengono conto dell'effetto mitigativo delle barriere verdi di progetto:

- Per l'ammoniaca: valore di picco (1 episodio in 365 giorni) e valore mediato su un arco di tempo di 24 ore (media giornaliera);
- Per le Polveri: valori massimi ai recettori, con valore mediato su un arco di tempo di 24 ore (media giornaliera) e 365 giorni (media annuale);
- Per gli odori: Concentrazione medie orarie e concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale ottenute dalle medie orarie (dato di uscita del modello) applicando il fattore moltiplicativo "peak to mean" ratio di 2,3.

Polveri PM₁₀: L'allevamento ricade in un'area dove la concentrazione media annuale del fondo è di circa 17 µg/m³. Durante il periodo autunnale e invernale la concentrazione di fondo raggiunge i valori massimi, mentre nel periodo primaverile ed estivo raggiunge quelli minimi. I dati di concentrazione massima (media su 24 h) forniti dal modello sono riferiti a giorni dell'anno in cui la concentrazione di fondo è sconosciuta, ma i valori più alti si hanno in corrispondenza dei periodi caldi in cui la ventilazione dei capannoni e le emissioni sono massime (in estate). Quindi i valori massimi si verificano in corrispondenza di una concentrazione di fondo inferiore alla media di 17 µg/m³.

Per quanto concerne gli odori, lo studio ha riguardato la valutazione degli impatti in atmosfera relativi alle sostanze odorigene emesse dall'allevamento in progetto studio redatto ipotizzando due possibili scenari di progetto:

1. Allevamento di polli da carne con metodo convenzionale;
2. Allevamento di polli da carne con metodo biologico.

A livello di confronto sono stati anche stimati gli impatti dell'allevamento esistente, quando era in funzione.

Gli impatti dello scenario biologico sono sovrastimati in quanto non è stato considerato che per 1/3 della durata del ciclo gli animali sono all'aperto e le emissioni in questa situazione sono irrilevanti. I valori rilevati, riportati nelle tabelle di impatto e nelle relative mappe di isoconcentrazione, non tengono conto degli effetti mitigativi delle barriere verdi che saranno messe a dimora, oltre a quelle già esistenti nell'area dell'impianto. Per quel che riguarda i valori di concentrazione ai recettori, si può osservare che, rispetto all'allevamento convenzionale, nello scenario di allevamento biologico i valori di ammoniaca sono inferiori alla soglia olfattiva bassa. Nello scenario di allevamento biologico gli impatti relativi alle polveri non sono significativi. Nello scenario di allevamento biologico gli impatti relativi agli odori non sono significativi.

2.C.2 Suolo e sottosuolo

2.C.2.1 Inquadramento idrogeologico

L'area d'intervento è posta in destra idrografica del fiume Marecchia. I terreni affioranti nell'area in esame sono costituiti dai depositi quaternari di versante argillosi ed aree con substrato formazionale (Formazione delle Argille Azzurre) pressoché affiorante. Nelle aree di fondovalle sono presenti depositi alluvionali ghiaiosi. La morfologia della zona è caratterizzata da versanti con terreni argillosi e zone pianeggianti nelle aree vicino al Fiume Marecchia. Gli interventi in progetto prevedono movimenti di terra per la realizzazione dei piani edificabili su cui ricostruire i capannoni di allevamento. Tali interventi sono stati attentamente verificati e considerati nella Relazione Geologica presentata. Il terreno scavato sarà riutilizzato nell'ambito del cantiere o steso a piccoli strati sulla proprietà.

2.C.2.2 Impatto dell'opera sul suolo e sottosuolo

L'intervento non comporta impatti significativi sul suolo e sottosuolo.

2.C.3 Acque sotterranee e superficiali

2.C.3.1 Inquadramento delle acque sotterranee e delle acque superficiali

Le acque piovane provenienti dalle coperture dei nuovi capannoni dotate di pluviali sono convogliate attraverso un'apposita rete di raccolta nelle scoline superficiali esistenti. E' prevista in progetto la realizzazione di una rete dedicata per la raccolta delle acque piovane dei piazzale. Le condotte della suddetta rete sono convogliano ordinatamente le acque meteoriche verso le scoline superficiali esistenti. Sono presenti aree pavimentate che vengono dilavate in caso di eventi meteorici. Si rimanda al Piano di gestione delle aree pavimentate redatto ai sensi della DGR 1860/06 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005". Nel progetto sono riportate tutte le superfici per: - viabilità e aree di manovra (pavimentazione in massiciata di ghiaia) con sup. mq. 14.025; - percorsi per mangime (pavimentazione in massiciata di ghiaia) con sup. mq. 4.334; - aree impermeabilizzate (capannoni, strade, piazzole, celle, piazzole disinfezione, deposito materiali, pesa) con sup. mq. 21.456,80. Nel progetto sono riportate in vicinanza di ogni ingresso una zona utilizzata per la disinfezione dei mezzi che avviene nebulizzando una soluzione disinfettante sul veicolo allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento. La nebulizzazione della soluzione disinfettante avviene mediante un arco di disinfezione automezzi posizionato su piazzola impermeabile. Il lavaggio dei capannoni viene effettuato per non più di 3 cicli/anno. In azienda sono presenti n.7 vasche chiuse aventi ognuna la capacità di 10 mc e una vasca da 16,5 mc, per lo stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni di allevamento. Le acque di lavaggio saranno poi utilizzate per l'irrigazione delle piante e delle aree verdi attorno all'azienda. Nell'allevamento verranno realizzati servizi igienici all'interno dei capannoni n. 2, 7, 15 e nel fabbricato uffici e spogliatoi. La presente domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ricomprende quindi anche la domanda di autorizzazione allo scarico. Non sono presenti scarichi produttivi. Le acque reflue domestiche prima dello scarico nelle acque superficiali del fosso di scolo vengono sottoposte a trattamento con prima fossa imhoff + filtro batterico aerobico. Per quanto riguarda le acque sotterranee, In azienda è esistente un pozzo (pozzo n. 1) ed è prevista la realizzazione di un nuovo pozzo (pozzo n. 2) da utilizzare in caso di emergenza. L'acqua prelevata sarà utilizzata per uso zootecnico per le attività di allevamento (abbeveraggio, raffrescamento, ecc.)

2.C.3.2 Impatto dell'opera sulle acque sotterranee e superficiali

Non vi sono impatti potenzialmente significativi e negativi in merito alla matrice acque, tenuto anche conto che non sono previsti scarichi industriali.

2.C.4 Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

2.C.4.1 Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi

La zona d'intervento riguarda un allevamento esistente. Il progetto prevede la realizzazione di opere in una piccola parte ricompresa all'interno di un'area appartenente alla rete ecologica regionale ed in particolare al SIC-ZPS IT4090003. L'intervento non riguarda zona con habitat. Il progetto inoltre, così come modificato, non riguarda aree con coperture boscate e prevede la realizzazione di opere di mitigazione paesaggistica e di compensazione ambientale. È infatti prevista la messa a dimora di una vegetazione arborea ed arbustiva in prossimità dei ricostruiti capannoni di allevamento ed anche in zone attualmente prive di vegetazione con l'obiettivo di realizzare nuove aree boscate, macchie arbustive, filari arborei di versante, filari arborei di piana e siepi.

2.C.4.2 Impatto dell'opera su flora, fauna ed ecosistemi

Complessivamente l'intervento non comporta impatti negativi su flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi. Al contrario, la nuova sistemazione di tipo vegetazionale e la sostanziale realizzazione di una rete ecologica con funzioni sia di mitigazione e compensazione ambientale sia di ricucitura tra le aree boscate già presenti porterà ad una sostanziale rinaturalizzazione di una vasta area del territorio del Comune di Maiolo. Gli impatti sulla rete ecologica saranno estremamente ridotti, data la condizione di partenza è comunque quella di un sito antropizzato, seppure abbandonato da alcuni anni, sede di attività agricole storicizzate e di una pregressa azienda avicola.

2.C.5 Paesaggio

2.C.5.1 Inquadramento paesaggistico

La zona d'intervento è situata nel settore Nord del territorio comunale di Maiolo. L'allevamento attuale in destra idrografica al Fiume Marecchia è visibile da diversi punti del territorio. Il progetto prevede la demolizione dei capannoni di allevamenti più vicini al Fiume Marecchia e la ricostruzione di nuovi capannoni nelle stesse aree di quelli esistenti con l'inserimento di opere di mitigazione con un significativo miglioramento dell'inserimento paesaggistico.

2.C.5.2 Impatto dell'opera sul paesaggio

L'intervento in progetto prevede, rispetto alla condizione attuale, un miglioramento del paesaggio e non modifica i caratteri paesaggistici dell'area. Si tratta infatti di intervento di riqualificazione di un allevamento esistente con previsione di ricostruzione di capannoni che presentano un'altezza inferiore rispetto a quelli preesistenti con un'importante previsione di piantumazione e riforestazione di aree verdi. Il progetto prevede, al fine di minimizzare i movimenti terra ed evitare modifiche radicali al profilo orografico originario dei versanti, che la collocazione dei nuovi capannoni segua il più possibile il principio del naturale inserimento delle opere, con una disposizione dei corpi di fabbrica lungo le curve di livello, contenendo in tal modo al minimo gli sbancamenti necessari. Gli impatti generati dal maggior numero dei capannoni costruiti sono annullati dalla predisposizione mirata di schermature con alberate, siepi ed altri impianti a verde. L'intervento, nel suo complesso, è rispettoso dei caratteri fisico naturalistici ed antropici del paesaggio esistente e costituisce una riqualificazione complessiva dell'area che nel tempo si era

progressivamente degradata a causa della mancata opera di costante manutenzione. Si rimanda per approfondimenti allo “Studio di inserimento paesaggistico”.

Infine, dal punto di vista dell’impatto visivo si ha un miglioramento. Le modifiche alla zona sono in molti casi di segno positivo, in quanto gli edifici in progetto presentano un’altezza inferiore rispetto a quelli preesistenti. In altri casi si segnalano impatti aggiuntivi, dovuti al maggiore numero di edifici ed all’effetto moltiplicatore a ciò connesso. Tali possibili impatti possono essere tuttavia mitigati, ed in alcuni casi annullati, dalla predisposizione mirata di schermature con alberate, siepi ed altri impianti a verde, unita alle scelte di colorazione di pareti e tetti, cromaticamente armonizzati con il contesto rurale di appartenenza.

2.C.6 Rumore e Vibrazioni

2.C.6.1 Inquadramento acustico

Il Comune di Maiolo è dotato di una “Classificazione acustica del territorio comunale”. Nella Tavola 1 l’allevamento è zonizzato in classe III “Aree di tipo misto”

2.C.6.2 Impatto dell’opera per Rumore e Vibrazioni

Le attività di scavo, trasporto e sistemazione dei materiali di cantiere comporteranno una produzione di rumore limitata alla fase di lavoro che sarà contenuta nelle ore diurne della giornata. Le attività di allevamento comportano una produzione di rumore. La valutazione dei livelli di rumore immessi nell’ambiente esterno dall’attività e dagli impianti a servizio dell’esercizio di allevamento, con specifico riferimento ai recettori sensibili più prossimi all’allevamento, sono stati appositamente esaminati in una specifica relazione, a cui si rimanda per una trattazione più approfondita. Dalla Relazione Previsionale Impatto Acustico, eseguita conformemente al D.G.R. 673/04, è stato possibile accertare che l’intervento in esame comporterà un impatto acustico conforme rispetto le disposizioni della Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995 e dei relativi decreti attuativi. Dalla suddetta relazione risulta che le immissioni sonore indotte in fase di esercizio dell’attività sono acusticamente compatibili allo stato dei luoghi rispettando i relativi vigenti limiti assoluti e differenziali sia nel periodo diurno che in quello notturno.

2.C.7 Consumo di energia

2.C.7.1 Bilancio energetico previsto dal progetto specificando le fonti energetiche e i relativi consumi

L’azienda consuma energia elettrica e termica. L’energia elettrica consumata annualmente nell’allevamento biologico è di circa 352.000 kWh e utilizzata per:

1. Illuminazione;
2. Funzionamento dispositivi a servizio dell’attività nei ricoveri:
 - ventilazione;
 - preparazione e distribuzione mangime;
 - celle frigo per capi deceduti.

Saranno installati 3 gruppi elettrogeni, due dei quali saranno rispettivamente posizionati in prossimità delle cabine di trasformazione MT/bt “B” e “C”, mentre il terzo sarà collegato alla cabina di trasformazione “A” e sarà posizionato tra i capannoni identificati con il numero “4” e “5”. Tutti i gruppi elettrogeni saranno installati in esterno, saranno muniti di cofanatura di insonorizzazione e verranno dotati di serbatoio interrato provvisto di intercapedine, per lo stoccaggio del carburante (gasolio). I gruppi elettrogeni avranno le potenze indicate di seguito:

- gruppo elettrogeno da 300kVA (E33) connesso alla cabina di trasformazione "A"
- gruppo elettrogeno da 130kVA (E34) connesso alla cabina di trasformazione "B"
- gruppo elettrogeno da 250kVA (E35) connesso alla cabina di trasformazione "C".

I gruppi elettrogeni saranno conformi ed installati in conformità al DM 13 luglio 2011. Il sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine del serbatoio è presente ed installato all'interno delle cabine di trasformazione. Un allarme, inoltre, è inviato al sistema di supervisione dell'intero allevamento, controllato h24 da un operatore. Nella documentazione presentata è riportato il percorso delle condutture elettriche. Le tubazioni di adduzione non sono dotate di intercapedine. Saranno impiegate delle tubazioni costituite da trafilato in gomma trecciato in acciaio zincato. Le tubazioni saranno certificate per utilizzo con gasolio e nafta.

Di seguito si riportano il riepilogo delle ore di funzionamento previste per ciascun gruppo elettrogeno:

- Autotest settimanale: 15 minuti x 52 settimane = 780 minuti / 13 ore
- Prova a carico reale: 180 minuti x 6 = 1.080 minuti / 18 ore
- Interruzione rete a causa del distributore = 180 minuti / 3 ore (valore presunto cautelativo)
- Totale ore di funzionamento del gruppo elettrogeno = 34 ore / anno.

I generatori entrano in funzione solo in caso di black-out elettrico e in assenza di emergenze il funzionamento è limitato alle sole prove di funzionalità.

Il consumo di energia termica nasce dalla necessità di garantire una temperatura da 33 °C il primo giorno, per poi scendere gradualmente (-0,5 °C al giorno) ai 22 °C al 20° giorno e ai 19 °C da garantire fino a fine ciclo. Il consumo e la durata del riscaldamento sono variabili in relazione alle temperature esterne e sono ovviamente maggiori in inverno rispetto all'estate. Pertanto, i consumi di energia termica possono variare di anno in anno: in funzione del periodo stagionale di inizio ciclo sono possibili variazioni di circa il 20%.

Il fattore di consumo di energia per riscaldamento viene stimato in media pari a circa 34 Kwh/m² di superficie utile di allevamento. Pertanto, annualmente vengono stimati:

$$CEnergisc (KWh) = SUA (m^2) \times \text{Fattore di consumo (KWh/m}^2) = 25600 \times 34 = 870400 \text{ Kwh.}$$

Nella tabella seguente vengono riportati i consumi energetici parziali stimati dal gestore per singola operazione:

Processo	Potenza impiegata	Tempo funzionamento annuale h/anno	KWh/anno	%
Ventilazione	96 KW	292 gg*	214.000	60,80
Illuminazione	20 W x 384 Tubi LED	16 ore per 292 gg/anno	36.000	10,23
Cella frigo	3 KW x 3 celle = 9 KW	6 ore per 292 gg/anno	16.000	4,55
Sistema di alimentazione e abbeveraggio	2,5 KW x 16 8 KW x 3	2,5 ore/gg per 292 giorni 8 ore/gg per 292 giorni	30.000 56.000	24,43
TOTALE			352.000	100
GJ			1276	-

2.C.8 Produzione di rifiuti

2.C.8.1 Impatto generato dalla produzione di rifiuti dell'opera

In prevalenza vengono prodotti rifiuti da imballaggio e da manutenzione. I rifiuti da imballaggio sono in cartone e, prevalentemente, in plastica. I contenitori in plastica e cartone derivano dall'utilizzo di antibiotici, vaccini, disinfettanti e detergenti: sono lavati con cura con acqua e le acque risultanti dai risciacqui sono aggiunte nelle vasche o cisterne in cui sono utilizzati i prodotti. I rifiuti da imballaggio che hanno contenuto vaccini vivi sono tenuti in deposito in appositi contenitori in plastica con l'etichetta CER 18.02.02. I contenitori sono stoccati nel magazzino e vengono smaltiti almeno una volta/anno. Tutti i rifiuti prodotti vengono conferiti sempre con

cadenza all'incirca annuale ad una ditta autorizzata. L'azienda ha organizzato un sistema di raccolta dei rifiuti formato da contenitori e aree identificate ed in particolare: - Contenitori a norma etichettati per la raccolta di imballaggi dei vaccini; - Contenitore per la raccolta materiale plastico; - Contenitori per la raccolta dei cartoni. Non vengono prodotti oli esausti né batterie di automezzi in quanto la manutenzione dei mezzi agricoli è fatta presso soggetti esterni. I rifiuti da manutenzione derivano dalle periodiche attività programmate a fine ciclo e sono di tipo e in quantità variabili: rifiuti da demolizione, pezzi rotti sostituiti, ecc.; vengono raccolti in area dedicata per il tempo di durata delle manutenzioni, per quanto possibile in modo differenziato, quindi conferiti da ditte autorizzate.

Durante la fase di cantiere si avrà la produzione di rifiuti non pericolosi che saranno selezionati e accumulati in piazzole dedicate e successivamente avviati a recupero o smaltiti a norma di legge. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, ed in particolar modo i rifiuti ferrosi prodotti dal trattamento di deferrizzazione (identificati dal CER 191202), saranno stoccati in cassoni scarrabili, prima di essere avviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati.

2.C.9 Beni materiali (patrimonio culturale, architettonico, archeologico, ecc.)

2.C.9.1 Inquadramento sui beni materiali tutelati o rilevanti

Nessun bene di tipo culturale, architettonico ed archeologico è interessato dalla realizzazione dell'opera. Nel caso in cui, nell'attività di cantiere, fossero individuati resti e reperti di tipo archeologico, verrà immediatamente informata la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

2.C.10 Popolazione e salute pubblica

2.C.10.1 Inquadramento dell'opera sulla popolazione presente e sulla salute pubblica

La realizzazione dell'intervento proposto consentirà la ripresa di un'attività imprenditoriale di notevole importanza, che comporterà una rilevante ricaduta a livello sociale ed economico anche per la comunità locale. L'investimento economico è, per la Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., molto impegnativo. Il progetto si inserisce in un'area a vocazione agricola.

2.C.10.2 Impatto dell'opera sulla popolazione e sulla salute pubblica

L'intervento in progetto consentirà di poter continuare ad effettuare l'attività di allevamento con impatti positivi sul contesto economico e determinerà l'aumento di forza lavoro dovuta alla realizzazione delle opere in progetto. Successivamente si avrà la creazione di nuovi posti di lavoro in sito ed un incremento del tessuto produttivo complessivo della zona determinato dallo sviluppo di attività connessa ad altre aziende fornitrici di servizi e di materia prima (mangime, ecc.).

L'allevamento intensivo, totalmente di natura biologica, non porterà presumibilmente ad alcun rilevante impatto negativo sulla popolazione. L'applicazione delle buone pratiche e delle migliori tecnologie disponibili comporterà una mitigazione degli impatti prodotti.

2.C.11 Inquinamento luminoso

2.C.11.1 Impatto generato dall'opera

E' previsto un impianto di illuminazione esterna dei piazzali e delle aree di transito, con proiettori dotati di lampade a LED, di caratteristiche conformi alla normativa in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso. L'illuminazione sarà limitata alle zone strettamente necessarie, tale da garantire una minima e sufficiente illuminazione per la viabilità interna, a piedi o con mezzi a motore ma a velocità estremamente ridotta (a passo d'uomo), il tutto



nel rispetto della normativa di settore. L'illuminazione esterna sarà comandata in automatico attraverso relè crepuscolari e rivelatori di presenza posti in posizioni strategiche in modo tale da garantire che l'accensione avvenga solamente in caso di presenza di persone e limitatamente al tempo strettamente necessario al transito.

2.C.12 Impatti cumulativi e sinergici

Non vi sono impatti cumulativi e sinergici da considerare, tenuto conto che nelle vicinanze non sono presenti altri allevamenti di tipo industriale.

2.C.13 Proposte per misure di mitigazione e compensazione

Non sono indicate misure specifiche di mitigazione e compensazione, oltre a quanto previsto dal progetto, così come presentato ed integrato durante il procedimento istruttorio.

2.C.14 Proposte per misure di monitoraggio

Non sono indicate specifiche misure di monitoraggio.

3 VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ E SULLA COERENZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

3.A Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

3.A.1 PAI

Il progetto risulta conforme al PAI

3.A.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il progetto risulta conforme al PTCP.

La Conferenza di Servizi ha curato ed approfondito il tema riguardante il Sistema Forestale Boschivo (ex art. 5.1 delle Nda del PTCP vigente) legato all'istanza endoprocedimentale di trasformazione del bosco con intervento compensativo. Il dubbio consisteva nel fatto se sia pienamente esaustivo e dirimente quanto disposto dalla DGR n°549/2012 della Regione Emilia-Romagna ed in virtù del fatto che proprio l'art.5.1 delle Norme di Attuazione del PTCP vigente della Provincia di Rimini non fa alcun riferimento alla suddetta DGR n°549/2012. Nella sostanza, la documentazione presentata dalla Società proponente risultava aderente ai dettami ed ai criteri di cui alla DGR in parola.

A tal proposito, dunque, è stato richiesto uno specifico parere al Servizio Pianificazione della Regione Emilia-Romagna Occorre al fine di precisare se, nel caso di completa rispondenza a quanto disposto dalla DGR n°549/2012, i vincoli normativo-cartografici, di cui all'art. 5.1 del PTCP della Provincia di Rimini, potessero di fatto essere rispettati.

Alla luce del riscontro pervenuto da parte della Regione Emilia-Romagna in data 12/10/2021 (PG/2021/157456), a firma del Dirigente Arch. Roberto Gabrielli, è stato chiarito che, tenuto conto che al comma 5 dell'art. 1 dell'allegato alla DGR 549/2012 si legge che "la trasformazione del bosco è autorizzata in conformità all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004, nel rispetto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che vi hanno dato attuazione(...)", risulta pertanto evidente che i casi di trasformazione ammessi siano solo quelli indicati dalla pianificazione regionale e provinciale vigenti.

Pertanto, a seguito di detto parere, la ditta, con integrazione volontaria del 25/11/2021 (PG/2021/181500), ha proposto una leggera modifica al progetto, poiché piccole porzioni di due capannoni del Gruppo C di progetto ricadevano all'interno delle aree sottoposte alle norme di cui all'art. 5.1 del PTCP. Al fine di eliminare completamente la problematica relativa all'edificazione in tali aree, la ditta ha pertanto proceduto con una lieve modifica progettuale consistente nella rotazione e traslazione dei capannoni. Con tale modifica l'intervento in progetto ricade interamente in zona esterna alle aree sottoposte all'art. 5.1 del PTCP.

Tenuto conto che la piccola variazione progettuale non portava a modifiche degli impatti ambientali e paesaggistico visivi, in quanto consisteva in un limitato spostamento del sedime dei fabbricati la cui disposizione rimaneva pressoché la stessa, la Conferenza di Servizi, nella seduta del 21/12/2021, ha espresso all'unanimità parere positivo in merito.

3.A.3 Strumenti Urbanistici Comunali

3.A.3.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)

Il progetto risulta conforme al PSC adottato.

3.A.3.2 Regolamento Urbanistico Comunale (RUE)

Il progetto risulta conforme al RUE adottato.

3.A.3.3 PRG

Il progetto non risulta conforme al PRG approvato per ciò che concerne la norma dell'art. 48 comma 6, che non consente altri interventi oltre la manutenzione ordinaria per gli allevamenti avicoli aziendali ed industriali, come quello in oggetto. Per questo motivo la ditta proponente ha presentato la proposta di una specifica variante urbanistica al fine di modificare il comma 6 dell'art.48 del PRG, allineandolo alle indicazioni in materia di miglioramento ambientale e di inserimento paesaggistico previste dal PSC e dal RUE adottati. Altresì, è necessario fare riferimento al PTCP per ciò che concerne il tema degli allevamenti zootecnici. Infine, occorre precisare in modo più corretto quanto disposto dal comma 5 dell'art.48, chiarendo opportunamente i casi di applicazione del limite dei 200 mq di Sc (Superficie coperta).

3.A.3.4 Altri Piani

Il progetto risulta conforme a tutti i Piani regionali di settore.

3.A.4 Sintesi della Valutazione

La Conferenza di Servizi, all'unanimità, ritiene condivisibili le conclusioni espresse dallo Studio di Impatto Ambientale relativamente alla conformità del progetto rispetto alla pianificazione territoriale ed urbanistica del progetto presentato. Si prende atto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Maiolo, che la Conferenza ha acquisito, in merito all'assenso alla proposta di variante al PRG vigente e pertanto il PAUR costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Maiolo (RN).

3.B Valutazione Ambientale e Territoriale

Il progetto risulta compatibile rispetto ai Piani vigenti, ad esclusione del PRG vigente del Comune di Maiolo. Pertanto, la ditta ha presentato nel corso dell'istruttoria di VIA-PAUR una specifica proposta di variante urbanistica.

Il Comune di Maiolo, con nota PG/2021/195152 del 20/12/2021, ha rilasciato parere favorevole relativamente alla variante al PRG (Delibera di Consiglio Comunale n.30 assunta in data 17/12/2021), costituita dalla modifica all'art.48 comma 6, che non consente interventi oltre alla manutenzione ordinaria per gli allevamenti avicoli aziendali ed industriali, come quello in oggetto, ed all'art.48 comma 5, stabilendo il limite dei 200 mq di Sc per servizi agricoli solo nel caso di incremento di SUL esistente. La Provincia di Rimini, con Decreto n.18 del 02-02-2022, trasmesso con nota PG/nota acquisita agli atti PG/2022/18823 del 04/02/2022, ha rilasciato parere favorevole relativamente alla variante al PRG, costituita dalla modifica all'art.48 comma 6, che non consente interventi oltre alla manutenzione ordinaria per gli allevamenti avicoli aziendali ed industriali, come quello in oggetto, ed all'art.48 comma 5, stabilendo il limite dei 200 mq di Sc per servizi agricoli solo nel caso di incremento di SUL esistente.

La valutazione ambientale, all'unanimità, è stata giudicata positivamente dalla Conferenza di Servizi, soprattutto tenendo conto delle modifiche e dei miglioramenti apportati al progetto in sede di istruttoria.

Nel Capitolo successivo vengono espresse alcune considerazioni in merito ai monitoraggi post operam e ad alcuni elementi prescrittivi ai fini della realizzazione e della gestione dell'allevamento in oggetto.

4 PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

4.A Provvedimento di VIA

4.A.1 Valutazioni progettuali

La Conferenza di Servizi, valutata approfonditamente l'intera documentazione presentata dalla ditta proponente e tenuto conto delle diverse modifiche apportate al progetto nel corso dell'iter istruttorio, considera il progetto adeguato e sostenibile rispetto all'area in esame ed all'ambiente circostante. In particolar modo,

4.A.2 Valutazioni ambientali

4.A.2.1 Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente, soprattutto in considerazione del carattere biologico dell'allevamento, i cui impatti risultano essere oggettivamente sensibilmente più bassi di un allevamento di tipo convenzionale. In ogni caso, la Conferenza di Servizi, all'unanimità, ritiene che, tenuto conto della rilevanza e della consistenza del progetto presentato e dell'area in cui esso insiste, entro due anni dalla data messa a regime dell'allevamento in progetto, la ditta proponente predisponga e realizzi due campagne di monitoraggio dell'impatto odorigeno dell'allevamento, da svolgersi nella stagione estiva e nella stagione invernale, con impianto totalmente in attività.

4.A.2.2 Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente.

4.A.2.3 Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente.

4.A.2.4 Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull'ecosistema

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente.

4.A.2.5 Valutazione dell'impatto sul paesaggio

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente. In ogni caso, vista la creazione ed il potenziamento della rete ecologica esistente, è opportuno che, in tutte le fasi di gestione dell'allevamento biologico, nell'intera area di competenza della ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl venga garantita la massima cura ed un'idonea manutenzione delle specie arboree ed arbustive di cui al Piano di inserimento paesaggistico presentato;

4.A.2.6 Valutazione dell'impatto acustico

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente. In ogni caso, è opportuno che, entro un anno dalla data di messa a regime dell'allevamento in progetto, sia predisposta e realizzata una campagna di monitoraggio, con impianto pienamente in attività, relativa all'impatto acustico, tenendo conto di tutti i ricettori individuati dallo Studio di impatto acustico già trasmesso agli Enti competenti in sede di procedimento di VIA-PAUR.

4.A.2.7 Valutazione dell'impatto da vibrazioni

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente.

4.A.2.8 Valutazione dell'impatto da radiazioni

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente.

4.A.2.9 Valutazione sul consumo di energia

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente. In ogni caso, al fine di rendere maggiormente autonomo e sostenibile l'intero progetto dal punto di vista energetico, è opportuno che, contestualmente alla trasmissione del progetto definitivo/esecutivo per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte della Provincia di Rimini e del Permesso di costruire da parte del Comune di Maiolo, il quale potrà confermare formalmente, a valle della suddetta autorizzazione sismica, il parere positivo già rilasciato con atto n°3858 del 20/12/2021, la ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl presenti il progetto di un impianto fotovoltaico in aderenza alle coperture dei capannoni, con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino poco riflettenti, con potenza tale da garantire un adeguato autoconsumo per l'intero impianto, la cui effettiva realizzazione viene subordinata al relativo e successivo parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

4.A.2.10 Valutazione sulla produzione di rifiuti

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente. In ogni caso, la ditta, prima dell'inizio delle attività di cantiere, dovrà trasmettere ad ARPAE la comunicazione di campagna con impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti inerti, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e s.m., con le informazioni integrative rispetto alla documentazione già presentata, soprattutto in merito alla natura ed ai quantitativi dei rifiuti trattati ed alle specifiche caratteristiche dell'impianto che verrà utilizzato.

4.A.2.11 Valutazione dell'impatto sui beni materiali

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente.

4.A.2.12 Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente. Si rimanda alle considerazioni su impatto acustico ed impatto atmosferico ed alle relative prescrizioni al fine di effettuare delle idonee campagne di controllo e monitoraggio. Inoltre, è opportuno che, entro due anni dalla messa a regime dell'allevamento in esame, la ditta proponente presenti al Comune di Maiolo ed alla Provincia di Rimini un idoneo progetto di educazione ambientale/alimentare, che possa portare alla conoscenza delle attività di gestione dell'allevamento biologico da parte di scuole, associazioni e soggetti interessati.

4.A.2.13 Valutazione dell'impatto da inquinamento luminoso

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente.

4.A.2.14 Valutazione degli impatti cumulativi e sinergici

Si ritengono condivisibili le valutazioni espresse dalla ditta proponente.

4.A.2.15 Valutazione delle mitigazioni e compensazioni

La Conferenza di Servizi, all'unanimità, ritiene valide le mitigazioni e le compensazioni proposte dal proponente.

4.A.2.16 Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali

Si rimanda alle valutazioni espresse per impatto atmosferico ed impatto acustico.

4.B Altri ATTI allegati al PAUR

4.B.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

ARPAE rilascerà immediatamente a seguito della chiusura della presente Conferenza di Servizi, sulla base di quanto condiviso durante la seduta stessa, l'AIA, avendo anticipato la bozza di tale atto nella quale sono contenute prescrizioni che sono state lette e condivise. Tale atto verrà rilasciato tempestivamente dal SAC Rimini di ARPAE ed allegato alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.B.2 Concessione di derivazione acqua pubblica

Il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini ha rilasciato l'atto DET-AMB-2022-333 del 26/01/2022, avente per oggetto la "Concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso "zootecnico" con procedura ordinaria ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale n.41/2001 in loc. Cavallara del Comune di Maiolo (RN). Procedimento RN20A0015". In sede della presente seduta della Conferenza di Servizi è stata data lettura delle valutazioni e relative prescrizioni. Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.B.3 Permesso di Costruire

Il Comune di Maiolo, con nota PG/2021/195152 del 20/12/2021, ha trasmesso atto n°3858 del 20/12/2021 relativamente al parere favorevole rilasciato in merito al permesso di costruire di cui alla pratica comunale n°2/2020.

In sede della presente seduta Conferenza di Servizi è stata data lettura delle valutazioni e relative prescrizioni. Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR. E' importante sottolineare che, tenuto conto del fatto che in data 22/07/2020 (PG/2020/105478), la ditta proponente, ai sensi dell'art.15, comma 3bis, della LR n.4/2018, ha formalmente richiesto che il PAUR subordinasse la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica, il Comune di Maiolo e la Provincia di Rimini (autorità competente per autorizzazione sismica) dovranno acquisire la documentazione necessaria con il progetto esecutivo dell'opera, a valle dell'emanazione del PAUR stesso, e ciò comporterà l'emanazione, da parte dello stesso Comune di Maiolo, del formale Permesso di Costruire, il cui assenso è stato già espresso con la suddetta nota del 20/12/2021.

4.B.4 VINCA

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, con nota PG/202/108622 del 28/07/2020, ha rilasciato parere favorevole relativamente alla Valutazione di Incidenza. Tale atto, a seguito dall'entrata in vigore della LR n.4/2021, che ha stabilito la competenza in materia di VINCA, a partire dal 04/06/2021, al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, è stato condiviso e confermato in Conferenza di Servizi.

In sede della presente seduta della Conferenza di Servizi è stata data lettura delle valutazioni e relative prescrizioni. La VINCA verrà allegata alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.B.5 Variante Urbanistica al PRG del Comune di Maiolo

Il Comune di Maiolo, con nota PG/2021/195152 del 20/12/2021, ha rilasciato parere favorevole relativamente alla variante al PRG (Delibera di Consiglio Comunale n.30 assunta in data 17/12/2021), costituita dalla modifica all'art.48 comma 6, che non consente interventi oltre alla manutenzione ordinaria per gli allevamenti avicoli aziendali ed industriali, come quello in oggetto, ed all'art.48 comma 5, stabilendo il limite dei 200 mq di Sc per servizi agricoli solo nel caso di incremento di SUL esistente.

In sede della presente seduta della Conferenza di Servizi è stata data lettura delle valutazioni e relative prescrizioni. Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.B.6 VAS/Val.S.A.T.

La Provincia di Rimini, con Decreto n.18 del 02-02-2022, trasmesso con nota PG/nota acquisita agli atti PG/2022/18823 del 04/02/2022, ha rilasciato parere favorevole relativamente alla variante al PRG, costituita dalla modifica dell'art.48 comma 6, che non consente interventi oltre alla manutenzione ordinaria per gli allevamenti avicoli aziendali ed industriali, come quello in oggetto, e dell'art.48 comma 5, stabilendo il limite dei 200 mq di Sc per servizi agricoli solo nel caso di incremento di SUL esistente.

In sede della presente seduta della Conferenza di Servizi è stata data lettura delle valutazioni e relative prescrizioni. Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.B.7 Autorizzazione Paesaggistica - Vincolo Idrogeologico - Autorizzazione trasformazione boschiva

L'Unione di Comune Valmarecchia, con atto PG/2022/194754 del 20/12/2021, ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica n.53/2021 del 20/12/2021, integrata con l'Autorizzazione alla trasformazione boschiva ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 21/2011 e l'Autorizzazione n.33/2021 del 20/12/2021 per il Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D. 30/12/1923, n.3267 e della DGR 1117/2000 Emilia-Romagna.

In sede della presente seduta della Conferenza di Servizi è stata data lettura delle valutazioni e relative prescrizioni. Tale nota integrativa verrà allegata alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

Il PAUR subordina l'esecuzione dei lavori al rispetto di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi contenuti negli atti ad esso allegati.

5 CONCLUSIONI

Al termine delle valutazioni contenute nel presente verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria, indetta al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende il Provvedimento di VIA e tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto denominato **“RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE”**, presentato dalla ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/2018, convocata la prima riunione per il giorno 21/12/2021 e conclusa il giorno 04/03/2022, la Conferenza di Servizi, all’unanimità, ritiene che il progetto di cui all’oggetto, sito in Comune di Maiolo (RN), sia nel complesso ambientalmente compatibile e realizzabile in quanto:

- Il progetto presentato è conforme alla pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale ed alla pianificazione di settore;
- il progetto, che prevede la ristrutturazione e la riattivazione di un allevamento avicolo attualmente inattivo, consentirà la riqualificazione territoriale dell’area in esame, attualmente in stato di abbandono;
- La piena adeguatezza dell’allevamento biologico in progetto con le BAT (migliori tecnologie disponibili), le scelte progettuali, gli interventi di compensazione e mitigazione previsti (soprattutto in tema di impatto paesaggistico, acustico ed atmosferico) portano ad un giudizio complessivamente positivo sull’opera in esame;
- Le diverse modifiche presentate dalla ditta proponente nel corso dell’istruttoria, anche e soprattutto in seguito agli approfondimenti condotti in sede di Conferenza di Servizi, ha sensibilmente ottimizzato e migliorato il progetto presentato inizialmente con l’istanza di VIA-PAUR, specialmente per ciò che concerne la potenzialità dell’impianto (che è passata da 512.000 capi a 217.600 capi), la natura dello stesso (da allevamento convenzionale/biologico ad allevamento totalmente biologico), il posizionamento dei capannoni (completa fuoriuscita degli stessi dalle aree boscate esistenti nell’area in esame), la mancata ricostruzione del capannone n.17, situato in riva sinistra del Rio Maggio per il quale era prevista la ristrutturazione con destinazione di progetto a deposito/magazzino (Capannone 11 nella Planimetria Stato Attuale – Capannone 17 nella Planimetria Stato di Progetto - Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini del 23/09/2020 - Pratica 147) con conseguente riqualificazione vegetazionale e paesaggistica della relativa area di sedime e delle aree circostanti;
- La Provincia di Rimini si è espressa positivamente sulla variante e sulla valutazione ambientale di tale variante con Decreto n.18 del 02-02-2022;
- Il Comune di Maiolo ha espresso il proprio assenso con Delibera di Consiglio n.30 del 17/12/2021.

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico, visti gli assensi dell’Ente tutorio (Comune di Maiolo) del PRG da variare ed il parere positivo espresso da parte della Provincia di Rimini, in merito alla compatibilità della stessa variante rispetto al PTCP vigente, costituirà variante al suddetto Piano, come da documentazione depositata agli atti e come da Delibera di Consiglio Comunale n°30 del 17/12/2021.

Oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nello Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni documentali presentate nel corso del procedimento istruttorio, sinteticamente riportate nell’ambito del presente verbale, la Conferenza di Servizi, all’unanimità, ritiene necessario che la ditta proponente ottemperi alle prescrizioni progettuali e gestionali di

seguito elencate. Inoltre, la CdS stabilisce, all'unanimità, al fine di garantire un idoneo monitoraggio dei potenziali impatti negativi del progetto, che la fase di esercizio sia affiancata da un'adeguata fase di monitoraggio e, pertanto, che la ditta proponente Società Agricola Biologica Fileni Srl garantisca il rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali, che costituiscono le condizioni ambientali del Provvedimento di VIA:

- 1 Prima dell'inizio delle attività di cantiere, dovrà essere trasmessa ad ARPAE la comunicazione di campagna con impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti inerti, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e s.m., con le informazioni integrative rispetto alla documentazione già presentata, soprattutto in merito alla natura ed ai quantitativi dei rifiuti trattati ed alle specifiche caratteristiche dell'impianto che verrà utilizzato;
- 2 Dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, al Comune di Maiolo ed al SAC Rimini di ARPAE la data di conclusione dei lavori del cantiere del progetto in esame;
- 3 La data di messa a regime dell'impianto di allevamento dovrà essere preliminarmente e formalmente comunicata al Comune di Maiolo, AUSL ed ARPAE;
- 4 Entro un anno dalla data di messa a regime dell'allevamento in progetto, di cui al punto precedente, dovrà essere predisposta e realizzata una campagna di monitoraggio, con impianto pienamente in attività, relativa all'impatto acustico, tenendo conto di tutti i ricettori individuati dallo Studio di impatto acustico già trasmesso agli Enti competenti in sede di procedimento di VIA-PAUR. L'esito di tale campagna dovrà essere formalmente comunicato al Comune di Maiolo e ad ARPAE;
- 5 Entro due anni dalla data messa a regime dell'allevamento in progetto, dovranno essere predisposte e realizzate due campagne di monitoraggio dell'impatto odorigeno dell'allevamento, da svolgersi nella stagione estiva e nella stagione invernale, con impianto totalmente in attività. Gli esiti di tali campagne dovranno essere formalmente comunicati al Comune di Maiolo e ad ARPAE;
- 6 Contestualmente alla trasmissione del progetto definitivo/esecutivo per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte della Provincia di Rimini e del Permesso di costruire da parte del Comune di Maiolo, il quale potrà confermare formalmente, a valle della suddetta autorizzazione sismica, il parere positivo già rilasciato con atto n°3858 del 20/12/2021, la ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl dovrà presentare il progetto di un impianto fotovoltaico in aderenza alle coperture dei capannoni, con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino poco riflettenti, con potenza tale da garantire un adeguato autoconsumo per l'intero impianto, la cui effettiva realizzazione viene subordinata al relativo e successivo parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Tale progetto dovrà essere trasmesso ad Arpae, Comune di Maiolo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- 7 L'intera area di competenza della ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl dovrà essere gestita garantendo la massima cura e manutenzione delle specie arboree ed arbustive di cui al Piano di inserimento paesaggistico presentato;

- 8 Entro due anni dalla messa a regime dell'allevamento in esame, dovrà essere presentato al Comune di Maiolo ed alla Provincia di Rimini un idoneo progetto di educazione ambientale/alimentare, che possa portare alla conoscenza delle attività di gestione dell'allevamento biologico da parte di scuole, associazioni e soggetti interessati.

La verifica di ottemperanza per le prescrizioni n.1-2-3-4-5-6 del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportate nelle singole prescrizioni, spetta al SAC Rimini di ARPAE.

La verifica di ottemperanza per le prescrizioni n.7-8 del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportate nelle singole prescrizioni, spetta al Comune di Maiolo.

Al fine dell'ottemperanza delle prescrizioni, si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto dell'art.28, comma 3, del D.Lgs. 152/06. Nel caso in cui gli Enti preposti verificano la non ottemperanza di prescrizioni del Provvedimento di VIA, essi dovranno comunicarlo tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, che procederà come previsto dall'art.29 del D.Lgs. 152/06 in termini di diffida e sanzioni.


La ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl è tenuta al pieno rispetto di tutte le prescrizioni vincolanti contenute nel Provvedimento di VIA e delle Autorizzazioni che saranno allegate alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR, che avverrà successivamente alla conclusione della presente Conferenza di Servizi. La verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute negli atti allegati alla DGR, ai sensi della normativa vigente, spetta all'Ente che ha rilasciato l'atto.

Si fa presente che le valutazioni e le prescrizioni degli atti necessari alla realizzazione del progetto comprese nel PAUR sono state discusse e condivise dai partecipanti della Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 04.03.2022

Il proponente non ha evidenziato osservazioni in merito.

Si precisa che nel caso di modifiche gestionali o modifiche dell'opera, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dovrà essere attivato solo nel caso in cui queste possano determinare impatti negativi e significativi sull'ambiente.

Il presente verbale è sottoscritto, con apposizione di firma autografa o con firma digitale, come specificato nell'elenco sottostante, dai rappresentanti unici opportunamente delegati degli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 04.03.2022, svolta in modalità telematica, come di seguito riportato, che, all'unanimità, hanno espresso, in conclusione di Conferenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto in relazione agli atti o pareri comunque denominati ed alla variante agli strumenti urbanistici comunali riportati nel presente verbale.


Amministrazione	Rappresentante delegato
Regione Emilia-Romagna	Dott. Stefano Renato de Donato (firma autografa) 
ARPAE	Dott. Stefano Renato de Donato (firma autografa) 
Comune di Maiolo	Sindaco Marcello Fattori (firma digitale)
Provincia di Rimini	---

Unione di Comuni Valmarecchia	Dott. Alessandro Merli (firma autografa) 
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna	---
AUSL	---
Vigili del Fuoco	---
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	---
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po	---

L'atto, firmato dai Rappresentanti degli Enti sopraelencati, sarà depositato presso la Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 08/03/2022.0239117.E





ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1087 del 04/03/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Societa Agricola Biologica Fileni S.r.l. - Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ricompresa nel procedimento di PAUR per l'installazione sita in Comune di Maiolo (RN), Loc. Cavallara, rientrante fra le attività di "Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame" (punto 6.6 lettera a) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1162 del 04/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro MARZO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Societa Agricola Biologica Fileni S.r.l.

Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ricompresa nel procedimento di PAUR per l'installazione sita in Comune di Maiolo (RN), Loc. Cavallara, rientrante fra le attività di "Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame" (punto 6.6 lettera a) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTE le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli: n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche

disponibili”, n° 29-ter “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-quater “Procedura Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” en° 29-octies “Rinnovo e riesame”;

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

RICHIAMATE altresì:

- la V[^] Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che, per il settore di attività oggetto della presente autorizzazione, sono in vigore:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
- il REF "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" pubblicato dalla Commissione Europea nel Luglio 2018;
- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata unitamente all'istanza di attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale in data 13/01/2020 (Prot. Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/16227), caricata sul Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., da parte della ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. con sede legale in Località Cerrete Collicelli n.8, Comune di Cingoli (MC), in data 20/01/2022 (Prot. ARPAE n. PG/2022/8528 - Prot. Portale n. 130/2022), e relativa alla gestione dell'impianto avicolo di cui al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis sito in Comune di Maiolo (RN), Loc. Cavallara, da destinare all'allevamento di polli da carne con sistema di allevamento biologico e le seguenti capacità massime:

Categoria di capi allevati	Superficie Unitaria di Stabulazione (m ² /capo)	Superficie Utile di Allevamento (m ²)	Capienza massima (n. capi)	Peso vivo medio per capo (kg)	Potenzialità massima (t)
Pollo da carne - Ranger	0,147	25.600	174.080	1,34	233,3
Pollo da carne - Ross 308	0,182		140.800	1,74	245
Pollo da carne - Rusticanello	0,122		217.600	1,1	239,4

EVIDENZIATO che il procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stato istruito dall'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE-SAC, in forza della L.R. n. 13/2015;

TENUTO CONTO che il procedimento di AIA è in capo ad ARPAE-SAC in forza della L.R. 13/2015;

DATO ATTO che l'iter istruttorio relativo alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale è esplicitato nella delibera della Regione Emilia-Romagna di approvazione del Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR);

DATO ATTO che la documentazione consegnata dal Proponente nel corso del procedimento è pubblicata sul sito web della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia.romagna.it/viavas> ed è conservata agli atti del SAC di Arpae Rimini;

CONSIDERATO che la Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. sede legale in Località Cerrete Collicelli n. 8, Comune di Cingoli (MC), ha presentato l'istanza di avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale e di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e alla gestione del progetto "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione, con diminuzione di altezze e volumi, di allevamento avicolo convenzionale esistente" sito in Comune di

Maiolo (RN), Loc. Cavallara, relativo in particolare alla demolizione dei fabbricati di allevamento esistenti, alla ricostruzione di n. 16 nuovi capannoni ad un piano per l'allevamento di polli da carne con sistema di allevamento biologico e alla realizzazione di tutte le opere accessorie e di sistemazione generale delle aree esterne (capannone ad uso magazzino-deposito, locali ufficio e servizi, pesa, cabine elettriche, vasca accumulo acqua, zone silos, strade e piazzali di servizio, archi di disinfezione, impianti, mitigazioni e compensazioni paesaggistiche con piantumazione di specie arboree ed arbustive ecc.);

VISTI gli esiti delle sedute delle Conferenza di Servizi indette per l'esame congiunto della Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto proposto e per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale tenutesi in data 19/03/2019, 30/07/2021, 21/12/2021 e 04/03/2022;

VISTO il Rapporto Istruttorio del Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, trasmesso con nota interna prot. n. PG/2022/17830 del 03/02/2022, che ricomprende anche il parere favorevole sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

CONSIDERATO che in data 24/02/2022, con nota Prot. n. PG/2022/30693, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso al Gestore della ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. lo schema del provvedimento di AIA per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

RILEVATO che la ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. ha presentato, in data 02/03/2022 (Prot. ARPAE n. PG/2022/35064), osservazioni allo schema del provvedimento di AIA trasmesso con nota Prot. ARPAE n. PG/2022/30693 del 24/02/2022, relative prevalentemente alla correzione di refusi e/o errori materiali e, pertanto, giudicate ammissibili;

PRECISATO che per il rilascio dell'AIA è stata esaminato e valutato quanto previsto dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" e, pertanto, l'AIA rilasciata con il presente provvedimento non dovrà essere sottoposta a riesame in relazione alla pubblicazione della decisione di cui sopra;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi, nella seduta conclusiva del 04/03/2022, ha approvato le decisioni in merito alle osservazioni del Proponente, conservate agli atti di Arpae;

PRECISATO che l'Allegato A "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" al presente atto è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni della Conferenza di Servizi;

PRECISATO che, in merito alla Direttiva 2010/75/UE ed a quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 245 del 16/03/2015 e dal D.M. n. 273/2014 "Decreto recante le modalità di redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152", la ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. ha presentato nella domanda di AIA gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (svolta secondo le modalità di cui al D.M. n. 272/2014);

VISTE le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

TENUTO CONTO che in sede di richiesta di rilascio la ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. ha calcolato le spese istruttorie, pari a € 1.800,00, e che l'istruttoria svolta ha confermato tale importo;

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARPAE n°PG/2022/36310 del 04/03/2022 – Identificativo n° 01191492304357 del 02/03/2022);

PRECISATO che in data 09/02/2022, mediante la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia prot. n. PR_MCUTG_Ingresso_0068791_20211126 per la ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

PRECISATO che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizi, di provvedere al rilascio dell'AIA per lo stabilimento in questione così come approvato e riportato nel Rapporto Ambientale firmato in data 04/03/2022;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DISPONE

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Giovanni Fileni in qualità di legale rappresentante della ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., con sede legale in Località Cerrete Collicelli n. 8, Comune di Cingoli (MC) ed allevamento avicolo sito in Comune di Maiolo (RN), Loc. Cavallara, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

2. di **approvare** le “Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” e il “Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto” nel testo che risulta dall'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato A alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni allo schema del provvedimento di AIA presentate dal gestore con nota Prot. n. PG/2022/35064 del 02/03/2022;
4. di stabilire, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 4.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 4.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 4.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'Autorità Competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 4.4. qualora l'Autorità Competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto;
 - 4.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
5. di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 5.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A “Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”;
 - 5.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ad ARPAE territorialmente competente utilizzando il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere



alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultano sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 5.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 5.4. il gestore dovrà informare comunque l'ARPAE di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
6. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
7. di stabilire che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indica nell'Allegato A "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
8. di precisare che ARPAE esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
9. di stabilire che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad ARPAE le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
10. di precisare che ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'a o e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
11. di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata all'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale entro la quale il presente atto è ricompreso;
12. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
13. di fare salvi:
- i diritti di terzi;



- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
14. di inviare la presente autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA per il seguito di competenza, in quanto atto da ricomprendersi nella Deliberazione di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'istanza presentata dalla ditta Società Agricola Biologica Fileni S.r.l.;
 15. di stabilire che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul Portale IPPC della REGIONE Emilia-Romagna.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A: "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

r_emi.ro.Giunta - Prot. 08/03/2022.0239117.F

**CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.r.l.**

UNITÀ PRODUTTIVA Loc. Cavallara 47862 Maiolo (RN)

- Sede legale in Comune di Cingoli (MC), in Loc. Cerrete Collicelli n. 8
- Attività di allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti (punto 6.6 lettera a, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A SEZIONE INFORMATIVA	3
A1 DEFINIZIONI	3
A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITuite	3
A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO	3
A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA	4
A5 ITER ISTRUTTORIO	4
B SEZIONE FINANZIARIA	5
B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE	5
C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	6
C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO	6
C1.1 Inquadramento ambientale e territoriale	6
C1.1.1 Mappe di inquadramento territoriale	6
C1.1.2 Inquadramento sismico	6
C1.1.3 Inquadramento geologico e geomorfologico	7
C1.1.4 Inquadramento idrografico ed idrogeologico	7
C1.1.5 Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale e urbanistica	7
C1.1.5 Pianificazione comunale	11
C1.1.6 Pianificazione di settore	13
C1.1.7 Zone sottoposte a particolari tutele	19
C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO	20
C2 VALUTAZIONE DEL GESTORE: IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTA DEL GESTORE	24
C2.1 IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE	24
C2.1.1 Emissioni in atmosfera	24
C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici	25
C2.1.3 Rifiuti e Sottoprodotti di Origine Animale	27
C2.1.4 Gestione degli effluenti	28
C2.1.5 Emissioni sonore	29
C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee	30
C2.1.7 Energia	31
C2.1.8 Materie prime	32
C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti	33
C2.1.10 Confronto con le migliori tecniche disponibili	34
C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE	34
C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE	34
C3.1 Confronto con le BAT	35
C.3.1.1 Valutazioni aggiuntive in merito all'applicazione delle BATC	54
C.3.1.2 Valutazioni in merito alle emissioni diffuse	54
C.3.1.3 Valutazioni aggiuntive in merito alle emissioni diffuse di ammoniaca	54
C. 3.1.4 Piano di Monitoraggio e Controllo e raccomandazioni	55
C. 3.1.5 Valutazioni conclusive	55

D PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO	56
D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE	56
D2.1 Finalità	56
D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica	56
D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo	57
D.2.3.1 Altre prescrizioni: (cessione a terzi degli effluenti)	58
D2.4 Emissioni in atmosfera	58
D.2.4.1 Emissioni diffuse e convogliate	59
D2.5 Scarichi e prelievo idrico	62
D.2.5.1 Scarichi	62
D.2.5.2 Prelievi idrici	64
D2.6 Emissione nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee	64
D2.7 Emissioni sonore	64
D2.8 Gestione dei rifiuti	64
D2.9 Gestione effluenti	65
D2.10 Energia (se applicabile come descritto al paragrafo C.3.1.4)	65
D2.11 Sicurezza, prevenzione degli incidenti	65
D2.12 Preparazione all'emergenza	65
D.2.14 Sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione	65
D2.15 Altre condizioni	66
D.2.15.1 Formazione del personale	66
D.2.15.2 Localizzazione e gestione delle materie prime	66
D.2.15.3 Alimentazione degli animali	66
D.2.15.4 Altre condizioni	66
D.2.15.5 Controlli programmati a carico del Gestore	66
D2.16 Tabella riassuntiva scadenze	66
D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE	67
D3.1 Attività di Monitoraggio e Controllo a cura dell'Azienda	67
D3.1.1 Monitoraggio e Controllo di materie prime e prodotti finiti	67
D3.1.2 Monitoraggio e Controllo consumi idrici	68
D3.1.3 Monitoraggio e Controllo consumi energetici e consumo di combustibili	68
D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni diffuse (rif. BAT 23, 24, 25)	68
D3.1.5 Monitoraggio emissioni convogliate	69
D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici	70
D3.1.7 Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore	70
D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Rifiuti	70
D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee	70
D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Parametri di processo	71
D3.1.11 Monitoraggio e Controllo Gestione Effluenti zootecnici	72
D3.2 Criteri generali per il monitoraggio	72
D3.3 Indicatori di prestazione	72
D3.4 Attività a carico dell'Ente di Controllo	73
D4 RACCOMANDAZIONI	73

A SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE e D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative (ARPAE - SAC di Rimini).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Giovanni Fileni - Società Agricola Biologica FILENI Srl).

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Denominazione: Società Agricola Biologica Fileni S.r.l.

Sede Legale: Loc Cerrete Collicelli n. 8, Comune di Cingoli (MC)

Sede Allevamento: Loc. Cavallara, Maiolo (RN)

Attività: Allevamento intensivo di pollame più di 40.000 posti (punto 6.6 lettera a, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Tipologia specie allevata: Polli da carne

Gestore: Fileni Giovanni

PEC: agrifil@pec.fileni.it

Per tutto quanto concerne le informazioni descrittive dell'azienda non espressamente riportate nel presente atto, si fa riferimento alla relazione tecnica, alle planimetrie ed alle integrazioni fornite dall'Azienda nella domanda di Riesame di AIA.

Con la presente AIA vengono sostituite le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Allegato 3A, Planimetria Emissioni in atmosfera Porz. A e B, Rev. Febbraio 2022;
- Allegato 3A, Planimetria Emissioni in atmosfera Porz. C, Rev. Febbraio 2022;
- Allegato 3B, Planimetria Reti Idriche e Scarichi Globale, Rev. Febbraio 2022;
- Allegato 3B, Planimetria Reti Idriche e Scarichi Porz. A e B, Febbraio 2022;
- Allegato 3B, Planimetria Reti Idriche e Scarichi Porz. C, Febbraio 2022;
- Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. A e B, Rev. Febbraio 2022;
- Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. C, Rev. Febbraio 2022;
- Allegato 3E, Planimetria Inseidamento Globale, Febbraio 2022;
- Allegato 3E, Planimetria Inseidamento con indicazione delle aree aperte destinate all'allevamento biologico, Febbraio 2022;
- Tavola A7 Schema Fognature - Planimetria Generale, Rev. Ottobre 2021;
- Tavola A7.1, Schema Fognature - Sviluppo Blocco A - B - C, Ottobre 2021;
- Tavola A7.2, Schema Fognatura - Particolare Smaltimento Reflui dei Servizi Igienici, Rev. Febbraio 2021;

- Planimetria Insediamento con Indicazione delle Aree Aperte Destinate All'allevamento Biologico, Rev. Settembre 2020;
- Tavola I.1b, Planimetria impianto elettrico, Rev. Settembre 2020
- Tavola I.3b, Schema funzionale centrale idrica, Rev. Settembre 2020

A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA

L'installazione è in possesso dei seguenti atti autorizzativi:

Settore	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione	Numero e data autorizzazione/concessione
Concessione per la derivazione di acque sotterranee da due pozzi ad uso "zootecnico-promiscuo agricolo"	ARPAE - SAC Rimini Unità Gestione Demanio Idrico	DET-AMB-2022-333 del 26/01/2022

A5 ITER ISTRUTTORIO

L'iter istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale è esplicitato nella delibera della Regione Emilia-Romagna di approvazione del Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR).

La ditta richiede di essere autorizzata ad allevare un numero di capi pari al numero massimo di posti disponibili in allevamento; la consistenza zootecnica è espressa nella seguente tabella.

Codice Capannone	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Capacità massima (N° posti)	Peso Vivo (t/ciclo)	Superficie Utile di Allevamento (SUA - m ²)
1-16	Polli da carne - Ranger	Lettiera a terra	174.080	233,3	25.600
	Pollo da carne - Ross		140.800	245	
	Pollo da carne - Rusticanello		217.600	239,4	



B SEZIONE FINANZIARIA

B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

Il Gestore ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria pari ad € 1.800 così come previsto dal D.M. 24/04/2008.

C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

C1.1 Inquadramento ambientale e territoriale

C1.1.1 Mappe di inquadramento territoriale

L'area su cui insiste il centro zootecnico si trova in:

- Loc. Cavallara;
- Comune di Maiolo;
- Provincia di Rimini (RN).

Le coordinate geografiche del sito oggetto d'intervento (baricentro centro zootecnico) sono:

- Latitudine: 44°28'37" N- Longitudine: 12°05'49"E.


Il sito è ricompreso nella Carta Tecnica Regionale della Regione Emilia-Romagna nella:

- Tavola n. 266 NE "Mercato Saraceno" in scala 1:25000;
- Sezione n. 266080 "Talamello" in scala 1:10000;
- Elemento n. 266082 "Campiano" in scala 1:5000.

Catastalmente è individuata al Catasto Terreni del Comune di Maiolo:

- Foglio n. 1;
- Particelle n. 92, 106, 97, 109, 93 ed altre.
- Foglio n. 2;
- Particelle n. 150, 162 ed altre.

Fig.1: Stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000



C1.1.2 Inquadramento sismico

Dal punto di vista sismico, l'area in esame è classificata dalla normativa sismica come "Zona sismica 2". Dalla "Relazione geologica" appositamente predisposta per la realizzazione dell'intervento, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, si evince che:

- il sottosuolo appartiene alla categoria B o C;
- le condizioni topografiche ricomprendono il sito nella categoria T1;
- il sito risulta stabile nei confronti della liquefazione.


C1.1.3 Inquadramento geologico e geomorfologico

I terreni affioranti nell'area in esame sono costituiti dai depositi quaternari di versante argillosi ed aree con substrato formazionale (Formazione delle Argille Azzurre) pressoché affiorante. Nelle aree di fondovalle sono presenti depositi alluvionali ghiaiosi.

La morfologia della zona è caratterizzata da versanti con terreni argillosi e zone pianeggianti nelle aree vicino al Fiume Marecchia.

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta Geologica allegata al progetto.

Fig.2: Stralcio della Carta geologica



C1.1.4 Inquadramento idrografico ed idrogeologico

L'area ricade all'interno del bacino del Fiume Marecchia. L'idrografia della zona è caratterizzata dalla presenza del Fiume Marecchia che scorre a nord dell'area d'intervento e dal Fosso Carcanello, affluente in sinistra del Rio Maggio che scorrono ad ovest.


Nelle aree di intervento non è segnalata la presenza di una falda acquifera.

C1.1.5 Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale e urbanistica

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR2020)

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) della Regione Emilia-Romagna (<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettromog/temi/pair2020>) è stato approvato con deliberazione n. 115 dell'11/04/2017 dall'Assemblea Legislativa regionale ed è entrato in vigore il 21/04/2017. La zonizzazione del territorio ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria regionale, approvata con DGR 2001/2011, e successivamente modificata con D.G.R. N. 1998 del 23 dicembre 2013, individua un agglomerato relativo a Bologna ed ai comuni limitrofi, e tre macroaree di qualità dell'aria (Appennino, Pianura Est, Pianura Ovest).

Fig.3: Posizionamento dell'impianto rispetto alla zonizzazione del territorio dell'Emilia-Romagna (D.Lgs. 155/2010)



L'impianto è situato nella zona con codice IT0891 (Appennino) che ricade secondo il piano nelle "Aree senza superamento" dei valori limite di PM₁₀ e NO₂.


PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale in data 23/10/2008.

La variante al PTCP comprensiva dell'estensione del PTCP 2007 al territorio dell'Alta Valmarecchia, del recepimento delle disposizioni vigenti in tema di tutela delle acque e della carta forestale aggiornata per tutto il territorio provinciale è stata approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 12 in data 23/04/2013.

Dall'esame della "Tavola A – Assetto evolutivo del sistema provinciale" del PTCP si rileva che l'allevamento attuale è esterno alle "Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/05 (retino a righe oblique di colore verde). L'intervento in progetto prevede, in una piccola e limitata porzione, la realizzazione di interventi nelle aree meritevoli di tutela.

Fig.4: PTCP - Stralcio della "Tavola A – Assetto evolutivo del sistema Rimini"



Legenda

ASSETTO AMBIENTALE

Elementi della rete ecologica provinciale


-  Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale (Art. 1.5)
-  Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale (Art. 1.5)
-  Diretrici da potenziare e corridoi trasversali (Art. 1.5)
-  Siti di importanza comunitaria - Zone di Protezione Speciale
-  Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 8/05 (Art. 1.5)
-  Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello

ASSETTO INSEDIATIVO

-  Insediamenti principali
-  Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo inter-comunale
-  Varchi di discontinuità urbana da salvaguardare

Dall'esame della "Tavola B – Tutela del patrimonio paesaggistico" del PTCP si rileva che l'allevamento attuale è esterno alle aree ricomprese nel "Sistema forestale boschivo" (rigato grigio).

Fig.5: PTCP - Stralcio della "Tavola B – Tutela del patrimonio paesaggistico"



Legenda


TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO

-  Sistema forestale boschivo (Art. 5.1)
-  Zone di tutela naturalistica (Art. 5.2)
-  Zone di tutela agro-naturalistica (Art. 5.2b)
-  Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)
-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 2.2)
-  Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)
-  Sistema collinare - montano e dei crinali (Art. 1.2)

Dall'esame della "Tavola C – Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali" del PTCP si rileva che l'area nella quale è situato l'allevamento appartiene alla seguente Unità di Paesaggio: 4.a sub - Alta collina e montagna marecchiese".

Dall'esame della "Tavola D – Rischi ambientali" del PTCP si rileva che l'area dell'allevamento è ricompreso all'interno di un'area identificata come potenzialmente instabile (retino a quadretti di colore giallo); Alcune zone dell'area sono ricomprese in "Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare" e in "Zona instabile per fenomeni di dissesto quiescente da verificare" (retino di colore giallo scuro).

Fig.5: PTCP - Stralcio della "Tavola D – Rischi ambientali"



Legenda

AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico principale (art. 2.2)
-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico minore (art. 2.2)
-  Aree esondabili (art. 2.3)

AMBITI A VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

-  Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA (art. 3.3)

AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

-  Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (art. 4.1 commi 3 e 7)
-  Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (art. 4.1 commi 3 e 7)
-  Aree di possibile influenza di frane di crollo (art. 4.1 commi 3 e 7)
-  Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7)
-  Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 6 e 7)
-  Depositi di versante da verificare (art. 4.1 comma 10)
-  Depositi di versante verificati (art. 4.1 comma 11)
-  Depositi eluvio-colluviali e antropici (art. 4.1 comma 12)
-  Calanchi (art. 4.1 commi 3, 4 e 7)
-  Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9)
-  Scarpate (art. 4.1 comma 13)
-  Aziende a rischio di incidente rilevante (art. 8.8)

C1.1.5 Pianificazione comunale


PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale (RUE) del Comune di Maiolo approvato con Decreto n. 03 del Commissario ad acta del 5 dicembre 2006 e modificato in seguito al parere del 13 aprile 2007 della Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino.

I capannoni di allevamento sono situati in "Zona territoriale omogenea E" e più in dettaglio in "Zona Urbanistica E1 – Zona Agricola normale" e in "Zona urbanistica E2 - Zona agricola di tutela ambientale".

Attualmente l'Azienda e la produzione stessa è sospesa, in quanto oltre ad un problema finanziario della proprietà precedente, durante l'evento calamitoso del nevone verificatosi nel febbraio 2012, molte coperture dei capannoni sono crollate, rendendo di fatto bloccata la produzione avicola, e la possibilità di utilizzare detti immobili.

Fig.6: Tavola P5 – Zonizzazione del territorio"



PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)


Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Maiolo è stato adottato deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/11/2017.

Dall'esame della Tavola 1 del PSC, si rileva che l'allevamento sorge in territorio rurale in zona "ARP_C - Ambito rurale di rilievo paesaggistico - sub-ambito dell'alta collina (retino giallo chiaro). Gli edifici di allevamento sono indicati come "Edifici incongrui" (individuati con un asterisco di colore rosso).

Le norme del PSC, art. 6.6, prevedono che sia il RUE a definire la disciplina degli interventi di recupero dei fabbricati incongrui prevedendo comunque una riduzione degli impatti paesaggistici.

L'intervento in progetto prevede la ristrutturazione degli edifici di allevamento con una riduzione degli impatti paesaggistici.

Fig.6: PSC – Tavola 1



REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)


Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Maiolo è stato adottato deliberazione di Consiglio Comunale. n. 34 del 27/11/2017.

Dall'esame della Tavola 1 del RUE, si rileva che l'allevamento sorge in territorio rurale in zona "ARP_C - Ambito rurale di rilievo paesaggistico - sub-ambito dell'alta collina (retino giallo chiaro). Gli edifici di allevamento sono indicati come "Edifici incongrui" (individuati con un asterisco di colore rosso).

Le norme del RUE, art. 55 prevedono che gli edifici incongrui possono continuare ad ospitare i tipi d'uso in essere senza che siano ammessi ampliamenti e/o incrementi di superficie o di carico urbanistico.

L'intervento in progetto prevede la ristrutturazione degli edifici di allevamento con una riduzione della superficie ed una altezza minore di quella esistente.


Fig.7: RUE - Stralcio Tavola 1



Classificazione Acustica

Il Comune di Maiolo è dotato di una "Classificazione acustica del territorio comunale".
Nella Tavola 1 l'allevamento è zonizzato in classe III "Aree di tipo misto".

Fig.8: Stralcio della Tav.1 "Classificazione acustica del territorio comunale"



C1.1.6 Pianificazione di settore

PAI Dell'autorità Di Bacino Interregionale Marecchia-Conca




Fig. I.1 - Identificazione settori di intervento

SETTORE C:

Non interessato da perimetrazioni di pericolosità geologica e rischio idraulico.

SETTORE A:

Il sedime dei capannoni in progetto e di quelli esistenti, rispetto al PAI e al PTCP rientrano, anche se molto parzialmente, entro perimetrazioni di pericolosità geologica molto elevata da assoggettare a verifica (Fig. XIII.2). In proposito, si è provveduto ad eseguire specifica attività di approfondimento e verifica redatta in ottemperanza alla procedura indicata dalla Regione Emilia-Romagna relativamente all'espressione del parere vincolante ex art. 17 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca, ora confluita nell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po. La verifica ex art. 17 (Fig. XIII.3) si è risolta positivamente secondo la proposta di ripermetrazione avanzata, avendo superata l'istruttoria tecnica e la favorevole conclusione della conferenza dei servizi convocata dal Comune di Maiolo.







Fig. XIII.2 - Perimetrazioni aree a pericolosità molto elevata PAI AdB



Le sedi di imposta dei capannoni in progetto e di quelli esistenti, rispetto al PAI previgente alla Variante 2016, ricadevano nelle FASCE AD ALTA VULNERABILITA' IDROLOGICA - AVI art. 9 lettera b NTA PAI (Fig. XIII.4). In occasione della Variante 2016 del PAI, sono state avanzate e recepite dal Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca osservazioni sulla riperimetrazione delle AVI escludendo le aree di imposta dei capannoni del settore A come indicato in Fig. XIII.5. Sono fatte salve le aree già impermeabilizzate (es. strade asfaltate) preesistenti all'entrata in vigore del PAI, mentre nuovi accessi e percorsi viari devono essere realizzati mantenendo la permeabilità del suolo. Gli interventi in progetto nel settore A rispetto alla perimetrazione delle AVI, pertanto, sono conformi alla Variante PAI 2016 adottata che recepisce le osservazioni di riperimetrazione accolte di tali fasce di tutela (Fig. XIII.6).





SETTORE B:

Nel complesso l'opera è esente da perimetrazioni di pericolosità geologica, presenti in strette fasce lungo il fosso impostato a est delle aree di intervento. Le perimetrazioni di pericolosità geologica, nel Settore B, sono rappresentate da aree di possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti (art.16).

PAI – PTCP: COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Dalla Relazione geologica relativamente al PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia – Conca Variante 2016 si rileva:

Le norme del PAI – Variante 2016 stabiliscono: non sono soggette alle disposizioni relative agli interventi edilizi di nuova costruzione la realizzazione di annessi agricoli aziendali quali, depositi, fienili e ricoveri per animali fatto salvo il rispetto del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 e s.m.i. e relative Circolari applicative. La realizzazione di tali interventi è subordinata ad apposite verifiche tecniche costituenti parte integrante della domanda di rilascio del titolo abilitativo redatte da tecnico specialista abilitato che verifica e assevera la compatibilità degli interventi con l'assetto geomorfologico del territorio.

Il PAI – Variante 2016, relativamente alle perimetrazioni che interessano molto marginalmente il Settore B assoggettate all'art. 16 delle norme di Piano (aree a rischio elevato e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti), stabilisce al comma 3 lettera a) che: i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli accordi (art. 34 D.Lgs. 247/00) e le conferenze (art. 3bis L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lettera c del presente comma (centri abitati e parti di essi), la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, fatta eccezione per annessi agricoli aziendali quali, depositi, fienili e ricoveri per animali.

Il PTCP della Provincia di Rimini include tutte le aree di intervento fra le aree potenzialmente instabili (art. 4.1 – comma 9), unitamente alle perimetrazioni di pericolosità geologica del PAI prima citate (Cfr.: Fig. XIII.3). Nelle aree potenzialmente instabili, così come individuate nella Tavola D del PTCP, ogni trasformazione, nonché ogni previsione assunta dagli strumenti urbanistici comunali che implichi interventi di nuova costruzione o di ampliamento dei manufatti esistenti è subordinata alla realizzazione di un rilevamento geologico di dettaglio seguito da indagini geognostiche appropriate che chiariscano gli aspetti di stabilità, idrogeologici e geotecnici di un adeguato intorno territoriale. A

risultato di tali indagini, nel caso di comprovata insussistenza delle condizioni di instabilità sono ammessi tutti gli interventi di trasformabilità sia urbanistica sia edilizia compatibilmente con le specifiche norme di zona.

L'adozione della Variante 2016 del PAI, rispetto alle norme preesistenti, dispone, pur condizionata da circostanziati approfondimenti e verifiche, non solo la possibilità di realizzare nuovi interventi edilizi in aree agricole (segnatamente depositi, fienili e ricoveri per animali), ma costituisce presupposto affinché il PTCP della Provincia di Rimini recepisca le nuove norme del PAI – Variante 2016 uniformando in tal modo entrambi gli strumenti di pianificazione territoriale. Rispetto al PAI, nel PTCP permangono solo le prescrizioni di ampliare gli approfondimenti di studio e verifica di sostenibilità degli interventi nelle aree occupate da depositi di versante, eluvio – colluviali e antropici (art. 4.1 – commi 11 e 12).

A fronte di quanto sin qui argomentato, relativamente ai vincoli territoriali di carattere geologico – geomorfologico e di vulnerabilità idrologica (AVI) contenuti nel PAI, gli interventi in progetto sono conformi alle perimetrazioni e/o alle norme della Variante 2016.

Relativamente alle ARA (Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – art. 3.3 del PTCP), le zone di intervento non sono incluse in tale perimetrazioni e quelle di pericolosità molto elevata che lambivano il settore A e più limitatamente il settore C, sottoposte ad approfondimento e verifica ai sensi dell'ex art. 17, sono state rimosse dalle aree di intervento a seguito della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Maiolo che ha accolto le proposte di ripermetrazione avanzate dalla Committenza.

SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

Dall'esame della cartografia consultabile presso il sito internet della Regione Emilia-Romagna Aree Protette e Rete Natura 2000, l'area in esame è ricompresa, per una piccola parte, all'interno dell' area appartenente alla "Rete Ecologica Regionale" ed in particolare al SIC-ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia. La realizzazione del progetto e lo svolgimento dell'attività di allevamento non interferiscono con nessuna delle misure di conservazione.

La specifica valutazione d'incidenza, a cui si rimanda, conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi.

Fig8: Perimetrazione (linea verde) SIC-ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia




Fig. 9: Carta Rete Ecologica Regionale Dettaglio del SIC-ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia




Fig. 10: Gli habitat del SIC – I capannoni esistenti da demolire (cerchiati in rosso)





Fig. 11: Gli habitat del SIC – Le nuove costruzioni (cerchiate in rosso)




C1.1.7 Zone sottoposte a particolari tutele

Vincolo Paesaggistico

L'area d'intervento ricade in parte ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

Gli elementi idrografici appartenente alla rete idrografica superficiale tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004 (elenchi ex Regio Decreto 1775 del 1933) che generano il vincolo sono "il Fiume Marecchia" ed il "Fosso di Rio Maggio".


Fig. 12: Carta degli elementi idrografici



Vincolo Idrogeologico

Dall'esame della Carta del Vincolo Idrogeologico della Provincia di Rimini si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in territorio sottoposto a "Vincolo idrogeologico" (zona di colore giallo scuro) di cui al R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e s.m.i.

Fig. 13: Estratto della Carta del Vincolo Idrogeologico della Provincia di Rimini



C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

Il sito produttivo è localizzato nel territorio della Provincia di Rimini in Comune di Maiolo in area di proprietà dei richiedenti e rientrante per una piccola parte nell'area SIC-ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia. Il ciclo produttivo viene svolto in n. 16 nuovi capannoni ad un piano per l'allevamento di polli con sistema di allevamento biologico.

Lo scenario di allevamento dell'AIA ricomprende la possibilità di svolgere attività di allevamento di polli da carne con ciclo biologico, per un numero massimo di 217.600 capi ciclo per 3,8 cicli/anno.

L'allevamento biologico sarà gestito dalla Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. P. IVA 01776160432 con sede legale in Loc. Cerrete Collicelli, 8 nel Comune di Cingoli.

ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO

L'installazione è costituita da n. 16 ricoveri di allevamento intensivo di pollame (ai sensi della direttiva 2010/75/UE "6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini" a) con più di 40.000 posti pollame).

Nella tabelle seguenti sono riportate le situazioni definitive con il dettaglio della tipologia di stabulazione, i valori di capienza (n° capi), potenzialità (t) massima e superficie utile di Biologico.

Tabella A - Scenari di allevamento

Codice Ricovero	Codice BAT applicata alla categoria di capi allevati nel ricovero	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Capienza massima (N° capi)*	Potenzialità massima (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA - m ²)	Superficie unitaria di stabulazione (SUS - m ² capo)
1-16	32a	Pollame da carne Razza Ranger	lettiera	174.080	233,3	25.600	0,1470
1-16	32a	Pollame da carne Razza Ross 308	lettiera	140.800	245,0	25.600	0,1818
1-16	32a	Pollame da carne Razza Rusticanello	lettiera	217.600	239,4	25.600	0,1220

*Numero di capi/ciclo ospitabili secondo la normativa per benessere animale (per polli da carne subito prima dello sfoltimento).

Tabella B - Produzione e stoccaggio deiezioni

Tipologia produttiva autorizzata			
Categoria animale	Pollame da carne Razza Ross 308	Pollame da carne Razza Ranger	Pollame da carne Razza Rusticanello
Numero di capi a ciclo autorizzati	140.800	174.080	217.600
Superficie utile di allevamento (m ²)	25.600	25.600	25.600
Superficie utile delle gabbie di allevamento (m ²) (solo per avicoli in gabbia)	/	/	/
Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo)	245,0	233,3	239,4
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	86,5	86,5	86,5
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m ³)	/	/	/
Superficie contenitori di stoccaggio letami (mq) ¹	25.600	25.600	25.600
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³) ²	3.840	3.840	3.840

¹ Lo stoccaggio dei letami (lettiera esausta) viene effettuato all'interno dei capannoni (1-16) così come previsto nel Regolamento della RER n. 3 del 15/12/2017 art. 9 comma 5.

² La capacità di stoccaggio dei contenitori è all'interno dei capannoni è stato calcolato ai sensi dell' art 9 comma 6 del Regolamento della RER n. 3 del 15/12/2017.

Il numero massimo di capi allevabili fra le tre razze risulta quello del Rusticanello, al quale corrisponde il peso vivo medio allevato inferiore.

Dalla tabella riportata sopra si evince che con l'allevamento delle razze Ranger e Rusticanello il numero di capi è superiore a quello allevato per la razza Ross 308, mentre il peso vivo medio allevato risulta per entrambe inferiore a quello della razza Ross 308.

Tabelle della produzione e stoccaggio deiezioni secondo gli schemi riportati nella tabella B.

Tabella C - Produzione e stoccaggio deiezioni scenari di allevamento biologico

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi allevati			
	Pollame da carne Razza Ross 308	Pollame da carne Razza Ranger	Pollame da carne Razza Rusticanello
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	140.800	174.080	217.600
Azoto al campo da liquami da bilancio (kg/a)	/	/	/
Azoto al campo da letami da bilancio (kg/a)	35.200	43.520	54.400
Azoto totale al campo da bilancio (kg/a)	35.200	43.520	54.400
Volume liquami prodotto (mc/a)*	/	/	/
Volume letami prodotto (mc/a)*	/	/	/
Capacità contenitori di stoccaggio liquami	/	/	/
Superficie contenitori di stoccaggio letami (mq)	/	/	/
Capacità contenitori di stoccaggio letami (mc)	/	/	/

*Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame

Alimentazione: L'alimentazione dei polli viene effettuata per fasi di accrescimento e di sviluppo, prevede l'adattamento della dieta e dei suoi contenuti in minerali e amminoacidi alle specifiche esigenze dei capi allevati nei vari stadi di sviluppo e i mangimi che vengono utilizzati nell'allevamento del pollo biologico per le varie specie hanno le seguenti caratteristiche:

Fase	Pollame da carne Razza Ross 308			Pollame da carne Razza Ranger			Pollame da carne Razza Rusticanello		
	Durata (gg)	Proteina grezza mangimi (% t.q.)	Fosforo mangimi (% t.q.)	Durata (gg)	Proteina grezza mangimi (% t.q.)	Fosforo mangimi (% t.q.)	Durata (gg)	Proteina grezza mangimi (% t.q.)	Fosforo mangimi (% t.q.)
1	14	23,6	0,68	14	23,6	0,68	14	23,6	0,68
2	21	19,2	0,52	21	19,2	0,52	21	19,2	0,52
3	15	18,1	0,43	46	16,5	0,42	46	16,5	0,42
4	31	14,7	0,38						

La somministrazione dell'alimentazione avviene in maniera automatizzata mediante l'utilizzo di un sistema di distribuzione del mangime con tramogge circolari presente nei capannoni. E' presente inoltre un sistema di sollevamento necessario per adeguare l'altezza delle mangiatoie alla taglia dell'animale.

La distribuzione del mangime viene effettuata con trasportatore a vite senza fine in tubazione collegata con i silos esterni. Il trasportatore scarica il mangime in tramogge posizionate all'interno del capannone e da queste partono le linee di mangiatoie circolari collegate alla tubazione di trasporto del mangime con dispositivo a vite senza fine.

Abbeveraggio: Il sistema è effettuato con gli abbeveratoi posizionati in altezza in funzione della taglia dell'animale. Per l'abbeveraggio dei polli si utilizzano n. 4 linee di abbeveratoi nipple con tazzina sottostante, come richiesto dalla normativa IPPC, per mantenere la lettiera asciutta e ridurre, di conseguenza, le fermentazioni indesiderate della lettiera che fanno aumentare le emissioni di odori molesti dalla stalla.

L'impianto tecnologico per la distribuzione dell'acqua di abbeveraggio è composto da:

- collegamento ai pozzi;
- condutture di distribuzione idrica interne;
- sistemi di regolazione della pressione;
- abbeveratoi "a goccia" nei quali l'erogazione dell'acqua avviene con la pressione esercitata dal becco dell'animale su una piccola valvola erogatrice. La presenza della tazza sottostante consente di evitare che gocce d'acqua non prelevate dall'animale cadano a terra bagnando la lettiera.

A fine ciclo il sistema di distribuzione del mangime e di abbeverata può essere completamente sollevato da terra per permettere in modo agevole le operazioni di asportazione della lettiera.

Ventilazione: La ventilazione è garantita con l'ingresso dell'aria che avviene dalle finestre laterali poste lungo i lati longitudinali. I ventilatori presenti garantiscono i ricambi necessari nelle condizioni più gravose.

Durante il ciclo di crescita il sistema di ventilazione funziona in tre stadi:

- **Ventilazione minima:** Regolata da un timer è utilizzata all'inizio del ciclo con pulcini molto piccoli, ma anche durante il resto del ciclo se le condizioni ambientali sono favorevoli. Questo tipo di ventilazione consente di avere un ricambio d'aria fresca sufficiente a rimuovere l'eccesso di umidità e di ammoniaca senza raffreddare gli animali e di mantenere la lettiera in buone condizioni. Vengono usati di norma da 1 a 3 ventilatori in modo da avere un ricambio completo di aria ogni 5 minuti (1 minuto on - 4 minuti off). L'aria entra dagli "inlet" distribuiti uniformemente lungo il lato longitudinale del capannone nella parte alta, in modo da avere un flusso di aria fresca in entrata uniforme e che si mescola all'aria interna al di sopra degli animali in modo da non raffreddarli. La corretta distribuzione dell'aria in ingresso si ottiene grazie al funzionamento in depressione controllato da una centralina automatica che lavora sulla pressione statica.
- **Ventilazione di transizione:** Inizia quando il controllo delle ventole passa dai timer per la ventilazione minima ai sensori di temperatura. Quando le ventole e gli ingressi d'aria predisposti per la ventilazione minima non bastano a fornire un ricambio d'aria sufficiente ad

eliminare calore, il sistema aziona altri ventilatori e la centralina di controllo della pressione statica apre in automatico gli "inlet" necessari per avere una depressione ottimale.

- **Ventilazione a tunnel:** Fornisce agli animali un ambiente confortevole nei climi medio-caldi attraverso l'effetto raffreddante di un flusso d'aria ad alta velocità ("wind-chill effect") che può ridurre dai 5,5 ai 7°C la temperatura effettiva percepita dagli animali con piumaggio completo. La configurazione a tunnel è azionata nei periodi più caldi e in corrispondenza della fine del ciclo quando gli animali raggiungono un maggior peso (4,2 kg). Un impianto che funziona al massimo della sua capacità, con tutti i ventilatori accesi, riesce ad eseguire il ricambio completo dell'aria del capannone in meno di un minuto. Attraverso lo spostamento dell'aria come in un tunnel, questa configurazione produce un effetto raffreddante, con una velocità dell'aria che è almeno pari a 2,54 m/s.

Il sistema di ventilazione è gestito da un apposito computer che, attraverso il comando delle finestre, consente di condizionare la temperatura interna sui valori impostati dall'addetto alla gestione.

In relazione alla temperatura interna ed esterna, l'aumento della ventilazione avviene a stadi, cioè con l'inserimento progressivo dei ventilatori, fino al loro totale utilizzo. Al primo stadio sono collegati i ventilatori che funzionano con l'orologio parzializzatore per la programmazione del minimo ricambio d'aria. Con l'innalzamento della temperatura oltre i limiti impostati dalla centralina, si determina lo stadio successivo e quindi l'avvio dei ventilatori ad esso collegati. La temperatura impostata e la temperatura rilevata in ambiente sono visualizzate su un unico display.

Illuminazione: L'illuminazione è artificiale/naturale nella fase di post-svezzamento. Nel periodo dal 7° giorno dall'accasamento e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 8 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 8 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce.

Il dimensionamento è stato fatto per:

- 30/40 Lux per i primi 7 gg;
- 5/10 Lux di notte e 20 Lux di giorno oltre il 7° giorno.

Tali obiettivi vengono garantiti con la presenza di 24 punti luce di plafoniere a led da 20 Watt in ogni capannone.

Riscaldamento: Il riscaldamento è garantito da n. 3 gruppi aerotermici posizionati in ogni singolo capannone, per un totale di 48, aventi ognuno la potenza di 72 kW e alimentati a metano fornito dalla rete di distribuzione locale. All'interno di ogni capannone sono presenti n°9 cappe a tubi radianti per un totale di 144 cappe. Ogni cappa radiante è composta da un bruciatore stagno interno avente potenza di 9 Kw, per una potenza complessiva, compreso i gruppi aerotermici, di 4.752 kWt.

L'azienda è dotata di un sistema di derattizzazione, costituito da erogatori di rodenticidi posizionati nei luoghi ritenuti strategicamente opportuni e che hanno la caratteristica di riprodurre la tana ideale del ratto. Gli erogatori, in materiale plastico resistenti agli urti ed agli agenti atmosferici, sono dotati di chiusura di sicurezza oltre ad un sistema di fissaggio delle esche rodenticide per evitarne l'asportazione e la fuoriuscita accidentale (questo al fine di evitare l'avvelenamento di animali domestici eventualmente presenti in zona). Le postazioni sono tutte riportate in planimetria, segnalate da cartello di indicazione a parete riportante numerazione progressiva, principio attivo ed antidoto.

MANGIMIFICIO AZIENDALE

Nel sito non è presente un mangimificio.

BIOGAS

Non è presente un impianto di biogas.

Altri impianti ed aree presenti nell'installazione sono i seguenti:

- n. 3 gruppi elettrogeni, due dei quali saranno rispettivamente posizionati in prossimità delle cabine di trasformazione MT/bt "B" e "C", mentre il terzo collegato alla cabina di trasformazione "A" sarà posizionato tra i capannoni identificati con il numero "4" e "5". Tutti i gruppi elettrogeni sono installati in esterno, sono muniti di cofanatura di insonorizzazione e dotati di serbatoio interrato, provvisto di intercapedine, per il gasolio.

I gruppi elettrogeni avranno le potenze indicate di seguito:

- n° 1 gruppo elettrogeno da 300 kVA (E33) connesso alla cabina di trasformazione "A"

- n° 1 gruppo elettrogeno da 130 kVA (E34) connesso alla cabina di trasformazione "B"
- n° 1 gruppo elettrogeno da 250 kVA (E35) connesso alla cabina di trasformazione "C"
- all'interno di ogni blocco A, B, C, vi è un capannone dotato di spogliatoio e di servizio igienico, per il personale dipendente (tipologia A1 e B1 - Allegato 3B, Planimetria Reti Idriche e Scarichi Porz. A e B, Febbraio 2022 e Allegato 3B, Planimetria Reti Idriche e Scarichi Porz. C, Febbraio 2022);
- sono presenti n. 4 W.C.: 1 nel capannone 2 gruppo A, 1 nel capannone 7 gruppo B, 1 nel capannone 15 gruppo C e 1 nella palazzina uffici/servizi;
- il complesso aziendale inoltre è dotato di cabine elettriche e di trasformazione, al fine della consegna e distribuzione dell'energia elettrica necessaria agli allevamenti;
- sono presenti magazzini di deposito (materie prime, mangimi in silos, rifiuti, attrezzature) indicati nelle planimetrie;
- n. 3 celle frigorifere per capi deceduti;
- n.7 vasche chiuse (D45-D46-D47-D49-D50-D51-D59) da 10 m³ cadauna e n.1 vasca chiusa (D48) da 16,5 m³, per lo stoccaggio delle acque di lavaggio;

C2 VALUTAZIONE DEL GESTORE: IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTA DEL GESTORE

Si dà atto che le criticità individuate sono dedotte dalla documentazione presentata dal Gestore.

C2.1 IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE

C2.1.1 Emissioni in atmosfera

Le principali emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento intensivo sono di tipo *diffuso* e provengono essenzialmente dall'attività di ricovero degli animali.

Tabella BAT 23: riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola con configurazione delle varie specie di allevamento biologico.

Scenario principale: specie allevata Ross 308 (con presenza massima)

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) (senza l'applicazione delle BAT -Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno)	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	20.184	14.091	2.816
Emissioni in fase di trattamento	0	0	
Emissioni in fase di stoccaggio	11.186	0	
Emissioni in fase di distribuzione	33.688	0	
Totale emissioni diffuse	65.058	14.091	2.816
% abbattimento ammoniaca con e senza applicazione BAT		78,3	

Scenario: specie allevata Ranger (con presenza massima)

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) (senza l'applicazione delle BAT -Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno)	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	19.218	12.936	3.481
Emissioni in fase di trattamento	0	0	

Emissioni in fase di stoccaggio	10.651	0	
Emissioni in fase di distribuzione	32.076	0	
Totale emissioni diffuse	61.945	12.936	3.481
% abbattimento ammoniaca con e senza applicazione BAT		79,1	

Scenario 2: Specie Rusticanello (con presenza massima)


Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) (senza l'applicazione delle BAT -Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno)	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	19.720	12.832	3.481
Emissioni in fase di trattamento	0	0	
Emissioni in fase di stoccaggio	10.929	0	
Emissioni in fase di distribuzione	32.914	0	
Totale emissioni diffuse	63.564	12.832	3.481
% abbattimento ammoniaca con e senza applicazione BAT		79,8	

Il calcolo viene effettuato con il programma BAT-tool (<http://www.crpa.it/battool>) sviluppato da CRPA nell'ambito del progetto europeo Life integrato PREPAIR, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna. **Il calcolo effettuato con il BAT TOOL** non conteggia l'emissione da distribuzione in quanto l'effluente è ceduto a terzi, pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi effettivamente gestite dall'allevamento.

C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici

Rete di approvvigionamento acqua dai pozzi e dall'acquedotto pubblico

Sono serviti tutti i capannoni di allevamento ed il fabbricato presente all'interno del perimetro aziendale (spogliatoi, servizi igienici, ecc.). Il contatore è posizionato all'ingresso del gruppo C.



L'allevamento utilizza sia acqua da pozzo che di acquedotto.

Sono presenti 2 pozzi per il prelievo idrico, di cui uno esistente ed uno di nuova realizzazione, a servizio dell'allevamento. Il gestore provvede annualmente all'esecuzione di analisi chimiche sulle acque in modo da stabilire la necessità di eventuali trattamenti ovvero da consentirne l'utilizzo immediato, fatta eccezione per il trattamento batteriologico. I pozzi sopperiscono, in condizioni standard, al fabbisogno idrico per abbeveraggio e per il circuito cooling tramite l'ausilio di apposite vasche di compensazione. L'acqua dei pozzi viene inoltre utilizzata per il lavaggio dei capannoni.

Per i due pozzi è stata già rilasciata, da ARPAE - SAC di Rimini, Concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso "zootecnico" con procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n.41/2001, con Determinazione n.DET-AMB-2022-333 del 26/01/2022.

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- 2 pompe sommerse con potenza di 7,5 Kw;
- portata massima di prelievo complessiva per i due pozzi: 9,0 l/s;
- massimo volume annuo prelevato per i due pozzi: 25.000 m³.

I pozzi sono dotati di contatori (*indicati al n.13 nella Planimetria I.3b - Schema funzionale centrale idrica - Rev. Settembre 2020* - acquisita agli atti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE Rimini). L'azienda regolarmente segna il consumo idrico in appositi registri, in modo da avere alla fine dell'anno il consumo complessivo di acqua.

In merito all'utilizzo delle acque dei pozzi per l'abbeveraggio, il raffrescamento, ecc., nell'impianto della centrale idrica è prevista la predisposizione per l'installazione dei filtri, che verranno installati solo se ne ravviserà la necessità e previa richiesta di modifica non sostanziale di AIA. Il sistema di filtraggio dell'impianto idrico (*elaborato I.3b - Schema funzionale centrale idrica*) viene predisposto per l'installazione di un sistema a "filtri autopulenti a pattini aspiranti sati mod. rotor rom y 3"10A" e di un sistema a "filtri separatori centrifughi in acciaio inox sati mod. vortex vx 3".

La Tabella seguente riporta le caratteristiche dei punti di approvvigionamento idrico e dei punti di scarico delle acque reflue presenti nell'installazione.

	Fonte	mc/anno
Approvvigionamento Idrico	Pozzi (n.2)	11.410
	Acquedotto	60
	Laghetto	/

	Altro	/
	Consumo totale	mc/anno 11.470
	Posizione del contatore	Vedi planimetria nella pagina precedente
Scarichi domestici (n.4)	Potenzialità dell'insediamento	A.E 5,5
	Ricettore scarico	Fossi campestri
	Sistema di trattamento prima dello	Fossa Imhoff e filtro anaerobico per capannone 2 gruppo A, capannone 7 gruppo B, capannone 15 gruppo C e palazzina uffici/servizi
Scarico industriale	Potenzialità dell'insediamento	/
	Ricettore scarico	/
	Sistema di trattamento prima dello	/
Acque meteoriche	Per quanto riguarda le acque di dilavamento, l'azienda ha adottato un "Piano di Gestione acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabili esterne" conforme al Piano di Tutela delle Acque come da delibera regionale n. 286 del 14/02/2005. Le acque piovane delle coperture e dei piazzali, vengono disperse superficialmente, in particolare si prevede di raccoglierle e convogliarle nelle scoline e nei fossi superficiali esistenti ad esclusione dei capannoni 1 e 2, in cui si prevede di raccoglierle e convogliarle in vasche o bacini di raccolta per consentire un deflusso lento.	

Come meglio evidenziato nelle tavole grafiche per singolo blocco di intervento, individuati con la lettera A - B - C, è previsto un capannone, indicato come tipologia A1 e B1, al cui interno è situato uno spogliatoio ed un servizio igienico per il personale dipendente. Le acque reflue di detti servizi igienici saranno trattate in vasca Imhoff e successivo filtro anaerobico, per poi essere scaricate in scoline superficiali esistenti.

Le acque derivanti dal ciclo di lavaggio vengono raccolte in apposite vasche a tenuta stagna e successivamente smaltite.

C2.1.3 Rifiuti e Sottoprodotti di Origine Animale

Le Tav. Allegati:

- Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. A e B, Rev. Febbraio 2022;
- Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. C, Rev. Febbraio 2022;

riportano le planimetrie dell'allevamento, con l'indicazione dei punti di deposito dei rifiuti. I punti rappresentati in planimetria sono numerati e descritti in legenda (Riferimento scheda I).

Presso l'allevamento sono prodotti rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione di impianti e da contenitori vari esausti; in particolare, i principali rifiuti speciali prodotti sono:

- non pericolosi:
 - Imballaggi in plastica - EER 15 01 02
 - Fanghi delle fosse settiche - EER 20 03 04
 - Imballaggi in carta e cartone – EER 150101
 - Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 – EER 161002
 - Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia – EER 020101
- pericolosi:
 - contenitori dei vaccini - EER 18 02 02*
 - Puntiluce - EER 16 02 13*
 - Contenitori medicinali, detergenti, disinfettanti e relative confezioni - EER 15 01 10*.

Il cambio olio - filtri e la sostituzione delle batterie dei mezzi agricoli viene effettuato da personale esterno che provvede al ritiro dei rifiuti prodotti.

L'azienda ha organizzato un sistema di raccolta dei rifiuti formato da contenitori e aree identificate. In particolare vengono utilizzati:

- contenitori a norma etichettati per la raccolta di imballaggi dei vaccini;
- aree per la raccolta materiale plastico;
- aree per la raccolta dei cartoni.

I rifiuti da imballaggio sono in cartone e, prevalentemente, in plastica. I contenitori in plastica e cartone sono stoccati su piazzola impermeabile coperta e derivano dall'utilizzo di antibiotici, vaccini, disinfettanti e detergenti: sono lavati con cura e le acque risultanti dai risciacqui sono aggiunte nelle vasche o cisterne in cui sono utilizzati i prodotti.

I contenitori in plastica e cartone del gruppo A sono stoccati rispettivamente nella piazzola **D35** e **D36**. I contenitori in plastica e cartone del gruppo B sono stoccati rispettivamente nella piazzola **D39** e **D40**. I contenitori in plastica e cartone del gruppo C sono stoccati rispettivamente nella piazzola **D43** e **D44**

I vaccini vengono acquistati e conservati in frigorifero fino al momento della somministrazione e sono ubicati nel magazzino del capannone n.3 (**D33**) del gruppo A, nel magazzino del capannone n.6 (**D37**) del gruppo B e nel magazzino del capannone n.11 (**D41**) del gruppo C.

I rifiuti da imballaggio che hanno contenuto vaccini vivi sono tenuti in deposito in appositi contenitori in plastica con l'etichetta CER 18.02.02* e vengono smaltiti circa almeno una volta/anno. I contenitori con i rifiuti CER 180202* del gruppo A sono stoccati nella piazzola **D34**, per il gruppo B sono stoccati nella piazzola **D38** e per il gruppo C sono stoccati nella piazzola **D42**. **Tutte le piazzole stoccaggio rifiuti sono coperte con tettoia.**

Tutti i rifiuti prodotti vengono conferiti, con cadenza all'incirca annuale, ad una ditta autorizzata.

Non vengono prodotti oli esausti, né batterie automezzi in quanto la manutenzione dei mezzi agricoli è fatta presso soggetti esterni.

I rifiuti da manutenzione derivano dalle periodiche attività programmate a fine ciclo e sono di tipo e in quantità variabili: rifiuti da demolizione, pezzi rotti sostituiti, ecc.. Questi rifiuti vengono raccolti, per quanto possibile, in modo differenziato e posizionati in area dedicata per il tempo di durata delle manutenzioni. successivamente vengono quindi conferiti da ditte autorizzate.

SGOGLIE DI ANIMALI

Gli operatori giornalmente visitano il ricovero controllando la vitalità degli animali. Raccolgono i capi deceduti e li inseriscono nella cella frigo, quindi registrano l'evento.

Le carcasse di animali morti stoccate nell'apposita cella frigorifera vengono successivamente consegnate a una ditta specializzata. Queste sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 (Articolo 185, comma 1), per cui vengono gestite in base a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1069/2009 e successive disposizioni regionali in materia.

I rifiuti prodotti sono gestiti in regime di "deposito temporaneo", ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06.

C2.1.4 Gestione degli effluenti

Nell'allevamento di tipo biologico, a fine ciclo, tutte le deiezioni prodotte vengono cedute a ditta terza che in qualità di detentore assume la responsabilità delle fasi successive al carico.

La cessione a terzi degli effluenti zootecnici sarà destinata solo ad altre aziende ed imprese che rispettino le norme di produzione biologica, così come previsto al paragrafo 3 dell'Art. 3 del Reg. CE 889/08.

La produzione annuale di acque di lavaggio per i capannoni biologici è stimata in circa 230 m³ e viene avviata a spandimento, per uso fertirriguo, nelle aree verdi adiacenti all'azienda. La distribuzione avverrà con pompe e condotte flessibili o carro botte.

I dati di produzione massima autorizzata di effluenti dai ricoveri per le varie specie sono i seguenti:

Categoria di capi allevati	Produzione di liquame massima autorizzata (m ³ /anno)	Acqua meteoriche confluenti nei liquami (m ³ /anno)	Volume Totale (m ³ /anno)	Azoto prodotto (kg/anno)
Ross 308	147	/	147	490
Ranger	140	/	140	467
Rusticanello	144	/	144	479

Il titolo di azoto nel liquame, nello scenario descritto, risulta pari a 3,33 Kg/m³.

CONTENITORI LETAME E ALTRI MATERIALI PALABILI

Sito (All. 3F)	Strutture di stoccaggio	Volume di stoccaggio (m ³)		Anno di costruzione o ultimo collaudo
		Superf. Utile (mq)	Volume Utile (mc)	
1-16	Capannoni	1.600 x 16	3.840	

TOTALE	25.600	3.840
---------------	--------	-------

Come da Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della RER n. 96 del 16/01/2007 art 29 comma 5, si considera la superficie dei capannoni come stoccaggio con uno spessore di 15 cm.

I valori non devono essere intesi quali valori limite di emissione, ma potranno essere suscettibili a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto verranno comunicate all'interno di un eventuale PUA e non saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AEPL.

La Ditta dispone delle seguenti strutture di stoccaggio per gli effluenti di allevamento dovuti esclusivamente alle acque di lavaggio:

- n. 7 vasche chiuse aventi ognuna la capacità di 10 mc (D45-D46-D47-D49-D50-D51-D59);
- n. 1 vasca da 16,5 mc (D48).

La capacità totale è pari a 86,5 m³ complessivi per lo stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni di allevamento (Allegato 3B, Planimetria Reti Idriche e Scarichi Porz. A e B, Febbraio 2022 e Allegato 3B, Planimetria Reti Idriche e Scarichi Porz. C, Febbraio 2022) come riportato nella tabella sottostante:

Sito	Strutture di stoccaggio	Volume di stoccaggio (m ³)	Data ultima di collaudo
	Sez. A (D45-D46-D47)	30	
	Sez. B (D48-D49)	26,5	
	Sez. C (D50-D51-D59)	30	
Totale		86,5	

Le diverse fasi del ciclo di allevamento danno origine ad effluenti zootecnici, che richiedono una gestione specifica.

I liquami prodotti sono dovuti quasi esclusivamente alle sole acque di lavaggio capannoni, senza l'aggiunta di detersivi/disinfettanti, e vengono destinate alla fertirrigazione così come previsto dall'art. 44 del Regolamento Regionale E.R. n. 3/2017 e s.m.i. e dalla DGR 1053/03 per le aziende agricole di cui all'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06. Tali acque di lavaggio sono utilizzate solo nei casi di fabbisogno irriguo.

L'azienda presenta terreno sufficiente per supportare tutti i reflui prodotti, considerando la potenzialità massima.

La distribuzione dei reflui in campo avviene esclusivamente quando le condizioni meteoriche lo permettono, rispettando l'impiego delle tecniche a bassa emissione in tutti i casi tecnicamente possibili in azienda.

C2.1.5 Emissioni sonore

Il Comune di Maiolo ha approvato la classificazione acustica del territorio.

L'area oggetto di intervento ed i recettori prossimi all'impianto si trovano prevalentemente nella classe II; solo i capannoni per gli allevamenti si trovano in classe III secondo quanto indicato nella zonizzazione acustica del Comune di Maiolo.

L'azienda ha presentato una relazione previsionale di impatto acustico ai sensi:

- della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447/95 (pubbl. S.O.G.U. n. 254, del 30/12/95);
- D.P.C.M. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico";
- Delibera della G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";

nella quale è stato riportato l'impatto sonoro ante operam comparando gli impianti presenti in altra azienda aventi le stesse caratteristiche di quelli che saranno installati nel sito di Maiolo. Una volta ultimata l'esecuzione delle opere, verrà effettuata la valutazione di impatto acustico post operam.

C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee

INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO

L'area ricade all'interno del bacino del Fiume Marecchia. L'idrografia della zona è caratterizzata dalla presenza del Fiume Marecchia, che scorre a nord dell'area d'intervento, e dal Fosso Carcanello, affluente in sinistra del Rio Maggio, che scorre ad ovest. Nelle aree di intervento non è segnalata la presenza di una falda acquifera.

Nel sito in cui si insedia l'attività era esistente da molto tempo un centro zootecnico composto da n. 13 capannoni a tre piani per l'allevamento avicolo convenzionale con una capacità produttiva di n. 779.360 polli/ciclo. Durante l'evento calamitoso verificatosi nel febbraio 2012 molte coperture dei capannoni sono crollate, rendendo di fatto bloccata la produzione avicola e la possibilità di utilizzare i capannoni esistenti.

La riqualificazione del centro zootecnico, attraverso un intervento di ristrutturazione aziendale, verrà effettuata mediante la demolizione dei fabbricati di allevamento esistenti e la ricostruzione di n. 16 nuovi capannoni ad un piano per l'allevamento biologico, con la realizzazione delle opere accessorie e di sistemazione generale delle aree esterne (capannone ad uso magazzino-deposito, locali ufficio e servizi, pesa, cabine elettriche, vasca accumulo acqua, zone silos, strade e piazzali di servizio, archi di disinfezione, impianti, mitigazioni e compensazioni paesaggistiche con piantumazione di specie arboree ed arbustive ecc.).

Gli effluenti zootecnici che si formano nei locali di stabulazione durante le operazioni di pulizia vengono raccolti tramite apposite canalizzazioni ed inviati alle vasche di stoccaggio.

Le pavimentazioni del ricovero attrezzi e materie prime sono cementate.

I detergenti e disinfettanti utilizzati per la pulizia dei capannoni vengono acquistati all'occorrenza e non vengono fatte scorte.

I farmaci, gli integratori e le vitamine vengono acquistati al momento ed utilizzati immediatamente, pertanto non rimangono in scorta.

I rifiuti pericolosi sono stoccati in contenitori a norma, in area coperta ed asfaltata.

Tutte le superfici destinate alla viabilità e alle aree di pertinenza circostanti i capannoni sono dotate di una pavimentazione in massiccio di ghiaia, benché di tipo semipermeabile, e sono previste delle canalette di regimazione delle acque meteoriche per il convogliamento nei fossi di scolo.

Sono presenti aree pavimentate che vengono dilavate in caso di eventi meteorici.

Nei capannoni sono presenti aree impermeabilizzate (asfalto e/o calcestruzzo). Le superfici impermeabili sono costituite da piazzole poste in testata ai capannoni, da strade, da piazzole per silos e per celle frigorifere, da piazzole disinfezione automezzi e da deposito materiali e pesa.

Nell'installazione sono presenti n.3 serbatoi interrati contenenti gasolio, da 1000 litri cadauno, ognuno destinato ad un gruppo elettrogeno di emergenza.

I serbatoi e le tubazioni di adduzione ai gruppi elettrogeni sono a doppia camera. Il sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine del serbatoio è presente ed installato all'interno delle cabine di trasformazione. Un allarme è inoltre inviato al sistema di supervisione dell'intero allevamento, controllato h24 da un operatore.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza di adesione all'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore ha prodotto la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e la **Scheda C SEZIONE MATERIE PRIME E DI SERVIZIO/AUSILIARIE**, dalla quale risulta che, nell'allevamento sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose:

Sostanza pericolosa	Indicazione H (o R) di pericolo attribuita alla sostanza in questione	Classe di pericolosità
Gasolio	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	1
Virocid	H226, H302, H314, H317, H332, H334, H400, H312	2
Glutasan	H302, H314, H318, H400, H410, H301, H317, H330, H334, H411, H226, H304, H315, H319	2
DT3	H300, H310, H330, H372, H410	2

Brodibleu	H360D, H300, H302, H310, H312, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H373, H400, H410, H412	2
Escatop grano	H300, H310, H330, H360D, H372, H400, H410, H412	2
Quick Bayt	H302, H400, H410	2
Tator	H226, H302, H301, H315, H318, H331, H332, H335, H336, H400, H410	2
Agita 10 WG	H228, H302, H400, H410	2
Cipertrin	H319, H315, H302, H312, H332, H335, H400, H410,	2
Ipoclorito di Sodio	H290, H314, H318, H335, H400, H410, EUH031	2
Fumagri	H272, H314. H318, H319, H332	4

Inoltre nell'allevamento non sono prodotte o rilasciate sostanze pericolose.

C2.1.7 Energia

BILANCIO ENERGETICO POLLO DI TIPO BIOLOGICO

L'azienda consuma energia elettrica e termica.

L'energia elettrica consumata annualmente nell'allevamento biologico è di circa 371.000 kWh e utilizzata per:

1. Illuminazione
2. Funzionamento dispositivi a servizio dell'attività nei ricoveri:
 - ventilazione
 - preparazione e distribuzione mangime
 - celle frigo per capi deceduti

Nella tabella seguente vengono riportati i consumi energetici parziali stimati dal gestore per singola operazione.

Processo	Potenza impiegata	Tempo funzionamento annuale h/anno	KWh/anno	%
Ventilazione	96 KW	292 gg*	214.000	60,80
Illuminazione	20 Watt x 384 Tubi LED	16 ore per 292 gg/anno	36.000	10,22
Cella frigo	3 KW x 3 celle = 9 KW	6 ore per 292 gg/anno	16.000	4,55
Sistema di alimentazione e abbeveraggio	2,5 KW x 16 8 Kw x 3	2,5 ore/gg per 292 giorni 8 ore/gg per 292 giorni	30.000 56.000	24,43
TOTALE			352.000	100
GJ			1276	

* La ventilazione è variabile in funzione dei ventilatori accesi. La ventilazione media è pari a 4 m³/h per Kg di peso vivo. Essendo il peso vivo medio massimo pari a 245.000 Kg = 140.800 capi x 1,74 Kg/capo risulta una ventilazione di 980.000 m³/h = 245.000 Kg x 4 m³/h/Kg. Il consumo energetico dei ventilatori è pari a 29,5 W/1000 m³ da cui deriva un consumo orario pari a 28,9 KWh = 29,5 W/1000 m³ x 980000 m³/h, che complessivamente in 308 giorni corrispondono ad un consumo complessivo pari a 213.629 kWh = 28,9 kWh x 24 h x 308 giorni.

A servizio di tutti i capannoni presenti, sono previsti tre generatori di energia elettrica di emergenza, aventi potenza rispettivamente di 300 KVA (Cabina di trasformazione "A", a servizio di alcuni Capannoni del Gruppo A e dei Capannoni del gruppo B), 130 KVA (Cabina di trasformazione "B", a servizio di alcuni Capannoni del Gruppo A) e 250 KVA (Cabina di trasformazione "C", a servizio dei Capannoni del Gruppo C), dotati ognuno di un serbatoio per il gasolio da 200 litri in dotazione al generatore stesso e di un serbatoio esterno da 1.000 litri contenente gasolio (**D56-D57-D58**), provvisti di bacino di contenimento e tettoia. I generatori entrano in funzione solo in caso di black-out elettrico ed in assenza di emergenze il funzionamento è limitato alle sole prove di funzionalità.

Il consumo di energia termica deriva dalla necessità di garantire una temperatura da 33 °C il primo giorno, per poi scendere gradualmente (-0,5 °C al giorno) ai 22 °C al 20° giorno e ai 19 °C da garantire fino a fine ciclo. Il consumo e la durata del riscaldamento è variabile in relazione alle temperature esterne ed è molto maggiore in inverno rispetto all'estate. Pertanto i consumi di energia termica possono variare di anno in anno in funzione del periodo stagionale di inizio ciclo (sono possibili variazioni di circa il 20%).

Il fattore di consumo di energia per riscaldamento viene stimato in media pari a circa 34 KWh/m² di

superficie utile di allevamento per cui annualmente vengono stimati:

CEnergisc (KWh) = SUA (m2) × Fattore di consumo (KWh/m2) = 25.600 × 34 = 870.400 KWh

Nella tabella seguente sono riassunti i consumi e il relativo confronto con i valori di riferimento.

L'energia totale è data dalla somma dell'energia elettrica e termica ed è espressa in wh/capo/giorno.

Dati Allevamento	BROILER	
Consistenza autorizzata	217.600	
Capi allevati totale annuale	826.880	
Capi allevati media/annua	217.600	
Animali in ingresso	826.880	
Animali in uscita	785.536	
Carne prodotta (Kg)	2.042.400	
Peso Vivo di Vendita (Kg)	2,60	
Capi morti	41.344	
Mangime (t)	4.920	
Acqua (m ³)	1.1470	
Lettiera (t)	270	
Consumo GPL (litri)	0	
Consumo GPL (Kwh)	0	
Consumo metano (Smc)	100.000	
Consumo metano (Kwh)	1.050.000	
Consumo Gasolio Risc. (litri)	0	
Consumo Gasolio Risc. (Kwh)	0	
Consumo Energia per riscaldamento (Kwh)	1.050.000	
Consumo Energia elettrica (Kwh)	352.000	
Consumo Energia Totale (Kwh)	1.402.000	
Indicatori	BROILER	Valori di Riferimento 20 capi/mq
Mangime (Kg)/capo ciclo	7,7	2,4 - 5,7 (3,9 - 8,0)
Acqua (Litri)/capo ciclo	13,87	5,75 - 12,4 (8,66 - 16,6)
Energia El. (wh)/capo giorno	4,43	1,3 - 2,8
Riscaldamento (wh/capo giorno)	13,22	7,9 - 15,5 (FR)
Riscaldamento (KWh/Kg/prodotto)	0,51	0,30 - 0,48
Kg Lettiera/Capo anno	0,33	0,07 - 1,9
Capi morti %	5,0%	5%
Energia Tot. (wh/capo giorno)	17,65	9,2 - 18,3

C2.1.8 Materie prime

Consumo di materie prime

Le principali materie prime utilizzate sono quelle necessarie per l'alimentazione; in particolare, si tratta di materiali quantificabili in:

- 4.600 ton di mangime proveniente da mangimifici dell'Emilia Romagna;
- circa 270 ton di paglia per la lettiera proveniente dal mercato locale.

Vengono inoltre consumati annualmente:

- circa 3.000 litri di gasolio, con approvvigionamento all'occorrenza;
- 100.000 m³ di metano, prelevati dalla rete di distribuzione locale.

I vaccini vengono acquistati e conservati in frigorifero fino al momento della somministrazione e sono ubicati nel magazzino del capannone n. 3 (**D33**) del gruppo A, nel magazzino del capannone n. 6 (**D37**) del gruppo B e nel magazzino del capannone n. 11 (**D41**) del gruppo C.

Sono presenti n. 3 celle frigo (**D53-D54-D55**) posizionate in prossimità degli ingressi dei gruppi di edifici di allevamento (Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. A e B, Rev. Febbraio 2022 e Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. C, Rev. Febbraio 2022).

I farmaci, gli integratori e le vitamine vengono acquistati al momento ed utilizzati immediatamente, pertanto non rimangono in scorta.

Altri prodotti, quali detersivi e disinfettanti utilizzati per la pulizia dei capannoni, vengono acquistati all'occorrenza e non vengono fatte scorte a magazzino.

Ogni materia prima utilizzata è contabilizzata, controllata e stoccata in aree dedicate.

C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incidenti

L'Azienda Agricola **Società Agricola Biologica Fileni S.r.l.** ha adottato un piano di emergenza ed evacuazione che comprende alcune procedure operative per la gestione di eventuali incidenti.

Il personale delle aziende soggette ad AIA è oggetto di interventi di formazione, che prevedono anche le modalità di intervento in caso di emergenze come quelle sotto descritte.

L'azienda mantiene un registro informatizzato delle anomalie che si verificano nei vari reparti, negli stoccaggi o nella distribuzione dei reflui.

Le procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali sono le seguenti:

- eventi piovosi intensi durante le operazioni di movimentazione di materiali e animali;
- sversamento accidentale di prodotti chimici liquidi/olio sulle aree pavimentate.

Eventi piovosi intensi durante le operazioni di movimentazione di materiali e animali

Le operazioni di svuotamento e riempimento dei capannoni sono programmate con notevole anticipo, pertanto non è possibile posticiparle in caso di intense precipitazioni.

Gli operatori procederanno quindi con l'attività cercando di concluderla nel più breve tempo possibile; un operatore sarà incaricato espressamente di verificare la presenza di eventuali accumuli consistenti di materiali estranei sul piazzale, provenienti dalla movimentazione dei mezzi di trasporto, e di rimuoverli con pala e scopa.

La regolare attività di pulizia procederà comunque alla fine delle operazioni, quando le piazzole saranno state sgomberate da materiali e mezzi.

Sversamenti accidentali

Per eventuali sversamenti accidentali vedere la scheda seguente.

Sversamento olio / prodotti chimici per manutenzione / disinfezione	
<i>Responsabilità attuazione:</i>	Operatore
<i>Addetti all'intervento di emergenza</i>	Operatore
<i>Aree/reparti sensibili</i>	Piazzole pavimentate
<i>Numeri telefonici riferimento</i>	Tel responsabile allevamento
<i>Descrizione origine del rischio ambientale</i>	Azioni preventive
<i>Rovesciamento accidentale per errata manovra durante l'operazione di movimentazione di fusti o fustini di olio o prodotti chimici</i>	Adeguate formazione degli operatori rispetto alle modalità di movimentazione dei carrelli elevatori, mantenimento in condizioni adeguate di pulizia e ordine delle aree di movimentazione e sensibilità rispetto alle problematiche ambientali.

Corretta manutenzione dei mezzi di movimentazione dei materiali (muletti, ecc..) per assicurare il loro corretto funzionamento.

Azioni da effettuare durante l'emergenza

I materiali per intervenire (materiale assorbente, pala e scopa) si trovano nel magazzino.

L'operatore assorbe tempestivamente il prodotto con l'assorbente, assicurando di ricoprire tutta l'area interessata dallo sversamento.

Il materiale assorbente contaminato di olio viene raccolto con pala e scopa e inserito all'interno dei fusti vuoti predisposti in area A. Tali fusti vanno etichettati con la scritta "Rifiuti contenenti residui di olio" CER 15.02.02.

Nel caso di sversamenti consistenti che raggiungano il terreno in area non pavimentata, raccogliere il liquido con i mezzi a disposizione e avvertire immediatamente dell'accaduto il responsabile (Gestore), che si mette in contatto con l'autorità competente e decide come procedere.

In questi casi il Gestore deve consultare le schede di sicurezza del prodotto accidentalmente disperso, in particolare ai punti 2 Composizione e 12 Informazioni ecologiche, e renderle disponibili.

C2.1.10 Confronto con le migliori tecniche disponibili

Il riferimento ufficiale relativamente all'individuazione delle BAT (in italiano Migliori Tecniche Disponibili, di seguito BAT) per il settore degli allevamenti è costituito dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21/02/2017); tale documento stabilisce le **conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame**.

Il posizionamento dell'installazione rispetto alle BAT di settore, come risulta dal confronto effettuato dal Gestore, è documentato nella sezione C3 con le valutazioni dell'A.C..

C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE

Il Gestore dell'installazione, a seguito della valutazione di inquadramento ambientale e territoriale e degli impatti esaminati, conferma la situazione impiantistica presentata ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione Integrata Ambientale.

C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE

I manufatti in progetto, per i quali è in corso l'iter autorizzativo, sono destinati ad allevamento di polli da carne - broilers.

L'azienda, alla luce delle sempre maggiori richieste di mercato per la fornitura di carne proveniente da allevamenti di tipo biologico, ritiene di rinunciare alla possibilità di allevare capi di tipo convenzionale e utilizzare le strutture di allevamento solo per allevare capi di tipo biologico.

Tenuto conto che il mercato offre polli a lenta crescita con caratteristiche diverse (ROSS 308, Ranger e Rusticanelli, con peso a fine ciclo significativamente differenti per le tre tipologie), è possibile allevare gli animali con differenti densità di accasamento per ogni razza, con la garanzia del non superamento di 21 Kg/mq di peso vivo presente all'81° giorno del ciclo in considerazione anche della mortalità media dei capi durante il ciclo stesso.

Considerando un periodo di allevamento di 81 giorni con un vuoto sanitario di 14 giorni si ottiene un ciclo di allevamento massimo di 95 giorni. In un anno quindi si possono effettuare circa 3,8 cicli.

Considerando una mortalità del 5%, si calcola che ogni anno si produca il quantitativo di capi vivi e rispettiva produzione di carne come da tabelle che seguono:

Razza	Densità all'immissione capi/mq	Superficie utile complessiva (mq)	N. capi accasabili	Mortalità media %	N. capi presenti a fine ciclo
Ross 308	5,5	25.600	140.800	5	133.760
Ranger	6,8	25.600	174.080	5	165.376
Rusticanello	8,5	25.600	217.600	5	206.720

Razza	N. capi presenti a fine ciclo	n. cicli/anno	N. capi prodotti/anno	Peso medio capo a fine ciclo Kg	Carne prodotta annualmente Ton
-------	-------------------------------	---------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------

Ross 308	133.760	3,8	508.288	4,0	2.019
Ranger	165.376	3,8	628.428	3,25	2.043
Rusticanello	206.720	3,8	785.536	2,60	2.042

Tabella consumo mangime

Razza	N. capi presenza media	n. cicli/anno	Consumo mangime Kg/capo ciclo	Consumo mangime ciclo ton	Consumo mangime anno ton
Ross 308	137.280	3,8	9,5	1.304	4.955
Ranger	169.728	3,8	7,6	1.290	4.902
Rusticanello	212.160	3,8	6,1	1.295	4.920

Dai dati delle tabelle di cui sopra, si evince che la produzione di carne annuale per le tre razze rimane pressoché la stessa e anche il consumo di mangime a ciclo non si differenzia.

C3.1 Confronto con le BAT

Il Gestore ha confrontato in maniera puntuale l'allevamento oggetto di riesame con quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017, riportante le BAT Conclusions all'attività di allevamento intensivo di pollame.

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

Si riporta di seguito la tabella di confronto con le valutazioni dell'A.C.

BAT	Descrizione	Applicabilità	Note	Valutazione dell'A.C.
1. Conclusioni generali sulle BAT				
1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)				
BAT 1: Sistemi di Gestione Ambientale				
Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:				
1.	Impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	Applicata	Si allega SGA	Si condivide quanto descritto dal Gestore nella relazione (Allegato 14 SGA BAT1)
2.	Definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;			
3.	Pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;			
4.	Attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a: a) Struttura e responsabilità; b) Formazione, sensibilizzazione e competenza; c) Comunicazione; d) Coinvolgimento del personale; e) Documentazione; f) Controllo efficace dei processi; g) Programmi di manutenzione; h) Preparazione e risposta alle situazioni di emergenza; i) Verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;			
5.	Controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione: a) Al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il			

	<p>documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);</p> <p>b) Alle misure preventive e correttive;</p> <p>c) Alle tenuta dei registri;</p> <p>d) un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p>			
6.	Riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;			
7.	Attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;			
8.	Considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;			
9.	Applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS);			
10.	Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi: attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);			
11.	Attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).			
BAT 2: Buona gestione				
Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.				
a	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per: • Ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi); • Garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione; • Tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni); • Tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola; • Prevenire l'inquinamento idrico. 	Applicata	<p>Le variabili prese in considerazione che derivano da una corretta ubicazione dell'impianto sono state prese in considerazione nella fase progettuale.</p> <p>Il trasporto degli animali e materiali sarà effettuato sempre a pieno carico dell'automezzo e il tragitto fra allevamento e ubicazione dei fornitori e destinatari sarà ottimizzato al fine di ridurre le distanze, i costi di trasporto e quindi l'inquinamento</p> <p>I nuovi capannoni di allevamento saranno posizionati a distanze adeguate dai recettori sensibili. Per i capannoni che saranno ricostruiti nella stessa posizione di quelli esistenti tale distanze non sono modificabili.</p> <p>Non è previsto alcun sviluppo futuro in termini di aumenti di superficie utile di allevamento per l'allevamento di progetto.</p> <p>La tipologia di allevamento non comporta problematiche di inquinamento idrico e non è tale da provocare criticità di tale tipo.</p>	<p>Impianto nuovo</p> <p>Si condivide quanto proposto dal Gestore.</p>
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori; 	Applicata	<p>Il personale addetto all'allevamento sarà adeguatamente formato per quanto riguarda la normativa pertinente le attività dell'allevamento, il trasporto degli effluenti a fine ciclo, la pianificazione delle attività, la</p>	<p>Si condivide quanto proposto dal Gestore.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento; • La pianificazione delle attività; • La pianificazione e la gestione delle emergenze; • La riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 		gestione delle emergenze e la manutenzione delle attrezzature.	
c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente; • I piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali); • Le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Applicata	<p>L'Azienda ha analizzato le criticità che possono verificarsi durante il ciclo di produzione e che possono generare impatti ambientali, anche se di entità non significativa, elaborando le relative azioni correttive per contenere o eliminare gli impatti stessi.</p> <p>In particolare si fa riferimento a procedure gestionali preventive, come ad esempio la registrazione dei consumi, effettuazione dei trattamenti, registrazione delle manutenzioni, ecc.</p> <p>Le possibili emergenze analizzate sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anomala umidità della lettiera dovuta alle momentanee condizioni meteo climatiche: si genera un impatto ambientale causato dalla dispersione di odori superiore alla norma; 2. Malessere degli animali con produzione di deiezioni particolarmente liquide: si genera un impatto ambientale causato dalla dispersione di odori superiore alla norma; 3. Rottura del sistema di distribuzione dell'acqua con perdite diffuse: si genera un impatto ambientale causato dalla bagnatura eccessiva della lettiera, con diffusione di odori superiore alla norma; 4. Dispersione accidentale di mangime: si genera un impatto ambientale causato dalle emissioni di polveri. <p>Le misure di intervento, l'analisi delle conseguenze e le relative azioni correttive sono state indicate ed elaborate dal Gestore nel documento Piano di Gestione.</p> <p>Nel caso in cui si verifichi il rovesciamento accidentale per errata manovra durante l'operazione di movimentazione di prodotti chimici. Il piano di emergenza consta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adeguata formazione degli operatori rispetto a modalità di movimentazione dei carrelli elevatori; ➤ Mantenimento delle aree di movimentazione in condizioni adeguate di pulizia e ordine; ➤ Sensibilità rispetto alle problematiche ambientali; ➤ Corretta manutenzione dei mezzi di movimentazione dei materiali 	Si condivide quanto proposto dal Gestore.

			<p>(muletti, ecc.) per assicurare il loro corretto funzionamento.</p> <p>I materiali per intervenire (materiale assorbente, pala e scopa) saranno ubicati nel magazzino.</p> <p>L'operatore si adopererà per assorbire tempestivamente il prodotto con l'assorbente, assicurando di ricoprire tutta l'area interessata dallo sversamento.</p> <p>Il materiale assorbente contaminato di olio sarà raccolto con pala e scopa e inserito all'interno dei fusti vuoti predisposti in area dedicata e tali fusti vanno etichettati con la scritta "Rifiuti contenenti residui di olio" CER 15.02.02.</p> <p>Nel caso di sversamenti consistenti che raggiungano il terreno in area non pavimentata, si raccoglierà il liquido con i mezzi a disposizione e si avvertirà immediatamente dell'accaduto il responsabile (Gestore), che si metterà in contatto con l'autorità competente e deciderà come procedere.</p> <p>In questi casi il Gestore deve consultare le schede di sicurezza del prodotto accidentalmente disperso in particolare ai punti 2 Composizione, e 12 Informazioni ecologiche, e renderle disponibili all'autorità.</p>	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite; • Le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame; • I sistemi di distribuzione di acqua e mangimi; • I sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura; • I silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi); • I sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Applicata	<p>Quotidianamente l'addetto dell'allevamento effettuerà l'ispezione per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di alimentazione degli animali compresi i silos, le attrezzature di trasporto del mangime, i sistemi di ventilazione e i relativi sensori al fine di verificarne l'effettivo funzionamento e lo stato di pulizia. Non sono presenti stoccaggi per deiezioni liquide (liquami), che non vengono prodotte.</p>	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
e	<p>Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.</p>	Applicata	<p>E' presente una cella frigo per lo stoccaggio delle carcasse in attesa del conferimento a ditte autorizzate per lo smaltimento/recupero.</p> <p>Quotidianamente l'addetto dell'allevamento ispezionerà ogni capannone al fine di accertare la presenza di animali morti che saranno immediatamente stoccati nella cella frigo.</p>	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
BAT 3: Gestione alimentare				
Per ridurre l'azoto totale escretato e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.				
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di	Applicata	Nel mangime utilizzato il contenuto di proteina grezza consente una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze	Si condivide quanto

	una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili.		energetiche e sugli aminoacidi digeribili.	proposto dal Gestore.
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Applicata	L'alimentazione sarà effettuata rispettando le necessità del processo di crescita utilizzando mangimi che contengono differenti ingredienti per le diverse tipologie di animale allevate. L'alimentazione sarà di tipo multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche di crescita.	
c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	Applicata	Il mangime utilizzato contiene aminoacidi essenziali calibrati in funzione della crescita dell'animale	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto escreto	Applicata	Il mangime utilizzato contiene promotori della digestione ed enzimi per incidere positivamente sull'efficienza nutrizionale, per esempio migliorando la digeribilità dei mangimi, oppure sulla flora gastrointestinale.	

Tabella 1.1 - Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ^{(1) (2)} associato alla BAT (kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto, espresso in N.	Suinetti svezzati	1,5 — 4,0
	Suini da ingrasso	7,0 — 13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 — 30,0
	Galline ovaiole	0,4 — 0,8
	Polli da carne	0,2 — 0,6
	Anatre	0,4 — 0,8
	Tacchini	1,0 — 2,3 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.

⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame.

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 24

I livelli di azoto totale escreto associati alla BAT possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica e all'allevamento di specie di pollame non indicate sopra.

La categoria delle pollastre non ricade all'interno delle BAT-AEL per l'azoto escreto e comunque minore del limite inferiore dell'intervallo delle galline ovaiole e di poco superiore al limite inferiore dell'intervallo dei polli da carne.

BAT 4: Gestione alimentare				
Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.				
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Applicata	L'alimentazione sarà effettuata rispettando le necessità del processo di crescita utilizzando mangimi che contengono differenti ingredienti per le diverse tipologie di animale allevate. L'alimentazione sarà di tipo multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche di crescita.	Si condivide quanto proposto dal Gestore. biosic
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	Applicata	Al mangime viene aggiunto Fitasi	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicata	Il mangime utilizzato contiene fosfati inorganici	

Tabella 1. 2 - Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto, espresso come P₂O₅.	Suinetti svezzati	1,2 — 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 — 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 — 15,0
	Galline ovaiole	0,10 — 0,45
	Polli da carne	0,05 — 0,25
	Tacchini	0,15 — 1,0

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.

⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 24.

I livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica e all'allevamento di specie di pollame non indicate sopra.

La categoria delle pollastre non ricade all'interno delle BAT-AEL per il fosforo escreto e comunque di poco superiore al limite inferiore dell'intervallo delle galline ovaiole e ricade all'interno dell'intervallo dei polli da carne.

BAT 5: Utilizzo efficiente dell'acqua

Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

a	Registrazione del consumo idrico.	Applicata	Le fonti di approvvigionamento dispongono di un contatore per la registrazione dei consumi. I consumi idrici saranno registrati mensilmente in un apposito registro tenuto in azienda.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
b	Individuazione e riparazione delle perdite.	Applicata	Gli operatori verificano quotidianamente tramite controllo visivo il sistema di distribuzione del mangime e/o acqua. In caso di manutenzioni straordinarie consistenti in interventi diversi da quelli effettuati di norma alla fine del ciclo e che richiedono sostituzioni di parti di macchinari e/o interventi di ditte esterne, il Gestore, o l'operatore da lui incaricato dovrà registrare le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Data dell'intervento ● Operatore che ha individuato il problema ● Localizzazione dispositivo (capannone) ● Descrizione rottura/malfunzionamento ● Descrizione intervento Le schede saranno raccolte in un opportuno raccoglitore e dovranno servire a valutare l' idoneità di interventi futuri e l'efficienza dei macchinari. Le schede saranno a disposizione degli organi di controllo presso l'azienda.	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Applicata	Al termine del ciclo non sempre viene effettuato il lavaggio, in tal caso si procede soltanto alla disinfezione dei locali di allevamento che viene eseguita utilizzando pompe ad alta pressione e bassa portata nebulizzando la soluzione disinfettante sulle pareti, lasciando il liquido spruzzato a contatto sulle superfici per espletare la sua azione disinfettante, fino a che tali superfici non sono asciugate. La disinfezione non prevede la formazione di reflui. Qualora il gestore ne ravveda la necessità si provvederà al lavaggio dei pavimenti generando acque di lavaggio che vengono avviate a fertirrigazione e, qualora il lavaggio venga effettuato per problemi igienico sanitari, tali acque saranno smaltite come rifiuto.	
d	Scegliere e usare attrezzature	Applicata	Al fine di limitare il consumo di acqua per l'abbigliamento	

	adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).		degli animali vengono utilizzati abbeveratoi antispreco che forniscono la giusta quantità di acqua agli animali quando necessario.	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Applicata	Non è necessaria la calibratura in quanto le uniche perdite possibili sono relative agli abbeveratoi. Settimanalmente viene effettuato il controllo visivo delle tubazioni per rilevare eventuali perdite mentre quotidianamente viene effettuato un controllo per verificare eventuali perdite dagli abbeveratoi che nel caso saranno sostituiti.	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Non applicata	Non viene riutilizzata acqua piovana per motivi di biosicurezza.	

BAT 6: Emissioni dalle acque reflue

Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Applicata	Non sono presenti aree inquinate o cumuli di materiali che possono determinare la produzione di acque reflue; gli effluenti solidi sono contenuti all'interno dei capannoni e le operazioni di carico dei mezzi si svolgono nelle superfici impermeabili. Durante le operazioni di carico dell'allevamento i piazzali possono essere sporcati solo dalle tracce di pollina che viene perduta dai pneumatici dei mezzi: in questa situazione gli operatori effettuano pulizie più accurate e con maggior frequenza.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
b	Minimizzare l'uso di acqua.	Applicata	Il volume di acque reflue è ridotto mediante tecniche, quali pompe ad alta pressione e bassa portata nebulizzando la soluzione disinfettante sulle pareti e la pulizia a secco meccanica.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Non applicata	Non sono presenti reflui da trattamento dell'acqua. Per le acque di dilavamento l'azienda ha adottato un "Piano di Gestione acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabili esterne" Le acque piovane delle coperture e dei piazzali, vengono naturalmente deviate lungo i margini delle piazzole infiltrandosi nei terreni adiacenti, in particolare tutte le superfici destinate alla viabilità e alle aree di pertinenza, circostanti i capannoni, con pavimentazione in massiccio di ghiaia, benché di tipo semipermeabile, saranno previste delle canalette di regimazione delle acque meteoriche per il convogliamento nei fossi di scolo. Le acque meteoriche, convogliate nella vasca di laminazione, non sono un recupero ma una raccolta temporanea che viene poi scaricata lentamente.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore nella relazione tecnica.

BAT 7: Emissioni delle acque reflue

Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Applicata	In caso di produzione di percolato per drenaggio degli effluenti palabili, il liquame viene raccolto in apposito pozzetto e con pompa inviato a contenitori per lo stoccaggio. Qualora vi sia la necessità di ricorrere al lavaggio per problemi sanitari e, pertanto, con l'aggiunta di disinfettanti/detergenti, le acque di lavaggio saranno raccolte e avviate a smaltimento come rifiuto tramite ditta	Si condivide quanto dichiarato dal Gestore.
---	--	-----------	--	---

			specializzata.	
b	Trattare le acque reflue.	Applicata	Nell'allevamento saranno presenti servizi igienici con adeguato sistema di trattamento.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	Non applicata	La tipologia di allevamento non produce deiezioni liquide (liquami). Vengono prodotte eventualmente acque di lavaggio che saranno utilizzate senza l'aggiunta di detergenti/disinfettanti in fertirrigazione per le piante che saranno presenti nel sito.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
BAT 8: Uso efficiente dell'energia				
Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.				
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Applicata parzialmente	Per la tipologia di allevamento considerata e per il contesto meteorologico in cui si trova sistemi ad alta efficienza come ad esempio il recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck) non sono applicabili. Per quanto riguarda la ventilazione tutti i ventilatori dei capannoni di progetto sono con motori ad alta efficienza.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Applicata	Il riscaldamento dei capannoni, viene attuato con gruppi aerotermici e cappe radianti alimentate a metano che consentono di trasferire direttamente ed immediatamente il calore prodotto all'ambiente da riscaldare, senza le inefficienti fasi di trasformazione. La tecnologia del trattamento dell'aria a scambio diretto, consente una concreta riduzione dei costi di esercizio, unitamente a minori costi di impianto e consente un tempo di messa a regime dell'ambiente da riscaldare notevolmente ridotto, garantendo un'efficienza globale di impianto molto più elevata, con conseguente risparmio energetico e riduzione della quantità di emissioni nocive. I riscaldatori sono prodotti seguendo le procedure prestabilite dalla Direttiva Gas CEE 90/396. Nella fase più avanzata del ciclo la ventilazione è automatizzata in modo da minimizzare il flusso d'aria mantenendo la zona di confort termico per gli animali, e la resistenza al flusso è mantenuta la più bassa possibile. Gli estrattori d'aria vengono azionati da termo sonde che rilevano la temperatura interna del capannone e agiscono per il mantenimento della temperatura interna entro limiti compatibili col benessere degli animali. Il loro tempo di funzionamento è di conseguenza fortemente variabile e vincolato alle condizioni climatiche esterne e stagionali. Il sistema di ventilazione è gestito da un apposito computer che attraverso il comando delle finestre della ventilazione consente di condizionare la temperatura interna sui valori impostati dall'addetto alla gestione. In relazione alla temperatura interna ed esterna, l'aumento della ventilazione avviene a stadi, cioè con l'inserimento progressivo dei ventilatori, fino al loro totale utilizzo.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Applicata	Le caratteristiche costruttive dei capannoni e i materiali utilizzati per la coibentazione del tetto influiscono positivamente sui consumi di energia dell'azienda, limitando gli scambi termici con l'esterno e garantendo un microclima interno controllato.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
d	Impiego di una illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	Applicata	L'efficienza sotto il profilo energetico è ottenuta tramite l'utilizzo di lampade a basso consumo e tramite l'utilizzo di sensori automatici per il controllo dell'illuminazione nel ricovero.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.

e	Impiego di scambiatori di calore	Non applicata	La tecnica non è applicabile in quanto all'accasamento si ha la necessità di disporre di elevata energia termica in un tempo breve che non può essere disponibile con una delle tecniche in elenco.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	Non applicata	Per la tipologia di allevamento considerata e per il contesto meteorologico in cui si trova la tecnica non è applicabile.	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato	Non applicata	Per la tipologia di allevamento considerata e per il contesto meteorologico in cui si trova la tecnica non è applicabile	
h	Applicare la ventilazione naturale.	Applicabile parzialmente	Il capannone di allevamento è a ventilazione forzata con sistema automatico di apertura/chiusura delle finestre per la riduzione degli afflussi di aria fredda o calda. In certe condizioni dell'anno e in funzione delle condizioni ambientali può essere usata parzialmente la ventilazione naturale	

BAT 9: Emissioni sonore

	<p>Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ● un protocollo per il monitoraggio del rumore; ● un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati ● un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; ● un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	Non applicata	<p>Non sono allevate specie rumorose.</p> <p>E' stata effettuata una valutazione di impatto acustico per la verifica del rispetto dei limiti di legge ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 477/95, e L. R. n. 15/2001.</p> <p>Dalla valutazione acustica previsionale risulta che i valori assoluti e differenziali di immissione dell'impianto completamente funzionante nella sua totalità nel periodo diurno e notturno sono inferiori ai valori della classe acustica del territorio.</p> <p>Pertanto la realizzazione dell'allevamento avicolo risulta acusticamente compatibile</p>	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si richiede l'esecuzione della Valutazione di Impatto Acustico post operam Punto 1 sez. D1 del piano di adeguamento
--	--	---------------	---	---

BAT 10; EMISSIONI SONORE

Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili.	Applicata	In fase progettuale i capannoni sono stati posizionati in modo da garantire una distanza adeguata tra sorgenti sonore e recettori sensibili.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
b	<p>Ubicazione delle attrezzature. I livelli di rumore possono essere ridotti:</p> <p>i) aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili);</p>	Applicata	I silos saranno posizionati in modo da minimizzare il movimento dei veicoli.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si richiede l'esecuzione della Valutazione di Impatto Acustico post operam Punto

	<ul style="list-style-type: none"> ii) minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi; iii) collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola. 			1 sez. D1 del piano di adeguamento
c	<p>Misure operative</p> <p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii) apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii) assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv) disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v) funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi) mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. 	Applicata	L'alimentazione degli animali avviene con le principali aperture dell'edificio chiuse. Inoltre l'attività in se, per la tipologia di animali allevati, non è rumorosa. Le attività potenzialmente rumorose si verificano durante il giorno nei giorni lavorativi	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si richiede l'esecuzione della Valutazione di Impatto Acustico post operam Punto 1 sez. D1 del piano di adeguamento
d	<p>Apparecchiature a bassa rumorosità</p> <p>Queste includono attrezzature quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale; ii) pompe e compressori; iii) sistema di alimentazione che riduce lo stimolo pre-alimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti). 	Applicata	La ventilazione dei capannoni è forzata e i ventilatori sono ad alta efficienza. Il limitato numero di ventilatori presenti e il loro posizionamento, fa sì che non ci siano problematiche relative al rumore.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si richiede l'esecuzione della Valutazione di Impatto Acustico post operam Punto 1 sez. D1 del piano di adeguamento
e	<p>Apparecchiature per il controllo del rumore, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) riduttori di rumore; ii) isolamento dalle vibrazioni; iii) confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv) insonorizzazione degli edifici. 	Non Applicata	L'attività in se, per la tipologia di animali allevati, non è rumorosa e non è necessario utilizzare apparecchiature per il controllo del rumore in quanto non sono presenti criticità riferibili alla emissione di rumori.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si richiede l'esecuzione della Valutazione di Impatto Acustico post operam Punto 1 sez. D1 del piano di adeguamento

f	Procedure antirumore. La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Applicata	L'attività in se, per la tipologia di animali allevati e come evidenziato dalla valutazione acustica non è rumorosa. Attorno ai capannoni e frontalmente ai ventilatori di alcuni capannoni, sono presenti delle barriere naturali come barriere verdi compatte che mitigano l'impatto visivo e emissivo, ma contribuiscono anche alla propagazione del rumore (è noto che una ampia barriera vegetale di arbusti e alberi, soprattutto se a foglia larga, può abbattere il rumore fino a una decina di decibel), anche se in realtà l'attività in se, per la tipologia di animali allevati non è rumorosa.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si richiede l'esecuzione della Valutazione di Impatto Acustico post operam Punto 1 sez. D1 del piano di adeguamento
---	---	-----------	---	---

BAT 11: Emissioni di polveri

Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1)	Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	Applicata	Al momento dell'inserimento dei capi giovani, viene preparata la lettiera su pavimento in cemento distribuendo paglia intera o truciolo di legno non trattato. Durante il ciclo l'aggiunta lettiera è legata alle condizioni di umidità della stessa, nel periodo invernale l'aggiunta è necessariamente più frequente.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
2)	Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Applicata	La paglia e il truciolo sono acquistati in balle che vengono distribuite manualmente	
3)	Applicare l'alimentazione ad libitum	Applicata	l'erogazione del mangime è gestita da temporizzatori, con frequenza tale da garantire sempre la disponibilità di mangime per gli animali (alimentazione ad libitum). Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.	
4)	Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti;	Applicata		
5)	Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico.	Applicata Parzialmente	Per il riempimento si usano delle maniche che entrano direttamente nei silos per evitare la formazione di polveri all'esterno.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
6)	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	Applicata	Il corretto numero di ventilatori presenti garantisce una corretta velocità dell'aria nel ricovero, sufficiente per consentire un benessere animale adeguato utilizzando il più possibile la ventilazione minima.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1)	Nebulizzazione d'acqua;	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
2)	Nebulizzazione di olio	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	
3)	Ionizzazione	Non	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia	

		applicata	di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria.		Vista la tipologia di ventilazione con estrattori dell'aria che per ciascun capannone è assicurato da 8 ventilatori/estrattori della portata nominale di 36.000 m ³ /h alla pressione di esercizio, ciascuno dotato di serranda ad apertura automatica tutti installati in modo da realizzare una ventilazione a tunnel in tutti i capannoni si rende necessario l'installazione	
1)	Separatore d'acqua	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
2)	Filtro a secco	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	
3)	Scrubber ad acqua	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	
4)	Scrubber con soluzione acida	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	
5)	Bioscrubber	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	
6)	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	
7)	Biofiltro	Non applicata	La tecnica non si rende necessaria dato che la tipologia di capi allevati produce relativamente delle basse emissioni di polveri.	

BAT 12: Emissioni di odori

È applicabile limitatamente al caso in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili siano probabili e/o comprovati

	<p>È applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii) un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv) un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; 	Non applicata	<p>In merito alle emissioni odorigene, da un'analisi preliminare, l'impatto risulta sostanzialmente sostenibile per cui la BAT non viene applicata; ulteriori valutazioni per gli adeguamenti complessivi alle BAT si effettueranno in sede di Applicazione della BAT1 e nel caso in futuro dovessero manifestarsi casi di molestia olfattiva ricorrente e comprovata.</p>	Si condivide quanto dichiarato dal Gestore
--	---	---------------	--	--

	v) un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.			
BAT 13: Emissione di odori				
Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche applicabili, che di seguito si riportano				
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Applicata	In fase progettuale il posizionamento dei capannoni e dei punti di emissione è stato fatto garantendo distanze adeguate e in modo da provocare i minori impatti possibili presso i recettori sensibili.	Impianto nuovo Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	Applicata	<p>I polli allevati biologicamente hanno la possibilità di uscire all'aperto e stabulano all'interno su lettiera nei capannoni.</p> <p>Nella lettiera se il contenuto di sostanza secca è superiore al 65% le emissioni di ammoniaca si riducono notevolmente facendo scendere il contenuto di azoto ammoniacale a circa il 10% (CRPA: "Gestione delle lettiere ed emissioni di ammoniaca"). Le emissioni odorogene sono contenute mantenendo la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche.</p> <p>Durante il ciclo produttivo si può avere aggiunta di nuova paglia qualora si riscontri un'umidità della lettiera superiore alla norma.</p>	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di 	Applicata	<p>I ventilatori sono posizionati in corrispondenza delle testate. Frontalmente ai gruppi di ventilazione sono presenti ostacoli fisici artificiali (anche barriere verdi) che favoriscono la creazione di turbolenza e ciò facilita la dispersione dell'aria esausta in atmosfera.</p> <p>La ventilazione dei capannoni è forzata. Essendo l'impianto esistente l'allineamento dell'asse del colmo in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento non è applicabile</p>	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore

	<p>barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 			
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria, quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi. 	Non applicata	Questa tecnica non viene applicata in quanto non necessaria e non sostenibile dal punto di vista economico. Non producendo liquami ed essendo il biofiltro applicabile unicamente agli impianti a liquame, non è applicabile	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore
e	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio. 2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali). 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. 	Applicata	Nei capannoni di allevamento lo stoccaggio è costituito dalla zona di stabulazione permanente che si trova all'interno del capannone di allevamento.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore
		Applicata	In fase progettuale sono state previste piantumazioni arboree che consentiranno di rallentare il flusso orizzontale determinando la deposizione delle polveri veicolanti gli odori nella zona di quiete. La parte di flusso d'aria diretta verso l'alto, grazie ad un incremento della turbolenza, viene più velocemente diluita con aria "pulita".	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
		Non applicabile	Data la categoria di animali allevati e il tipo di stabulazione non vengono prodotti liquami	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
f	<p>Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame; 2. Compostaggio dell'effluente solido; 3. Digestione anaerobica. 	Non applicabile	Digestione aerobica (aerazione) del liquame; Compostaggio dell'effluente solido; Digestione anaerobica.	Si condivide quanto proposto dal Gestore
g	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spandimento a bande, iniezione superficiale o 	Non applicata	Non previsto per la tipologia di allevamento	Si prende atto di quanto

	profonda per lo spandimento agronomico del liquame;			dichiarato dal Gestore.
2)	Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Non Applicata	Non previsto per la tipologia di allevamento	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
BAT 14: EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO				
Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche o una loro combinazione, come riportato di seguito.				
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume di effluente solido	Non applicata	Lo stoccaggio è costituito dalla zona di stabulazione permanente dei capannoni	Si prende atto della tipologia di allevamento
b	Coprire i cumuli di effluente solido	Non applicata	Lo stoccaggio è costituito dalla zona di stabulazione permanente dei capannoni	Si prende atto della tipologia di allevamento
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone	Applicata	Nei capannoni di allevamento lo stoccaggio è costituito dalla zona di stabulazione permanente	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
BAT 15: EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO				
Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'adottare almeno due delle BAT richiamate, che di seguito si riportano.				
a	Stoccare l'effluente solido secco in capannone	Applicata	Nei capannoni di allevamento lo stoccaggio è costituito dalla zona di stabulazione permanente	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Non applicata	Non applicabile	Si condivide quanto proposto dal gestore
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Non applicata	Nei capannoni di allevamento lo stoccaggio è costituito dalla zona di stabulazione permanente situata in un capannone chiuso e non una platea scoperta. Non è quindi presente un sistema di drenaggio per i liquidi di scolo in quanto non vengono prodotti.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Non applicata	L'azienda cede a terzi, sulla base di contratti, tutte le deiezioni prodotte e non vengono effettuati spandimenti agronomici	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso	Non applicata	L'azienda cede a terzi, sulla base di contratti, tutte le deiezioni prodotte e non vengono effettuati spandimenti agronomici	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

La BAT non è applicabile in quanto non vengono prodotti liquami zootecnici.

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

La BAT non è applicabile in quanto non vengono prodotti liquami zootecnici.

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

La BAT non è applicabile in quanto non vengono prodotti liquami zootecnici.

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Gli effluenti prodotti dall'impianto non sono soggetti a trattamento per cui la BAT non è applicabile.

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Gli effluenti prodotti dall'impianto vengono ceduti interamente a terzi per cui la BAT non è applicabile.

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione 1 delle tecniche riportate di seguito.

Gli effluenti prodotti sono costituiti da materiale palabile (lettiera) e vengono ceduti interamente a terzi (impianti di Biogas) per cui la BAT non è applicabile.

BAT 22: Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'adottare almeno due delle BAT richiamate, che di seguito si riportano.

	<p>La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile.</p> <p>L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato.</p> <p>Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21.</p>	Non applicata	Dall'impianto vengono ceduti a terzi per cui la BAT non è applicabile	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
--	---	---------------	---	--

BAT 23: Emissioni provenienti dall'intero processo

<p>Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.</p>	Applicata	Vedi Tabelle per l'allevamento Biologico al paragrafo <u>C2.1.1 Emissioni in atmosfera</u>	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
---	-----------	--	---

BAT 24: Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

a	<p>Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali</p>	Applicata	<p>Il monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti sarà effettuato tramite il bilancio di massa sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.</p> <p>Il metodo proposto è il modello di quantificazione delle escrezioni di azoto e fosforo negli allevamenti di avicoli da carne del Veneto, proposto dal Dipartimento di Scienze Animali, Università degli Studi di Padova pubblicato nell'allegato A al Decreto della Direzione Agroalimentare e Servizi per l'Agricoltura n. 308 del 07/08/2008, aggiornato nel caso specifico con i parametri previsti dal DM 5046 del 25/02/2016.</p>	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
b	<p>Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e di fosforo</p>	Non applicata		

BAT 25: Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle tecniche indicate almeno per la cadenza definita, come di seguito riportato.

a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento. (una volta all'anno)	Applicata	Il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca sarà eseguito annualmente effettuando la stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Non applicata		Si condivide quanto proposto dal Gestore
c	Stima mediante i fattori di emissione. (una volta all'anno per ciascuna categoria di animali)	Applicata	La stima viene effettuata attraverso fattori emissivi standardizzati (es Net-IPPC, BATTools)	Si condivide quanto proposto dal Gestore.

BAT 26: Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	<p>APPLICABILITÀ: la BAT è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.</p> <p>Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori). Se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.</p>	Non applicata	<p>In merito alle emissioni odorogene, da un'analisi preliminare, l'impatto risulta sostanzialmente sostenibile; ulteriori valutazioni per gli adeguamenti complessivi alle BAT si effettueranno in sede di Applicazione della BAT1.</p> <p>La tecnica per ora non viene applicata, ma dovrà essere presa in considerazione qualora in fase di esercizio l'impianto presentasse problematiche odorogene comprovate e ricorrenti presso i recettori sensibili.</p>	<p>Impianto nuovo. Si condivide quanto proposto dal Gestore</p>
--	---	---------------	---	---

BAT 27: Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Non applicata	Questa tecnica, dati gli eccessivi costi di misurazione, non è applicabile per l'azienda in esame	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
b	Stima mediante fattori di emissione	Applicata	Il monitoraggio delle emissioni di polveri da ciascun ricovero zootecnico sarà effettuato annualmente attraverso la stima mediante fattori di emissione concordati a livello provinciale e/o regionale o mediante relazioni di calcolo verificate dal punto di vista scientifico.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.

BAT 28: Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso

a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Non applicabile	La tecnica non è applicabile in quanto l'impianto non è dotato di nessun sistema di trattamento dell'aria.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
b	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.			

BAT 29: Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

a	Consumo idrico. Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. (I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione, ecc.) possono essere monitorati distintamente	Applicata	I consumi saranno registrati in un apposito registro tenuto in azienda e comunicati nel report annuale attraverso il portale AIA.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
b	Consumo di energia elettrica. Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. (monitoraggio distinto)	Applicata	I consumi elettrici saranno registrati in un apposito registro tenuto in azienda e riportati nelle fatture emesse dal Gestore. Il dato viene poi comunicato attraverso il portale AIA con il report annuale	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
c	Consumo di carburante. Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Applicata	I consumi saranno registrati in un apposito registro tenuto in azienda. Il dato viene poi comunicato attraverso il portale AIA con il report annuale.	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti. Registrazione mediante per esempio registri esistenti.			
e	Consumo di mangime. Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.			
f	Generazione di effluenti di allevamento. Registrazione mediante per esempio registri esistenti.			

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME**3.1 EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME****3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne****BAT 32.** Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione	Note
a	Ventilazione forzata con sistema di abbeveraggio anti spreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda)	Applicata	La stabulazione degli avicoli per la produzione di carne è a terra su lettiera. Sono presenti abbeveratoi antispreco e la ventilazione è forzata.	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda)	Non applicabile	<p>vedi punto a.</p> <p>La tecnica descritta consiste nel riscaldamento del capannone tramite una combinazione di riscaldatori e ventilatori interni. I ventilatori spingono l'aria calda dalla parte superiore dell'edificio fino al livello del pavimento.</p> <p>L'aria viene riscaldata dallo scambio termico con l'acqua calda prodotta da una fonte termica indiretta.</p> <p>I riscaldatori, distribuiti uniformemente nel capannone, sono dotati di un sistema di ventilazione per diffondere l'aria calda orizzontalmente in modo da attraversare in modo uniforme l'intera superficie coperta da lettiera.</p> <p>Questo sistema prevede quindi dei riscaldatori montati a soffitto che muovono l'aria calda verticalmente e orizzontalmente in modo da asciugare in modo continuo la lettiera durante il ciclo di crescita. E' progettato per climi freddi e umidi e non è applicabile in Italia per le particolari condizioni climatiche che necessitano di ventilazione a tunnel con sistemi di raffrescamento per consentire di mantenere il benessere animale nei periodi torridi.</p>	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio anti spreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Non applicabile	vedi punto a	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
d	Lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Non applicabile	vedi punto a	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.

e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Non applicabile	vedi punto a	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 	Non applicabile	Non applicata in quanto non risulta necessaria, oltre ad essere economicamente non sostenibile	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.

C.3.1.1 Valutazioni aggiuntive in merito all'applicazione delle BATC

La Ditta ha dichiarato di applicare le BAT nella misura prevista dal Documento BATC.

L'azienda applica quanto previsto alla BAT 3 per i punti b) "Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione" e c) "Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza".

C.3.1.2 Valutazioni in merito alle emissioni diffuse

Qualora i livelli emissivi dei ricoveri di allevamento e delle relative categorie allevate risultassero inadeguati, il Gestore entro 2 anni dalla data di rilascio dell'atto di rinnovo AIA presenti un piano di adeguamento che dovrà prevedere le azioni necessarie al contenimento delle emissioni di ammoniaca per ricondurli all'interno dei range emissivi imposti dai BAT AEL.

C.3.1.3 Valutazioni aggiuntive in merito alle emissioni diffuse di ammoniaca

Stima complessiva delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da stabulazione, stoccaggio e spandimento per pollame.

Tabella BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL ^{(1) (2)} (kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca, espressa come NH ₃	0,01 — 0,08

⁽¹⁾ Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

La Ditta ha dichiarato di applicare le BAT nella misura prevista dal Documento BATC.

I valori emissivi che ne derivano sono i seguenti:

Fasi	Dato emissivo aziendale Kg NH ₃ /capo/anno ^(*)	BAT AEL ^{(1) (2) (3)} Kg NH ₃ /capo/anno
Stabulazione specie Ross 308 ⁽⁴⁾	0,100	0,08
Stabulazione specie Ranger ⁽⁵⁾	0,074	0,08
Stabulazione specie Rusticanello ⁽⁶⁾	0,059	0,08

Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/

(*) Valore ottenuto mediante il sistema di calcolo BAT-TOOL

- (1) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).
- (2) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.
- (3) Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

Note:

- il valore di BAT – AEL è previsto solo per la fase di stabulazione. La ditta cede il 100% degli effluenti a ditte terze;
- i valori sono stati inseriti nonostante il peso finale sia maggiore ai 2,5 Kg.
- (4) peso finale 4,0 Kg;
- (5) peso finale 3,25 Kg;
- (6) peso finale 2,6 Kg.

Come è possibile notare le emissioni di ammoniaca complessive sono simili con un valore leggermente superiore per la razza Ross 308, che è stata presa come riferimento per le valutazioni di impatto ambientale.

Quindi dal punto di vista emissivo, l'allevamento di una tipologia piuttosto che un'altra non determina variazioni rilevanti.

Vista la documentazione presentata e i risultati dell'istruttoria, l'assetto impiantistico proposto (di cui alle planimetrie e alla documentazione depositate agli atti presso questa Agenzia) è accettabile, rispondente ai requisiti IPPC e compatibile con il territorio d'insediamento, nel rispetto di quanto specificamente prescritto nella successiva sezione D.

La Ditta ha dichiarato di applicare le BAT nella misura prevista dal Documento BATC.

- Con riferimento alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 688];
- Considerando il confronto con gli indicatori di settore e l'adozione delle MTD (vedi allegato Tabella BATC);

Da parte dell'azienda, non si rilevano criticità.

C. 3.1.4 Piano di Monitoraggio e Controllo e raccomandazioni

Nell'ambito della presente autorizzazione dell'AIA viene definito il Piano di Monitoraggio a carico del Gestore ed il Piano di controllo a carico del Servizio Territoriale di Arpa di Rimini. Il dettaglio con tutte le voci da monitorare è riportato nella successiva sezione prescrittiva D3.

C. 3.1.5 Valutazioni conclusive

Nell'istruttoria non sono emerse criticità elevate né particolari effetti cross-media che richiedono l'esame di configurazioni impiantistiche alternative a quella proposta dal gestore o di adeguamenti.

Vista la documentazione presentata e i risultati dell'istruttoria, risulta che l'assetto impiantistico proposto (di cui alle planimetrie e alla documentazione depositate agli atti presso questa Agenzia) è accettabile, rispondente ai requisiti IPPC e compatibile con il territorio d'insediamento, nel rispetto di quanto specificamente prescritto nella successiva sezione

D PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO

Ai fini dell'adeguamento alle BAT Conclusions, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituito dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21/02/2017), l'Azienda Agricola della SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.r.l. è tenuta a effettuare i seguenti adempimenti:

n.	Adeguamenti/interventi	Tempi di attuazione
1	Dovrà essere effettuata la Valutazione di Impatto Acustico post operam con gli impianti a regime	Al termine delle opere di costruzione e collaudo degli impianti

I termini indicati nel presente documento, quando non diversamente specificato, decorrono dalla data di notifica dell'AIA da parte del competente Sportello Unico al Gestore.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D2.1 Finalità

- Il Gestore è autorizzato all'esercizio dell'allevamento di polli di tipo biologico come identificato alla sezione informativa A2 sino alla scadenza indicata nella Determina di approvazione del presente atto.
- Per l'allevamento di tipo biologico la potenzialità massima dell'allevamento è definita sulla base del REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. *Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.*
- La ditta dovrà prevedere un numero adeguato di capi per capannone secondo il limite di 21 Kg di peso massimo per m², come indicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella nota Mipaaf DG PQAI n. 87861 del 24/11/2016 che recita quanto segue *“la superficie minima per il pollo da carne, reperibile nell'allegato III del Reg. CE 889/08, debba intendersi in n.10 capi/mq con il vincolo che detti animali non superino mai i 21 kg di peso vivo/mq. Questa interpretazione non consente quindi di applicare un calcolo basato sul peso vivo medio per metro quadrato degli animali allevati in un ciclo produttivo, il che vuol dire che quando i 10 polli superano i 2,1 kg a testa la superficie deve necessariamente aumentare oppure occorre diminuire il carico degli avicoli presenti. Si tenga conto che i maschi delle razze a rapido accrescimento (consentite nel biologico) possono raggiungere in 60 giorni 3 kg di peso vivo.”*

Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) - Numero di animali per m ²	Superfici scoperte (m ² di superficie disponibile in rotazione per capo)
Capi : <ul style="list-style-type: none"> • 5,5 Ross 308; • 6,8 Ranger; • 8,5 Rusticanello; con un massimo di 21 kg di peso vivo per m ²	4 m ² , a condizione che non sia superato il limite di 170 kgN/ha/anno

- È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa). Il Gestore è tenuto ad applicare le BAT di cui al § C.3.1 secondo le modalità e le tempistiche in esso enunciate, fermo restando il Piano di adeguamento di cui alla Sezione D1.
- Qualora il Gestore modifichi la gestione degli effluenti (es. se si passa da cessione totale a utilizzo agronomico) dovrà provvedere a presentare domanda di modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art 29 nonies del Dlgs 152/06 e s.m.i. descrivendo le relative BAT collegate al tipo di gestione degli effluenti ed i conseguenti livelli emissivi.

D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica

- Il Gestore dell'installazione è tenuto a presentare ad Arpa di RIMINI e al Comune di MAIOLO (RN) **annualmente, entro il 30 aprile**, una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel

tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;

- il bilancio dell'azoto e del fosforo escreto;
- documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna (Portale IPPC) nel formato deliberato con DGR 2306/2009.

Si ricorda che a questo proposito, in caso di violazioni, si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Ai sensi dell'art. 29-decies, il Gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di RIMINI ed il Comune di Maiolo in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
3. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore è tenuto ad informare **immediatamente (entro 8 ore)** Arpae di Rimini; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti, informandone Arpae.
4. Il Gestore dovrà presentare ad Arpae, per l'approvazione, la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna.
5. In caso di modifiche sostanziali, in applicazione dell'art. 4 del DM 95/2019 e richiamata la nota AIA n. 2/2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" o alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.
6. Deve essere conservata presso l'allevamento o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo per almeno 10 anni la seguente documentazione:
 - registro dei consumi idrici;
 - registro dei consumi elettrici;
 - registro delle manutenzioni;
 - registro delle emergenze;
 - registro degli interventi di formazione del personale (può essere sostituito dalla raccolta dei moduli formativi);
 - registro della cessione di pollina/liquame a terzi (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto).
7. I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto stabilito dalla normativa di settore.

D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo

Il Gestore dovrà procedere con istanza di modifica dell'AIA nei casi in cui intenda incrementare il numero di capi allevati e/o il peso vivo totale allevato, in quanto questi fattori determinano una variazione dell'azoto escreto autorizzato e/o dei volumi degli effluenti prodotti e delle relative modalità gestionali.

Il Gestore conduce l'installazione nel rispetto delle caratteristiche di cui alla tabella seguente.

Tipologia produttiva			
Categoria animale	Pollame da carne Razza Ross	Pollame da carne Razza Ranger	Pollame da carne Razza Rusticanello
Numero di capi autorizzati a ciclo	140.800	174.080	217.600
Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo)	245	233,3	239,4
Superficie utile di allevamento (mq)	25.600		
Note	La ditta ha indicato per tutte le specie una durata del ciclo di 81 giorni e un numero di cicli/anno pari a 3,8		
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	86,5		

Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	3.840 Come da Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della RER n. 96 del 16/01/2007 art 29 comma 5, si considera la superficie dei capannoni come stoccaggio con uno spessore di 15 cm. Non è presente una concimaia, ma lo stoccaggio dei letami (lettiera esausta) viene effettuato all'interno dei capannoni (1-16) così come previsto nel Regolamento della RER n. 3 del 15/12/2017 art 9 comma 5. (La capacità di stoccaggio dei contenitori è stata calcolata ai sensi dell'art.9 comma 6 del Regolamento della RER n. 3 del 15/12/2017)		
Estremi della Comunicazione di utilizzazione agronomica al momento della presentazione della domanda di AIA	Cessione a terzi della lettiera esausta		
Stima ammoniacca emessa t/anno	Pollame da carne Razza Ross 14,091	Pollame da carne Razza Ranger 12,963	Pollame da carne Razza Rusticanello 12,832
<u>Azoto</u> totale escreto da bilancio aziendale confrontato con AEPL (KgN escreto/capo/anno)	AEPL (per polli da carne Razza Ross) 0,2 – 0,6	Dato aziendale ^{(1) (2)} 0,35	
<u>Fosforo</u> totale escreto da bilancio aziendale confrontato con AEPL (Kg P2O5 escreto/capo/anno)	AEPL (per polli da carne Razza Ross) 0,05 - 0,25	Dato aziendale ^{(1) (2)} 0,18	
<u>Azoto</u> totale escreto da bilancio aziendale confrontato con AEPL (KgN escreto/capo/anno)	AEPL (per polli da carne Razza Ranger) 0,2 – 0,6	Dato aziendale ^{(1) (2)} 0,34	
<u>Fosforo</u> totale escreto da bilancio aziendale confrontato con AEPL (Kg P2O5 escreto/capo/anno)	AEPL (per polli da carne Razza Ranger) 0,05 - 0,25	Dato aziendale ^{(1) (2)} 0,15	
<u>Azoto</u> totale escreto da bilancio aziendale confrontato con AEPL (KgN escreto/capo/anno)	AEPL (per polli da carne Razza Rusticanello) 0,2 – 0,6	Dato aziendale ^{(1) (2)} 0,33	
<u>Fosforo</u> totale escreto da bilancio aziendale confrontato con AEPL (Kg P2O5 escreto/capo/anno)	AEPL (per polli da carne Razza Rusticanello) 0,05 - 0,25	Dato aziendale ^{(1) (2)} 0,17	

⁽¹⁾ Valore non prescrittivo

⁽²⁾ Per valutare le emissioni di azoto e fosforo escreto (sotto forma di P₂O₅) dell'allevamento è stato applicato il modello di quantificazione delle escrezioni di azoto e fosforo negli allevamenti di avicoli del Veneto, proposto dal Dipartimento di Scienze Animali dell'Università degli Studi di Padova e pubblicato nell'allegato A al Decreto della Direzione Agroalimentare e Servizi per l'Agricoltura n. 308 del 07/08/2008, aggiornato nel caso specifico con i parametri previsti dal DM 5046 del 25/02/2016.

8. Il livello di azoto escreto (AEPL) dovrà essere sempre tale da consentire il rispetto del BAT-AEL (dove prescrittivo) ammoniacca;
9. E' ammessa una tolleranza del 2% nei capi in ingresso, rispetto al numero massimo autorizzato, per compensare la mortalità iniziale alle seguenti condizioni:
- qualora i pulcini presenti nell'allevamento non siano destinati ad occupare un posto pollame, ma solo a sostituire le perdite di animali che avvengono nei primi giorni di vita per permettere di saturare la capacità autorizzata di allevamento, essi possono non essere conteggiati ai fini del confronto con il numero di capi autorizzato, se vengono rispettate le seguenti condizioni;
 - siano entrati nell'allevamento da non più di 15 giorni oppure non abbiano più di 15 giorni di vita;
 - il quantitativo non ecceda il 2% della quantità massima autorizzata, che può considerarsi una perdita "fisiologica" nei primi giorni di accasamento;
 - il Gestore annota quotidianamente il numero dei capi deceduti o ceduti a terzi.

D.2.3.1 Altre prescrizioni: (cessione a terzi degli effluenti)

10. Vista la produzione biologica effettuata dalla ditta, gli effluenti ceduti a terzi devono essere destinati, così come previsto al paragrafo 3 dell'Art. 3 del Reg. CE889/08, "solo ad altre aziende ed imprese che rispettino le norme di produzione biologica".

D2.4 Emissioni in atmosfera

11. Si dovrà continuare a redigere il bilancio dell'azoto aziendale annuale secondo quanto previsto nel PMC da allegare ai report nel caso di applicazione della BAT3.

12. La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, sono garantiti dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche e delle BAT utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo alle conseguenti registrazioni specificate nel Piano di monitoraggio e Controllo.

D.2.4.1 Emissioni diffuse e convogliate

13. Sono autorizzate le emissioni diffuse e convogliate in atmosfera, provenienti dall'installazione in esame, secondo quanto indicato nei punti successivi.

14. Le caratteristiche delle emissioni in atmosfera autorizzate sono indicate nelle tabelle seguenti.

Tabella E1

Punto di Emissione*	Provenienza*	Portata max Nmc/h	Durata emissione ⁽¹⁾ h/giorno	G	Temp. °C – (K)	Altezza dal suolo m	Sezione di emissione mq	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)	Impianti di abbattimento
E33	Generatore di emergenza pot. 240 KW (300 KVA)									
E34	Generatori di emergenza pot. 104 KW (130 KVA)									
E35	Generatori di emergenza pot. 200 KW (250 KVA)									

* Indicati nella relazione tecnica

(1) si riporta il riepilogo delle ore di funzionamento previste per ciascun gruppo elettrogeno:

- Autotest settimanale: 15 minuti x 52 settimane = 780 minuti / 13 ore
- Prova a carico reale: 180 minuti x 6 = 1.080 minuti / 18 ore
- Interruzione rete a causa del distributore = 180 minuti / 3 ore (valore presunto cautelativo)
- Totale ore di funzionamento del gruppo elettrogeno = 34 ore / anno

Tab. E2 - Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)

Codice Capannone/ Reparto (All. 3E)	Sigle emissioni (All. 3A)	Tipo ventilazione	Numero Ventilatori (estrattori o immissari)	Portata massima unitaria (m ³ /h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezioni alla emissione
1	E1.1 – E1.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Ovest	Barriera artificiale
2	E2.1 – E2.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Est	Barriera artificiale
3	E3.1 – E3.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Ovest	Barriera artificiale
4	E4.1 – E4.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Est	Barriera artificiale
5	E5.1 – E5.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Est	Barriera artificiale
6	E6.1 – E6.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Ovest	Barriera artificiale
7	E7.1 – E7.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Ovest	Barriera artificiale
8	E8.1 – E8.8	Depressione	8	76.000	Computerizzato	Automatico	Ovest	Barriera artificiale
9	E9.1 – E9.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Sud/est	Barriera artificiale
10	E10.1 – E10.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Sud/est	Barriera artificiale
11	E11.1 – E11.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Ovest	Barriera artificiale
12	E12.1 – E12.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Ovest	Barriera artificiale

13	E13.1 – E13.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Nord/est	Barriera artificiale
14	E14.1 – E14.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Nord/est	Barriera artificiale
15	E15.1 – E15.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Est	Barriera artificiale
16	E16.1 – E16.8	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	Est	Barriera artificiale

Tabella E3: Altre emissioni

Impianti di riscaldamento			Silos mangime				
N.	Alimentazione	Potenza (Kcal)	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni polveri
48 Riscaldatori	Metano	72 Kw x 48= 3456	E1 – E2	1	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
144 a tubi radianti	Metano	9 Kw x 144= 1296	E3 – E4	2	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E5 – E6	3	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E7 – E8	4	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E9 – E10	5	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E11 – E12	6	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E13 – E14	7	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E15 – E16	8	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E17 – E18	9	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E19 – E20	10	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E21 – E22	11	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E23 – E24	12	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E25 – E26	13	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E27 – E28	14	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E29 – E30	15	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo
			E31 – E32	16	2 carichi mensili	Per caduta	Calza interna al silo

Il gas metano viene utilizzato per l'alimentazione della caldaia per la produzione di acqua calda dei servizi del fabbricato posto all'ingresso del gruppo C, per i riscaldatori dei capannoni e per gli impianti di combustione adibiti al riscaldamento degli allevamenti.

Gli impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento degli allevamenti alimentati a metano presenti in ogni capannone sono i seguenti:

- n°9 cappe radianti aventi una potenza pari a 9 kW cadauna;
- n°3 generatori aventi una potenza pari a 72 kW cadauna;

La potenzialità termica complessiva è ≥ 1 MW, pari a 4.752 KW.

Ai sensi degli articoli 270 Comma 4 e 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006, relativi alla convogliabilità delle emissioni in atmosfera, si tiene conto dei criteri previsti e delle tipologie di impianti individuati nella Parte A dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006. Considerato che tali impianti termici NON originano emissioni convogliate in atmosfera, non si considerano come un unico impianto (c.d. impianti aggregati), ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 - Parte V del D.Lgs 152/2006 s.m.i., poiché inferiori ad 1 MWt. Tali

emissioni se convogliate sono soggette all'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e devono rispettare i limiti di cui al punto 1.3 (Prima tabella) della Parte III dell'Allegato 1 alla parte V del D.Lgs 152/06.

Per quanto riguarda le emissioni dei silos di stoccaggio mangime, pur essendo convogliate non necessitano di autorizzazione, in quanto rientranti tra gli impianti indicati nell'art. 272 comma 1) e specificati al punto 1 della Parte I dell'All. IV Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i alla lettera m).

Sono presenti, inoltre, tre gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio:

- n° 1 gruppo elettrogeno da 300 kVA, a servizio di alcuni capannoni del gruppo A e dei capannoni del gruppo B;
- n° 1 gruppo elettrogeno da 130 kVA, a servizio di alcuni capannoni del gruppo A e di alcuni capannoni del gruppo B;
- n° 1 gruppo elettrogeno da 250 kVA, a servizio dei Capannoni Gruppo C;

che generano le emissioni, E33 E34 e E35. Tali emissioni provengono da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I all'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e, pertanto, essendo "scarsamente rilevanti" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del medesimo decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269.

15. In relazione ai requisiti tecnici dei punti di prelievo, si rimanda alla sezione E del presente atto.

Emissioni diffuse: Prossimità di siti sensibili (distanza minima dal perimetro dei capannoni)

Edifici abitativi isolati (n°)		Fabbricati produttivi o do servizio (n°)		Nuclei o centri abitati (n°)	
A meno di 100 m	A meno di 500 m	A meno di 100 m	A meno di 500 m	A meno di 100 m	A meno di 500 m
0	> 10	0	0	0	1

16. Ogni anno, il Gestore deve provvedere a calcolare la consistenza effettiva media ad anno solare utilizzando i criteri stabiliti dal Regolamento regionale n. 3/2017 e smi. il valore ottenuto deve essere utilizzato per il calcolo dell'azoto e fosforo escreti e delle emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dai capi realmente allevati e riportato nel report annuale esplicitando il metodo di calcolo utilizzato. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

17. Il livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore ai BAT-AEL riportati nella tabella seguente per ogni categoria:

Polli da carne aventi peso finale fino a 2,5 kg

Fasi	Dato emissivo aziendale Kg NH3/capo/anno	BAT AEL* Kg NH3/capo/anno
Stabulazione specie Ross 308 ⁽¹⁾	0,1	0,08
Stabulazione specie Ranger ⁽²⁾	0,074	0,08
Stabulazione specie Rusticanello ⁽³⁾	0,059	0,08
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/

*Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

Note: Il valore di BAT – AEL è previsto solo per la fase di stabulazione. La ditta cede il 100% degli effluenti a ditte terze;

I valori sono stati inseriti nonostante il peso finale sia maggiore ai 2,5 Kg:

⁽¹⁾ peso finale 4,0 Kg

⁽²⁾ peso finale 3,25 Kg

⁽³⁾ peso finale 2,6 Kg

18. Il Gestore, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti riportati nella tabella suddetta, deve inviare annualmente ad ARPAE Rimini (in occasione del Report annuale) specifica relazione esplicitando il metodo di calcolo effettuato.

Emissioni di odori

19. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale allevamento o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, entro 2 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae SAC Rimini, un progetto di adeguamento dell'impianto alla BAT 12. Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine prescritto nel documento di Presa d'atto/Nullaosta del SAC competente per territorio.

20. Le lettiere devono rimanere all'interno dei capannoni fino a quando vengono caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse.

Il riscaldamento di ogni capannone, essendo garantito da n. 3 gruppi aerotermici per ogni capannone, per un totale di n. 48 ed aventi ognuno la potenza di 72 kW, alimentati a metano fornito dalla rete di distribuzione locale, con una potenza termica complessiva pari a 3,456 Kw, rientra tra quanto previsto nel Box di

approfondimento sottostante per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

Potenza termica nominale complessiva (derivante dalla somma delle potenze dei singoli generatori art. 272 c.1)	D.Lgs. 152/2006 – Parte III e Allegati Rif. Valori Limite	Monitoraggio periodico	Valutazioni ai fini delle prescrizioni
<p>≥1 MW</p> <p>Alimentazione a GPL o metano</p> <p>(Impianti di combustione che singolarmente hanno potenza termica nominale < 1 MWt)</p>	<p>All.1 Parte III, Prf. 1.3 – I tabella</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polveri – 5 mg/Nmc - NOx – 350 mg/Nmc - SOx – 35 mg/Nmc <p>Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.</p> <p>Il valore limite per Polveri e SOX si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL.</p>	NO	<p>Sono presenti impianti di combustione per il riscaldamento degli allevamenti alimentati a GPL di potenzialità termica complessiva ≥1 MW, senza che nessuno singolarmente sia maggiore o uguale ad 1 MWt.</p> <p>In presenza di emissioni a fiamma diretta o diffuse, non si applicano limiti.</p>

Barriere vegetali

Nello stato di progetto si prevede la perimetrazione dei capannoni con nuove barriere verdi costituite da aree boscate, macchie arbustive, filari arborei di versante, di piana e di siepi, che contribuiranno a mitigare gli impatti in atmosfera (vedi tavola delle mitigazioni e compensazioni paesaggistiche).

Per l'attuazione sono previste barriere verdi formate da 2-3 filari di piante, posizionate di fronte ai ventilatori.

Inoltre, così come indicato nella valutazione dello studio di incidenza (datata 30/07/2021), nella realizzazione dell'allevamento sono previste opere di mitigazione.

Nel dettaglio sono previste le seguenti tipologie di impianto:

Tipo A – Aree Boscate:

Specie arboree: Quercus pubescens (Roverella); Fraxinus ornus (Orniello); Sorbus torminalis (Ciavardello); Acer campestre (Acero campestre).

Specie arbustive: Ligustrum (Ligustro); Prunus cerasifera (Mirabolano); Crataegus monogyna (Biancospino); Prunus spinosa (Prugnolo); Rosa canina (Rosa canina); Cornus sanguinea (Sanguinello).

Tipo B – Macchie Arbustive

Specie arbustive: Ligustrum (Ligustro); Prunus cerasifera (Mirabolano); Crataegus monogyna (Biancospino); Prunus spinosa (Prugnolo); Rosa canina (Rosa canina); Cornus sanguinea (Sanguinello).

Tipo C – Filari arborei di versante

Specie arboree: Quercus pubescens (Roverella); Fraxinus ornus (Orniello); Sorbus torminalis (Ciavardello); Acer campestre (Acero campestre).

Specie arbustive: Ligustrum (Ligustro); Viburnum lantana (Lantana); Cornus sanguinea (Sanguinello).

Tipo D – Siepi

Specie arbustive: Ligustrum (Ligustro); Viburnum lantana (Lantana); Cornus sanguinea (Sanguinello).

Tipo E – Filari arborei di piana

Specie arboree: Populus alba (Pioppo bianco); Quercus robur (Farnia).

21. Le alberature dovranno essere mantenute nelle posizioni descritte nella documentazione agli atti.

22. Le piante dovranno essere adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni in caso di fallanza (morte) entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento).

23. Al momento dell'installazione degli estrattori d'aria, limitatamente al fronte di emissione, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere). L'azienda dovrà garantire un'adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro smaltimento.

24. All'interno di ogni capannone dovranno essere sempre disponibili sacchi di trucioli o balle di paglia ecc. al fine di intervenire tempestivamente con impagliature sulle porzioni di lettiera che risultino bagnate, in particolare sotto le linee degli abbeveratoi.

Analisi di controllo sostanza secca pollina

25. Il monitoraggio di azoto e fosforo totali escreti, in applicazione della BAT 24, viene effettuato mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo.

D.2.5 Scarichi e prelievo idrico

D.2.5.1 Scarichi

26. Nell'allevamento non sono presenti scarichi di acque reflue industriali derivanti dal trattamento degli effluenti

zootecnici e non vengono installati filtri di trattamento delle acque di abbeveraggio.


Qualora nella centrale idrica si ravvisi la necessità di installare filtri di trattamento delle acque dovrà essere richiesta la modifica non sostanziale di AIA.

La presente AIA non autorizza alcun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività produttive. E' pertanto **vietato qualsiasi scarico di acque reflue non previamente autorizzate**.

27. Sono autorizzati con la presente AIA gli scarichi domestici.

Gli scarichi domestici derivano dai servizi igienici nel locale ad uso ufficio posto in vicinanza alla pesa nella strada di ingresso ai capannoni del gruppo C, i servizi igienici del personale ubicati nel capannone 2 gruppo A, nel capannone 7 del gruppo B e capannone 15 del gruppo C.

Le acque reflue domestiche vengono sottoposte a trattamento con pozzetto desoleatore, vasca imhoff, filtro anaerobico e pozzetto finale d'ispezione, indicato nello schema che segue:




Acque di disinfezione degli automezzi

28. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere dotata di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. In ognuno dei n. 3 ingressi dell'azienda verrà installato un arco di disinfezione automezzi posizionato su piazzola in c.a di dimensioni 6,0 x 5,0 m.

L'automezzo in arrivo passa attraverso il dispositivo di disinfezione ad arco: viene nebulizzata una soluzione disinfettante sul veicolo allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento. La soluzione nebulizzata con arco, crea poche quantità di sgrondo che si depositano sulla pavimentazione in cemento e si asciugano evaporando.

Qualora per problemi igienico sanitari o influenza aviaria si renda necessaria una disinfezione spinta degli automezzi, la piazzola per la disinfezione degli automezzi, presenta una leggera pendenza verso una caditoia a griglia per la raccolta dell'acqua di sgrondo che viene convogliata nella vasca interrata da 1,5 mc tramite tubazione provvista di valvola a tre vie automatica.

Quando si attiva la disinfezione si apre la valvola che convoglia lo scarico nella vasca di raccolta da 1,5 mc e al termine della disinfezione la valvola si chiude in modo che l'acqua meteorica che cade sulla piazzola si disperda nel fosso di scolo, come indicato nello schema che segue:



Acque di lavaggio dei capannoni

29. In merito alla raccolta e gestione delle acque di lavaggio dei capannoni, preso atto che l'Azienda dispone della capacità di stoccaggio di detto reflu stabilita dalla vigente normativa, si precisa che le acque di lavaggio si possono spandere direttamente sul terreno nei periodi in cui esse sono utili ai fini irrigui per effettuare fertirrigazione nel rispetto della corretta pratica agronomica (la fertirrigazione deve arrecare un beneficio alle colture/alberature); nei periodi in cui esse non sono utili ai fini irrigui, devono essere stoccate. Tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto (anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico-sanitari), qualora eccedenti la capacità di stoccaggio e non utilizzabili nel rispetto della corretta pratica agronomica.

Acque di disinfezione degli automezzi

30. La ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali acque dovranno essere gestite come rifiuto. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

Piano di gestione acque meteoriche

Resta fermo che è sempre consentito il convogliamento sul suolo delle acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzali non soggetti a imbrattamenti e dilavamento.

31. Le aree dei piazzali dei capannoni utilizzate per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate, il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare, le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi costantemente con superfici tali da permettere agevoli interventi di pulizia "a secco". Gli interventi di manutenzione di tali aree dovranno essere annotati nel registro delle manutenzioni indicando la data di esecuzione, il tipo di intervento ed il nominativo di chi ha eseguito l'intervento.

Manutenzione delle strutture e degli impianti

32. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilive adiacenti ai capannoni dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia, garantendo un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

D.2.5.2 Prelievi idrici

Resta fermo che il prelievo di acqua dai due pozzi dovrà avvenire secondo quanto regolato dalla *Concessione per la derivazione di acque sotterranee da due pozzi ad uso "zootecnico-promiscuo agricolo"* n.DET-AMB-2022-333 del 26/01/2022 (competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Rimini).

33. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Rimini.

D2.6 Emissione nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee

Stoccaggio dei combustibili agricoli e di altri materiali

Gli stoccaggi di idrocarburi di nuova realizzazione, se installati fuori terra, dovranno rispettare le regole tecniche definite dal Decreto 22 novembre 2017 e dalla successiva circolare del Ministero degli Interni n. 1/2018, mentre quelli interrati dovranno avere i requisiti previsti dall'art. 7 del DECRETO 24 maggio 1999, n. 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".

Resta fermo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi.

34. Il Gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, rifiuti, vasche per acque destinate al recupero, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.

D2.7 Emissioni sonore

35. Il Gestore deve:

- rispettare i limiti di immissione differenziali presso i ricettori abitativi individuati (Periodo Diurno: 5 dB / Periodo Notturno: 3dB);
- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- provvedere ad effettuare una previsione/valutazione di impatto acustico/certificazione da parte di TCA, nel caso di modifiche che intervengano aumentando la potenza sonora dei macchinari installati o incrementando le sorgenti sonore presenti (ad esempio sostituzione delle specie allevate con specie più rumorose).

36. Dovranno essere attuate le misure di contenimento acustico previste nella relazione tecnica presentata, per il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa vigente.

D2.8 Gestione dei rifiuti

37. I rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) nelle aree opportunamente identificate (Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. A e B, Rev. Febbraio 2022 e Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. C, Rev. Febbraio 2022).

38. I rifiuti liquidi devono essere depositati in contenitori a tenuta e, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato nelle aree opportunamente

identificate (Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. A e B, Rev. Febbraio 2022 e Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. C, Rev. Febbraio 2022).

D2.9 Gestione effluenti

(cessione a terzi)

39. Vista la produzione biologica e la totale cessione a terzi degli effluenti zootecnici impiegati in azienda, questi dovranno essere destinati, così come previsto al paragrafo 3 dell'Art. 3 del Reg. CE 889/08, "solo ad altre aziende ed imprese che rispettino le norme di produzione biologica";

D2.10 Energia (se applicabile come descritto al paragrafo C.3.1.4)

40. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia.

D2.11 Sicurezza, prevenzione degli incidenti

Sistemi di sicurezza a doppia valvola

41. I contenitori la cui aspirazione dei reflui avviene per pressione dovuta al battente di liquame, al fine di evitare fuoriuscite di liquami in caso di guasti o errate manovre, dovranno essere provvisti di sistemi di sicurezza a doppia valvola.

42. Presso l'impianto dovranno essere tenuti idonei materiali assorbenti (sabbia, segatura, bentonite...) per contenere eventuali sversamenti di prodotti chimici allo stato liquido, come disinfettanti o insetticidi. Tutti gli operatori dovranno conoscerne l'ubicazione e le modalità di impiego.

D2.12 Preparazione all'emergenza

43. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative definite nel Piano di Emergenza adottato dalla Ditta.

44. In caso di perdite di liquame da vasche o concimaie si dovrà immediatamente creare arginature in terra per il loro contenimento.

45. In caso di emergenza ambientale il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima (entro 8 ore) Arpae Rimini telefonicamente e a mezzo PEC (aorn@cert.arpa.emr.it) e se, del caso, l'AUSL. In orari notturni e festivi dovrà essere contattato il numero di telefono per emergenze ambientali che alla data di emanazione del presente atto è 840000709. Il Gestore dovrà attuare gli opportuni interventi di gestione dell'emergenza compresi quelli prescritti da Arpae.

Ulteriori prescrizioni gestionali

Il Gestore con riferimento alle situazioni di cui alla successiva Tabella deve attuare le corrispondenti azioni correttive:

Situazione	Impatto causato	Azione preventiva	Azione correttiva
Dispersione accidentale di mangime e quindi di polveri durante le operazioni di caricamento	Dispersione di polveri eccessiva	Adeguate formazione degli operatori	Raccogliere il materiale disperso. <i>Non effettuare lavaggi.</i>
Dispersione accidentale di prodotti chimici	Possibile inquinamento acque/suolo	Adeguate formazione degli operatori	Raccogliere le sostanze disperse con materiale assorbente e suo smaltimento ai sensi normativa rifiuti. <i>Non effettuare lavaggi.</i>
Anomala umidità della lettiera dovuta a varie cause	Incremento delle emissioni ammoniacali e odorigene	Controlli giornalieri	Tempestivo intervento sulle cause e ripristino della lettiera allo stato ottimale, mediante aggiunta di materiale assorbente.

D.2.14 Sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione

46. Qualora il Gestore decida di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata A/R ad Arpae di Rimini ed al Comune di Maiolo. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il Gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza indicata dal Piano regionale dei controlli AIA in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.

47. Qualora il Gestore decida di cessare la propria attività produttiva, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata A/R ad Arpae di Rimini ed al Comune di Maiolo la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Si dovrà prevedere l'eliminazione di ogni possibile rischio infettivo realizzando una "inertizzazione" del sito stesso attraverso la

realizzazione di una sorta di “vuoto sanitario” globale delle strutture mediante:

- l'allontanamento di tutti gli animali presenti nel sito;
- lo svuotamento dei capannoni, la pulizia dei condotti e delle fogne;
- lo svuotamento dei bacini in terra ed in cemento, lo svuotamento delle platee in cemento dei pozzetti e delle condutture di distribuzione fisse dei liquami chiarificati, la loro manutenzione, pulizia e disinfezione totale;
- lo smontaggio delle pompe che portano i reflui dalle stalle alle vasche di trattamento dei liquami ed al processo di separazione solido/liquido ed anche la pulizia e smontaggio del separatore;
- la pulizia dei silos, della cucina e delle condotte che portano la broda ai truogoli presenti nei ricoveri;
- la pulizia del dumper e del carro spandiletame utilizzati in azienda;
- la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti giacenti in azienda provvedendo ad un corretto recupero e smaltimento;
- l'effettuazione di indagini del suolo in prossimità di cisterne e serbatoi interrati;
- la chiusura delle diverse utenze e la messa in sicurezza dei pozzi aziendali, prevedendone la chiusura e/o periodiche ispezioni per evitare fuoriuscite e sprechi di acqua;
- la corretta gestione di tutti i rifiuti presenti in azienda, smaltimento delle carcasse animali, pulizia e/o smantellamento del frigo adibito a deposito temporaneo.
- i serbatoi interrati di gasolio potranno essere recuperati previa bonifica oppure dovranno essere innocuizzati e rimossi.

48. All'atto della cessazione dell'attività, il Gestore dovrà attivarsi per garantire la corretta applicazione di quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., presentando una proposta che contenga gli eventuali interventi necessari, da validare da parte dell'A.C., tenendo conto delle potenziali fonti di inquinamento.

49. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di Arpae di Rimini, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione. Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e mantenere la sua validità.

D2.15 Altre condizioni

D.2.15.1 Formazione del personale

Il Gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori devono essere opportunamente informati e formati, eventualmente anche mediante affissione di cartellonistica, in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- l'importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
- effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza;
- azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.

Della documentazione comprovante la realizzazione dei moduli formativi dovrà essere conservata copia presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 10 anni.

D.2.15.2 Localizzazione e gestione delle materie prime

Il Gestore dovrà detenere presso l'allevamento le planimetrie Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. A e B, Rev. Febbraio 2022 e Allegato 3D, Planimetria Depositi Materie, Sostanze e Rifiuti Porz. C, Rev. Febbraio 2022.

D.2.15.3 Alimentazione degli animali

Applicare protocolli nutrizionali previsti per le specie allevate.

D.2.15.4 Altre condizioni

D.2.15.5 Controlli programmati a carico del Gestore

50. Arpae effettuerà i controlli programmati dell'installazione, con oneri a carico del Gestore e frequenza indicata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione della data di avvio delle attività di ispezione e provvedendo, nel corso della visita ispettiva programmata, ad attività di campionamento, esame dei report annuali, ed ogni altra attività voglia essere disposta per accertare le modalità di conduzione degli impianti.

D2.16 Tabella riassuntiva scadenze

PRESCRIZIONE	DATA DI ATTUAZIONE O SCADENZA	FREQUENZA
--------------	-------------------------------	-----------

Formazione personale		Annuale
Pulizia fosse Imhoff		Annuale
Pulizia filtri		All'occorrenza
Pulizia piazzali		Subito dopo ogni sporcamento
Tenore di sostanza secca della lettiera		Annuale
Redazione del report annuale		Annuale entro il 30/04
Calcolo del bilancio dell'azoto e del fosforo		Annuale entro il 30/04
Effettuazione di misure acustiche post operam, come da prescrizione n. 1	Al termine delle opere di costruzione e collaudo degli impianti	
Trasmissione relazione misure acustiche post operam, come da prescrizione n. 1	Al termine delle opere di costruzione e collaudo degli impianti	

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

1. Il Gestore deve **attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione**, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. La frequenza, i metodi, lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa di Arpae, su motivata richiesta dell'Azienda o su proposta di Arpae.
3. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione.
4. Eventuali rotture ai sistemi di misura devono essere tempestivamente comunicate (entro 48 ore) ad Arpae di Rimini ed il Gestore deve procedere alla loro riparazione nel minor tempo possibile.
5. Nel caso risultasse necessario utilizzare metodiche analitiche riconosciute da enti tecnici nazionali o internazionali, alternative a quelle riportate nel presente atto, dovrà esserne data preventiva comunicazione ad Arpae riportando l'informazione nel report annuale. In tal caso, prima dell'avvio del Piano di Monitoraggio, dovrà comunque essere inviato ad Arpae l'elenco delle metodiche analitiche che si intende adottare per ogni parametro e l'intervallo di incertezza della misura, secondo quanto previsto dalle norme tecniche ufficiali.
6. La conformità dei dati dovrà essere valutata secondo i criteri riportati nel paragrafo seguente e in caso di non conformità dovranno essere adottate le procedure in esso riportate.

D3.1 Attività di Monitoraggio e Controllo a cura dell'Azienda

D3.1.1 Monitoraggio e Controllo di materie prime e prodotti finiti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae*		
Animali in ingresso (BAT 29 d)	n. capi	Ad ogni ingresso	triennale (verifica registro)	Registro veterinario	Annuale
Mangimi in ingresso (BAT 29 e)	ton	Ad ogni ingresso	triennale (verifica documentale)	Documenti di trasporto del mangime, numerati progressivamente	Annuale

Mangimi in ingresso a basso contenuto proteico e/o fosfatico (BAT 29 e) Quantità (ton) % Sostanza secca (se indicata nel cartellino.) % proteine	ton % s.s. % prot	Ad ogni ingresso	triennale (verifica documentale)	Documenti di trasporto del mangime, numerati progressivamente	Annuale
Animali prodotti in uscita (BAT 29 d)	n. capi	Ad ogni uscita	triennale (verifica documentale)	Registro veterinario	Annuale
Animali deceduti (BAT 29 d)	n. capi	Ad ogni uscita	triennale (verifica documentale)	Registro veterinario	Annuale
Substrato per lettiera (specificare se paglia, lolla di riso, trucioli...)	t	Ad ogni ingresso	triennale (verifica documentale)	Documenti di trasporto numerati progressivamente	Annuale

* secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla D.G.R. n° 2124/2018 s.m.i

D3.1.2 Monitoraggio e Controllo consumi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae**		
Prelievo idrico dai pozzi (BAT 29 a)	Contatori volumetrici	Semestrale	triennale (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico riportare lettura contatore e consumo	Annuale
Prelievo idrico da acquedotto (BAT 29 a)	Contatori volumetrici	Semestrale	triennale (verifica documentale)	Riportare lettura contatore e consumo	Annuale
Condizione di funzionamento dei distributori idrici per l'abbeverata	Controllo visivo	Quotidiana	triennale (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomala, su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Perdite della rete di distribuzione	Controllo visivo	Mensile	triennale (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomala, su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Qualità delle acque prelevate dai pozzi	Analisi chimica (*)	Annuale	triennale (verifica documentale)	Certificati di analisi	Annuale

(*) i parametri da prendere in esame sono pH, ammoniaca, nitriti, nitrati e fosforo totale

** secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla d.g.r. n° 2124/2018 s.m.i

D3.1.3 Monitoraggio e Controllo consumi energetici e consumo di combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae*		
Consumo di energia elettrica da rete – (BAT 29 b)	Bollette	Semestrale	Annuale/triennale (verifica documentale)	Copia bollette numerate progressivamente	Annuale
Consumo di metano – (BAT 29 c)	Lettura contatore	Semestrale	Annuale/triennale (verifica documentale)	Riportare la lettura del contatore ed il consumo	Annuale
Consumo di gasolio per generatore di emergenza (BAT 29 c)	Lettura contaltri/asta graduata/fattura/altro	Semestrale	Annuale/triennale (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

* secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla d.g.r. n° 2124/2018 s.m.i.

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni diffuse (rif. BAT 23, 24, 25)

Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle emissioni diffuse tramite il calcolo dei seguenti parametri, per ogni specie allevata, da riportare all'interno del report annuale da inviare entro il 30 aprile.

Il calcolo dovrà essere basato sulla consistenza di allevamento effettiva media dell'anno solare e dovrà essere effettuato per ciascuna categoria animale (e per ciascun ricovero).

Azoto e fosforo totale escreto.

Categoria animale	Dato derivante dal monitoraggio (kg azoto-escreto/capo/anno)	Dato derivante dal monitoraggio (kg P2O5 escreto/capo/anno)
Polli da carne Razza Ross		
Polli da carne Razza Ranger		
Polli da carne Razza Rusticanello		

Ammoniaca emessa per Polli da carne con peso finale fino a 2,5 Kg

Tipologia animali	STABULAZIONE	STOCCAGGIO	SPANDIMENTO AGRONOMICO
	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Polli da carne Razza Ross con peso finale di 4,0 Kg			
Polli da carne Razza Ranger con peso finale di 3,25 Kg			
Polli da carne Razza Rusticanello con peso finale di 2,6 Kg			

Il calcolo dovrà essere effettuato utilizzando l'applicativo "BAT Tool" o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Nel caso, riportare lo strumento impiegato per la specie allevata.

Ammoniaca emessa intero processo

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /anno)
Polli da carne Razza Ross	
Polli da carne Razza Ranger	
Polli da carne Razza Rusticanello	

Il calcolo dovrà essere effettuato utilizzando l'applicativo "BAT Tool" o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Nel caso, riportare lo strumento impiegato per la specie allevata.

D3.1.5 Monitoraggio emissioni convogliate

Dovranno essere monitorati i seguenti parametri con le modalità le frequenze descritte nella seguente tabella.

Tabella Inquinanti/parametri monitorati

Parametro/Inquinante ⁽¹⁾	UM	Punti di emissione	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo Arpa
Portata	NON Previsto	NON Previsto	NON Previsto	NON Previsto	NON Previsto	NON Previsto
SOx	NON Previsto	NON Previsto	NON Previsto	NON Previsto	NON Previsto	NON Previsto
NOx	mg/Nm ³	E33-E34-E35 ⁽²⁾	*	Cartaceo		NON Previsto

⁽¹⁾ Come indicato nel box di approfondimento per l'autorizzazione alle emissioni è prevista l'analisi del solo parametro NOx per i tre generatori di emergenza

⁽²⁾ Come indicato nella tabella E1 del punto D.2.4.1

* In sede di messa a regime dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione. Non sono richiesti ulteriori controlli periodici.

Tabella Inquinanti monitorati – metodi standard di riferimento

Parametro/Inquinante	UM	Punti di emissione	Metodi standard di riferimento	Riferimento legislativo	Note
NOx	mg/Nm ³	E33-E34-E35 ⁽²⁾	Vedi sotto	Cartaceo	

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio e rispondenti alle schede A/1 e A/2 dell'allegato 3 alla DGR 2306/2009 e ss.mm.ii..

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati metodi UNI EN / UNI ISO / UNI / UNICHIM / NIOSH / OSHA / EPA od altri metodi normati, metodi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche se concordati con Arpae.

D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici

Dovranno essere monitorati i seguenti parametri nelle modalità e con la frequenza descritte nella seguente tabella

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae*		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche fosse imhoff,	---	Annuale	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Degrassatori, filtri		All'occorrenza		Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale

* secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla d.g.r. n° 2124/2018 s.m.i.

D3.1.7 Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

Dovranno essere monitorati i seguenti parametri nelle modalità e con la frequenza descritte nella seguente tabella

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae*		
Manutenzione sorgenti rumorose fisse e mobili (BAT 9)	---	Mensile o al verificarsi di rumorosità anomala	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale

* secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla d.g.r. n° 2124/2018 s.m.i.

D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

Dovranno essere monitorati i seguenti parametri nelle modalità e con la frequenza descritte nella seguente tabella

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae*		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a smaltimento/recupero	Quantità	Come previsto dalla norma di settore	<i>triennale</i> (verifica documentale)	Come previsto dalla norma di settore	Annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area del deposito temporaneo	---	Marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	---	Annuale

* secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla d.g.r. n° 2124/2018 s.m.i.

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

Dovranno essere monitorati i seguenti parametri nelle modalità e con la frequenza descritte nella seguente tabella

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE*		Gestore (trasmissione)
Serbatoi interrati gasolio (a doppia camera)					
Serbatoio 1	Variazione di pressione in BAR	Su segnalazione del sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine per il rilevamento delle perdite	Annuale/triennale	Anomalia del sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine	Annuale

Serbatoio 2	Variazione di pressione in BAR	Su segnalazione del sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine per il rilevamento delle perdite	Annuale/ triennale	Anomalia del sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine	Annuale
Serbatoio 3	Variazione di pressione in BAR	Su segnalazione del sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine per il rilevamento delle perdite	Annuale/ triennale	Anomalia del sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine	Annuale

* secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla d.g.r. n° 2124/2018 s.m.i.

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Parametri di processo

Dovranno essere monitorati i seguenti parametri nelle modalità e con la frequenza descritte nella seguente tabella

PARAMETRO	FREQUENZA CONTROLLO		MISURA/ MODALITÀ CONTROLLO	REGISTRAZIONE (cartacea/informatica)	Trasmissione report Gestore
	Gestore	Arpae*			
Formazione del personale	Annuale	Triennale	Verifica documentale	Registrazione degli interventi formativi effettuati	Annuale
Efficienza delle tecniche di stabulazione (regolare funzionamento delle varie apparecchiature presenti in stalla)	Quotidiana	Annuale/ Triennale	Visivo	Registrazione le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate	Annuale
Tenore di sostanza secca della lettiera	Quotidiana	Annuale/ Triennale	Visiva	Registrazione le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate	Annuale
Tenore di sostanza secca della lettiera (vedi Box)	Stagionale	Annuale/ Triennale	Misura del tenore di sostanza secca (box)	Referto di analisi	Annuale
Condizioni di funzionamento degli abbeveratoi **	Quotidiana	Annuale/ Triennale	Visivo	Registrazione anomalie	Annuale

* secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla d.g.r. n° 2124/2018 s.m.i.

**Effettuare lettura dei contatori durante periodi di fermo per verifica perdite (2 letture ripetute a distanza di un giorno l'una dall'altra)

Campionamento effluenti

Per quanto riguarda la verifica del tenore di sostanza secca della pollina e delle lettiere avicole, si dovranno seguire le seguenti metodiche di campionamento e conservazione del campione, che hanno lo scopo di quantificare estensione e condizioni delle porzioni più umide delle lettiere.

1. Lettiere avicole

Il campionamento dovrà essere eseguito nelle ultime fasi del ciclo di allevamento, e comunque dopo che gli animali abbiano raggiunto il 60-70% del peso a fine ciclo. Prima di procedere al campionamento, si dovranno suddividere i capannoni di allevamento presenti in azienda definendo gruppi con caratteristiche costruttive e gestionali simili. Per ogni gruppo si dovranno visitare possibilmente tutti i capannoni di allevamento, si dovranno individuare quello/i che si presentano in condizioni peggiori per quanto riguarda lo stato delle lettiere. Quindi ad esempio, nell'ipotesi di aver individuato in azienda 3 gruppi di capannoni, si dovranno effettuare almeno 3 campioni di lettiere: uno per ciascun gruppo. Ciascun campione da sottoporre ad analisi per la determinazione del tenore di Sostanza Secca dovrà essere prelevato in corrispondenza della zona che si presenta visivamente più umida (ad esempio sotto gli abbeveratoi, lungo i muri perimetrali sotto le finestrate...), subito prima di effettuare eventuali aggiunte di trucioli, segatura o altri materiali assorbenti. Il campione dovrà essere prelevato utilizzando una paletta, asportandolo dallo strato di lettiera superficiale (quello che emette ammoniaca e dovrebbe essere mantenuto asciutto) e scartando la parte più profonda vicina al pavimento. Nel rapporto di prova dovrà essere annotato dal Gestore il codice del capannone ove è stato eseguito il campione, la percentuale di area più umida da cui è stato prelevato rispetto alla superficie totale della lettiera e una valutazione della restante lettiera (buono, discreto, sufficiente, insufficiente).

2. Tecniche di conservazione del campione

I campioni di liquame devono essere trasportati in laboratorio nel più breve tempo possibile in contenitori refrigerati ($<10^{\circ}\text{C}$). Tutti i campioni (liquami, lettiere e polline) in attesa di successiva preparazione per le analisi, possono essere conservati per un breve periodo in ambiente refrigerato (tra 1 e 5 $^{\circ}\text{C}$). Le analisi dovranno essere eseguite nel più breve tempo possibile. Qualora le lettiere/polline prelevate siano particolarmente maleodoranti è

consigliabile congelarle.

3. Metodi di analisi

Si farà riferimento ai metodi riportati nel Manuale ANPA (ora ISPRA) n°3 del 2001 "Metodi di analisi del compost".

D3.1.11 Monitoraggio e Controllo Gestione Effluenti zootecnici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae*		
<i>Fase di stoccaggio</i>					
Condizione delle strutture di stoccaggio (tracimazioni, debordamenti, infiltrazioni, ecc)	Controllo visivo	Quotidiana	triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Perizia di tenuta decennale per gli stoccaggio di effluenti non palabili	---	Decennale	triennale (verifica documentale)	Perizie di tenuta decennali	Annuale
Condizione di tenuta del sistema fognario di adduzione degli effluenti alle strutture di stoccaggio	Controllo visivo	Trimestrale	triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
<i>Fase di trasporto</i>					
Condizioni operative dei mezzi (tenuta e copertura)	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
<i>Fase di distribuzione (cessione a terzi)</i>					

* secondo la frequenza e la periodicità stabilita dalla d.g.r. n° 2124/2018 s.m.i.

Emissioni di Odori

Gli adeguamenti complessivi alle BAT si effettueranno in sede di applicazione della BAT1. Nel caso in futuro dovessero manifestarsi casi di molestia olfattiva ricorrente e comprovata e in fase di esercizio l'impianto dovesse presentare problematiche odorigene comprovate e ricorrenti presso i recettori sensibili, dovrà essere presa in considerazione la BAT12.

Emissioni di polveri

Tab. E4 – Produzione di inquinanti atmosferici: situazione ATTUALE (al momento della presentazione della domanda)

Inquinante	Coefficiente per il monitoraggio* kg/capo/anno	Potenzialità Massima capo/anno	Emissioni TOTALI Kg/anno
Polveri Razza Ross	0,02	140.800	2.816,0
Polveri razza Renger	0,02	174.080	3.481,6
Polveri Razza Rusticanello	0,02	217.600	4.352,0

* Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27 i coefficienti espressi in kg/capo/anno sono: Galline ovaiole 0,06 – ovaiole a terra con posatoi 0,12 - Polli da carne/Pollastre 0,02 - Suini 0,0685.

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il Gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il Gestore, in ogni caso, è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.
3. Arpae effettuerà i controlli programmati dell'installazione, con frequenza riportata nel Piano regionale dei controlli AIA approvato con specifico atto regionale (DGR n. 2124/2018) ed oneri a carico del Gestore, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione della data di avvio delle attività di ispezione e provvedendo, nel corso della visita ispettiva programmata, ad attività di campionamento, esame dei report annuali, ed ogni altra attività voglia essere disposta per accertare le modalità di conduzione degli impianti.

D3.3 Indicatori di prestazione

Tabella Monitoraggio degli indicatori di prestazione.

Nello schema di report specifico allevamenti approvato con DGR 2236/2009

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d'acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua : numero capi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia : numero capi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi allevati	Kg/TONNELLATE DI PESO VIVO	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi allevati	m ³ /capo	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	Kg / capo	Kg : numero capi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting

Nota: le unità di misura sono riferite a capo allevato in quanto il Bref indica i consumi riferiti ai capi presenti

D3.4 Attività a carico dell'Ente di Controllo

Arpae effettuerà i controlli programmati dell'installazione, con frequenza riportata nel Piano dei controlli AIA, approvato con specifico atto regionale (DGR n. 2124/2018) e con oneri a carico del Gestore, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione della data di avvio delle attività di ispezione e provvedendo, nel corso della visita ispettiva programmata, ad effettuare le attività elencate nella seguente tabella:

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata e numero di interventi
Monitoraggio adeguamenti. Controllo dell'impianto in esercizio e verifiche documentali	Aria/acqua/stabulazione/gestione effluenti

D4 RACCOMANDAZIONI

a) Comunicazioni

1. In ottemperanza alla normativa vigente, il Gestore comunica preventivamente le modifiche progettate dell'installazione ad Arpae di Rimini e al Comune di Maiolo per via telematica secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale con la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
2. Il Gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 1, **informa l'Arpae di Rimini in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
3. Si ricorda al Gestore che è necessario comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione.
4. Per i consumi di materie prime, acqua ed energia, nella relazione annuale sugli esiti del monitoraggio il Gestore dovrà sempre confrontare i valori riportati nel report annuale con quelli relativi ai report degli anni precedenti, fornendo spiegazioni in merito a variazioni significative dei consumi.
5. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevanza individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevanza stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.

b) Gestione

6. L'installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.

7. Nelle eventuali modifiche dell'installazione, il Gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - a. ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - b. prevenire la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - c. ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - d. diminuire le emissioni in atmosfera.
 8. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'installazione.
 9. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva.
 10. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
 11. Il Gestore deve utilizzare in modo ottimale l'acqua, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso.
 12. Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori presenti ed altri impianti possibili sorgenti di rumore, provvedendo alla sostituzione quando necessario;
 13. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata ad Arpa di Rimini entro i successivi 30 giorni.
- c) Gestione del PUA e Utilizzazione Agronomica
14. Le modifiche al PUA (relative alle epoche di distribuzione/al tipo di coltura/ad altri aspetti che incidano sulle dosi di applicazione e/o sul coefficiente di efficienza media aziendale e/o sull'apporto di azoto/ha ammesso come media aziendale), dovranno essere predisposte prima delle relative distribuzioni che dovranno risultare nell'apposito registro di utilizzazione.
 15. La Ditta provvederà a mantenere aggiornata la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sul Portale Gestione Effluenti della Regione Emilia Romagna, ai sensi della Legge 4/2007. Le eventuali successive modifiche ai terreni dovranno essere gestite con modifiche alla comunicazione sul Portale Gestione Effluenti preventivamente comunicate ad Arpa di Rimini con le procedure previste dal Regolamento Regionale 3/2017 (Comunicazione di modifica). Le modifiche introdotte saranno valide dalla data di presentazione della Comunicazione di modifica.
 16. Qualora il valore del titolo di azoto calcolato dal Portale Gestione effluenti sia diverso da quello calcolato con il bilancio di massa, la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica, andrà integrata con i calcoli del bilancio di massa che ne giustificano le differenze.
 17. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 3/2017, la Ditta è tenuta alla redazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) **entro il 31 marzo** di ogni anno; al Piano potranno essere apportate modifiche **sino al 30 novembre e comunque prima delle relative distribuzioni**. Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi.
 18. Gli apporti di azoto non devono essere superiori ai fabbisogni delle colture. Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per singole colture, ma il bilancio complessivo a scala aziendale deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti azotati da conteggiare nel bilancio sono tutti quelli effettuati a partire dal post-raccolta della coltura in precessione.
 19. L'apporto di azoto coi fertilizzanti organici non può superare i **170 kg/ha/anno** come media aziendale nelle zone vulnerabili e i **340 kg/ha/anno** come media aziendale nelle zone non vulnerabili. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l'anno solare;
 20. Il coefficiente di efficienza relativo all'uso degli effluenti zootecnici sul suolo agricolo deve essere non inferiore a:
 - 55% per il refluo non palabile in zona vulnerabile;
 - 48% per il refluo non palabile in zona non vulnerabile;
 - 40% per il materiale palabile e/o proveniente dalla separazione in entrambe le zone.
 21. Per la redazione del PUA, la Ditta potrà scegliere se impostare un piano attenendosi ai limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), oppure applicando la formula completa prevista per il bilancio dell'azoto.
 22. Le modalità di redazione del PUA dovranno rispettare le indicazioni e i valori indicati all'Allegato II del Regolamento Regionale n. 3/2017 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
 23. I dati relativi ai volumi dei reflui destinati al suolo agricolo e la corrispondente quantità di Azoto per la redazione del PUA devono essere in linea con quanto dichiarato nella Comunicazione di Utilizzazione Agronomica.
 24. Le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti dovranno rispettare la norma regionale in

vigore al momento del loro utilizzo (Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 3/2017 ed eventuali successive modifiche e integrazioni). La Ditta dovrà attenersi ad eventuali modifiche della norma regionale apportando, qualora sia necessario, le dovute variazioni alla comunicazione per l'utilizzo degli effluenti zootecnici (es.: modifiche ai terreni spandibili, cessione di reflui zootecnici ad Aziende senza allevamento) o al presente atto.

25. In presenza di impianto di digestione anaerobica degli effluenti da allevamento si ricorda l'obbligo stabilito dalla normativa settoriale relativamente alle analisi da effettuarsi prima della distribuzione in campo o della cessione a terzi del digestato o del digestato equiparato (rif. normativa D.M. 25 febbraio 2016 così come modificato dal L.160/2019 e Regolamento regionale n. 3/2017).
26. Il trasporto degli effluenti zootecnici tramite la rete viaria pubblica, deve essere accompagnato da una copia della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e da un documento in duplice copia con le seguenti informazioni:
 - a. gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - b. la natura, quantità e tipologia degli effluenti;
 - c. il titolo in azoto;
 - d. l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - e. gli estremi identificativi dell'azienda destinataria in cui avviene l'utilizzazione agronomica;
 - f. il nome del legale rappresentante dell'azienda destinataria in cui avviene l'utilizzazione agronomica, o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;

Una copia del documento di trasporto deve essere lasciata all'azienda destinataria.

La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno cinque anni.

d) Dichiarazione E-PRTR

27. Il Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 4 del DPR 157/2011 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", se rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 166/2006 e supera le soglie di riferimento. Eventuali irregolarità sono soggette alle sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. 46/2014.

e) Gestione Rifiuti

28. Le operazioni di stoccaggio, trasporto, smaltimento delle carcasse animali, del sangue e degli scarti di macellazione sono assoggettate alle disposizioni normative specifiche dettate dal Regolamento CE 1069/2009 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).
29. Al fine di evitare contaminazioni del suolo o delle acque, gli imballaggi dei prodotti utilizzati durante il ciclo produttivo, che il Gestore intende avviare a recupero/smaltimento, dovranno essere sciacquati accuratamente col tappo o scrollati ripetutamente nel caso di sacchi, quindi richiusi, e stoccati negli spazi utilizzati come depositi temporanei prima del conferimento a ditte autorizzate. Il liquido di risciacquo/le polveri dovranno essere immessi nella linea di utilizzo del prodotto stesso.
30. Durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti devono essere opportunamente identificati; gli stoccaggi, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con l'indicazione del codice EER, la descrizione del rifiuto e l'eventuale caratteristica di pericolosità.
31. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
32. Il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

f) Generatore di emergenza a gasolio

33. Restano ferme le disposizioni di cui alla Sezione 1, Parte II, dell'Allegato X, della Parte V del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda l'utilizzo del combustibile del generatore di emergenza, non soggetto all'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto e le disposizioni del Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il funzionamento degli Impianti termici soggetti/non soggetti all'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto.

g) Copertura dell'effluente durante il trasporto

34. Il trasporto degli effluenti zootecnici lungo la viabilità pubblica dovrà avvenire con automezzi provvisti di copertura. Eccetto che per le operazioni di carico/scarico, l'effluente zootecnico trasportato dovrà essere mantenuto coperto.



ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-333 del 26/01/2022
Oggetto	Concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso "zootecnico" con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n.41/2001 in loc. Cavallara del Comune di Maiolo (RN).Procedimento RN20A0015 Richiedente: Soc. Agricola Biologica Fileni s.r.l
Proposta	n. PDET-AMB-2022-351 del 26/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei GENNAIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso "zootecnico" con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n.41/2001 in loc. Cavallara del Comune di Maiolo (RN). **Procedimento RN20A0015** Richiedente: Soc. Agricola Biologica Fileni s.r.l

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- la Legge 07/08/1990 n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*";
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 "*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*";
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 "*Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*" e n. 2067/2015 "*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*";

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano*” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO che il Sig. Fileni Giovanni, in qualità di legale rappresentante della Soc. Agricola Biologica Fileni s.r.l (C.F./P.IVA 1776160432), ha presentato in data 13/01/2020, registrata in pari data al prot. Arpa PG/2020/3853, istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale denominato “Ristrutturazione aziendale mediante Demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente” comprendente domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee da un pozzo esistente ed un pozzo da realizzare ad uso “zootecnico-promiscuo agricolo” in Comune di Maiolo(RN) - **Procedimento RN20A0015**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda, da cui si evince che la derivazione di acque sotterranee ad uso “zootecnico” verrà esercitata mediante due pozzi, in loc. Cavallara del Comune di Maiolo (RN) come di seguito dettagliato:

- pozzo 1 su area distinta catastalmente al foglio 1 la particella 100, di diametro: 800 mm. e di profondità: 13,00 m. dal piano di campagna;
- pozzo 2 su area di proprietà distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 particella 156, di diametro: 1000 mm. e di profondità: 13,00 m. dal piano di campagna;
- la portata massima complessiva di 9, l/s;
- per un volume massimo di prelievo di 25.000 m³/annui;

DATO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 52 del 04/03/2019 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che il S.A.C. di Rimini Area Est con nota PG/2020/28637 del 21/02/2020 ha indetto la ai sensi della legge 241/1990, del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2018, la Conferenza di Servizi istruttoria, in forma simultanea e modalità sincrona, per richiesta di espressione pareri;
- della nota del 18/03/2020, assunta in pari data al prot. PG/2020/42508, con la quale la Provincia di Rimini ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione di derivazione;
- che con con determinazione dirigenziale AMB-2021-593 del 09/02/2021 è stata rilasciata l’autorizzazione alla perforazione di un pozzo, ai sensi dell’art. 16 del R.R. n. 41/2001, sotto l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’allegato A alla suddetta determinazione;
- che con nota registrata al prot. PG/2022/2277 in data 10/01/2022 il richiedente ha comunicato l’avvenuta perforazione ed allegato la relativa scheda tecnica;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "Zootecnico" di cui dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Depositi Vallate App. Marecchia-Conca" (cod. 5100ER-AV2-VA), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'impatto del prelievo ricade nell'ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;

STABILITO: che il canone annuale per l'uso "igienico ed assimilati", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 170,31 (euro centosettanta/31);

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 15/10/2019 al versamento della somma di €. 290,70 a titolo di spese istruttorie;
- ha provveduto in data 18/01/2022 al pagamento del canone 2022;
- che il richiedente ha provveduto in data 18/01/2022 al versamento della somma di €. 250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2022/5764 del 14/01/2022 il disciplinare è stato inviato alla richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni dieci fino alla data del 31/12/2031, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare

dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Sig. Fileni Giovanni, in qualità di legale rappresentante della Soc. Agricola Biologica Fileni s.r.l (C.F./P.IVA 1776160432), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque sotterranee da due pozzi ad uso "zootecnico-promiscuo agricolo" in Comune di Maiolo(RN) come di seguito dettagliato: pozzo 1 su area distinta catastalmente al foglio 1 la particella 100 e pozzo 2 su area di proprietà distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 particella 156, con portata massima complessiva di 9,00 l/s e per un volume massimo di prelievo di 25.000 m³/annui- **Procedimento RN20A0015**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 170,31 (euro centosettanta/31), dando atto che il canone è stato versato in data 18/01/2022;
5. di fissare in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
7. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;



11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dr. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata alla Soc. Agricola Biologica Fileni s.r.l (C.F./P.IVA 1776160432) ,per la derivazione di acque sotterranee ad in Comune di Maiolo (RN) - **Procedimento RN20A0015.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante due pozzi esistente con le seguenti caratteristiche:

Pozzo 1

- diametro: 800 mm.;
- profondità: 13,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Maiolo (RN), su terreno di proprietà distinto al N.C.T. al foglio 1 particella 100 avente le seguenti coordinate geografiche:
 - UTM-RER: X = 766.341 Y = 867.703;

Pozzo 1

- diametro: 800 mm.;
- profondità: 13,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Maiolo (RN), su terreno di proprietà distinto al N.C.T. al foglio 2 particella 156 avente le seguenti coordinate geografiche:
 - UTM-RER: X = 765.787 Y = 867.238;
- corpo idrico "Depositi Vallate App. Marecchia-Conca" (cod. 5100ER-AV2-VA),

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "zootecnico".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- 2 pompe sommerse con potenza di 7,5 Kw;
- portata massima di prelievo complessiva per i due pozzi: 9,0 l/s
- massimo volume annuo prelevato per i due pozzi: 25.000 m³;

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall'art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto dal Servizio concedente, anche con disposizione diffusa mediante comunicati stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,

- numero della concessione
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente ,che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi .In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

- mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
- trasmettere annualmente ad Arpae -S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2031**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;

2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, **e quindi entro il 31/12/2031**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI



1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

r_emi.ro.Giunta - Prot. 08/03/2022.0239117.F



COMUNE DI MAIOLO

Provincia di Rimini

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 17-12-2021

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda - L.R. n. 4/2018 - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale relativo al progetto denominato "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente", sito in località Cavallara in Comune di Maiolo. Ditta proponente "SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.r.l. - Fascicolo n. 2/2020 VIA (Regione ER). Validazione variante urbanistica.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FATTORI MARCELLO	A	GRANDI MAURO	P
PULA VANDA	P	PETRUCCI SIMONETTA	A
GORI THOMAS	A	FATTORI MAURIZIO	P
PACCHIOLI LAURA	A	POLIDORI SILVIO	P
PULA STEFANO	P	SARTI ITAMAR	A
BENATTI ASTRID FRANCESCA	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor PULA VANDA in qualità di VICE - SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO COM.LE Dr.ssa MASI PATRIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GRANDI MAURO
FATTORI MAURIZIO
POLIDORI SILVIO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PREMESSO CHE:

- Il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, per conto dell'autorità competente, Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale con nota prot. n. 15872/20202 del 31/01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 01/02/2020 al n. 332, comunicava che la ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl, in data 13/01/2020, ha presentato istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, per il progetto denominato "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente" in località Cavallara del Comune di Maiolo e che la relativa documentazione è stata pubblicata sull'apposito sito web regionale;

-Con la stessa nota si chiedeva per quanto di competenza di effettuare le verifiche di completezza della documentazione presentata precisando al riguardo che ai sensi dell'art. 20 della LR. 4/2018, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'eventuale emanazione del Provvedimento Autorizzativo Unico regionale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri concertati, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto :

- **Valutazione Impatto Ambientale** da parte della Regione Emilia-Romagna;
- **Autorizzazione Integrata Ambientale** da parte di ARPAE SAC di Rimini;
- **Concessione di derivazione di acque pubbliche** da parte di ARPAE SAC di Rimini;
- **Autorizzazione paesaggistica** da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna;
- **Autorizzazione allo Svincolo idrogeologico** da parte dell'Unione della Valmarecchia;
- **Valutazione di incidenza** da parte dell'Ente Parchi e biodiversità della Romagna;
- **Trasformazione del bosco** da parte dell'Unione della Valmarecchia;
- **Parere igienico sanitario** da parte di Azienda U.S.L. Romagna;
- **Parere su campagna di recupero di rifiuti non pericolosi con impianto mobile** da parte di ARPAE SAC di Rimini;
- **Titoli edilizi ed urbanistico/territoriali (permesso di costruire, parere pre-sismico)** da parte di Comune di Maiolo e Provincia di Rimini.

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

-il D.Lgs. 152/2006 e smi con oggetto "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 15 relativo alla valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti della consultazione;

-la LR 24/2017 con oggetto "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 4 disciplina l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

PRESO ATTO CHE:

-Sul BURERT n. 52 del 04/03/2020 periodico (Parte seconda), è stato pubblicato apposito comunicato il quale, ai sensi dell'art. 16 della LR 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90, inerenti all' Autorizzazione Integrata Ambientale e Concessione di derivazione di acqua pubblica;

-Il progetto appartiene alla tipologia progettuale VIA di cui all'Allegato A.2 Punto A.2.10) della L.R. 4/2018 Categoria AIA attività 6.6 lettera a) (di cui all'allegato VIII del D.Lgs 152/2006;

-L'istruttoria della procedura in oggetto, attualmente in corso, è effettuata dal SAC di ARPAE di Rimini in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/15.

-A seguito dei lavori della 1^a e 2^a seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in videoconferenza nelle date 19/03/2020 e 30/07/2021 e dal confronto avuto con gli Uffici provinciali, si è reso necessario richiedere integrazioni ai documenti prodotti originariamente ed attivare una specifica variante parziale all'art 48 punto 6 comma 4 delle NTA del vigente PRG, così come richiesto dalla stessa provincia con nota prot. 4760 del 16/03/2020;

-il PAUR costituisce variante a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della LR 24/2017, positiva sulla variante stessa;

-la Società Agricola Biologica Fileni Srl ha messo a disposizione la documentazione tecnica relativa alla variante urbanistica, inerenti alla modifica all'art 48 punto 6 comma 4 delle NTA del vigente PRG, a firma dell' Arch. Filippo Boschi e costituita da: 1)RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE, 2)PROPOSTA DI VARIANTE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTE PRG, 3)VALSAT DI VARIANTE;

-in data 21/07/2021 si è provveduto alla pubblicazione dei documenti integrativi trasmessi dalla ditta relativi alla variante urbanistica e Valsat necessaria per la conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica;

-alla data di scadenza del termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni, non sono pervenute osservazioni nei termini di pubblicazione;

-la Soc. Fileni ha inviato integrazioni volontarie relativamente a: approfondimento in merito agli interventi ricadenti nelle aree boschive disciplinati dall'articolo 5.1 del PTCP; aggiornamento dello studio paesaggistico; aggiornamento in merito al rilascio della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell' Autorizzazione integrata ambientale (AIA); i relativi elaborati sostitutivi/integrativi;

CONSTATATO CHE NEGLI ELABORATI TRASMESSI SI DICHIARA QUANTO SEGUE:

- l'intervento prevede la ristrutturazione aziendale dell' allevamento avicolo, di proprietà della Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., ubicati nel Comune di Maiolo loc. Cavallara, che attualmente è composta da una proprietà di mq 927.643 su cui insistono 13 capannoni distribuiti in sette blocchi, oltre al centro aziendale e alla casa del custode;

- il progetto prevede una ristrutturazione aziendale totale con interventi di Ristrutturazione Edilizia (comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche) e Demolizione e Nuova Costruzione. In particolare si prevede:

- demolizione dei n. 13 capannoni di allevamento esistenti a tre piani (di cui uno privo di titolo edilizio) con ricostruzione di n.16 capannoni di allevamento ad un piano, con notevole riduzione di superfici e di volume rispetto agli esistenti;
- sistemazione del locale "casa del custode" a uffici e servizi e pesa;
- realizzazione di nuove cabine elettriche, pozzo e vasca di accumulo acqua;
- realizzazione delle reti impiantistiche e sottoservizi;

-negli elaborati "Relazione illustrativa" della variante al PRG e "Documento di Valsat", predisposti dalla Soc. Fileni, si provvede alla verifica di conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e alla verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

PRESO ATTO dell' istruttoria tecnica in merito alla VALSAT-Valutazione Ambientale ai sensi dell'art 19 della LR. 24/2017 e art 21 LR. 4/2018 prodotta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini in data 09/12/2021 ed acquisita al protocollo comunale al n. 3696 del 10/12/2021 contenente la descrizione delle risultanze delle varie fasi del procedimento e dei pareri attualmente giunti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e le valutazioni emerse in seno alla variante urbanistica e per la quale viene espresso un **parere motivato positivo** ed in particolare

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 17-12-2021 COMUNE DI MAIOLO

riporta e valuta come segue:

“- nella seduta del 30/07/2021 è stato evidenziato che l'area oggetto di valutazione è interessata dalla presenza di areali appartenenti al Sistema forestale boschivo individuato dalla Tavola B e disciplinato dall'art. 5.1 del PTCP; ciò comporta che gli esemplari arborei ricompresi in tali areali non devono in alcun modo essere danneggiati o abbattuti, pertanto la Soc. Fileni ha trasmesso integrazioni volontarie introducendo una modifica progettuale che riguarda un limitato spostamento del sedime dei fabbricati al fine di escludere interferenze con le aree sottoposte all'art. 5.1 del PTCP;

-a seguito della seduta del 30/07/2021 sono stati trasmessi dalla Soc. Fileni i chiarimenti richiesti sulla proposta di variante urbanistica e relativa Valsat, con particolare riguardo alla corretta applicazione dell'art. 21 della LR 4/2018, all'analisi delle possibili alternative prese in esame, all'analisi di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità degli strumenti urbanistici vigenti, in particolare PSC e RUE;

-il Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia-Romagna, con prot. 466962 del 14/05/2021, ha trasmesso il parere relativamente al quesito

“realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo”, confermando la facoltà di ristrutturazione edilizia e trasformazione di attività di allevamento intensivo già esistente (sebbene temporaneamente interrotta), nel rispetto delle norme vigenti ai sensi dell'art. 10, comma 6 del PTPR (art 9.8 comma 7 del PTCP della Provincia di Rimini);

- l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna, con nota pervenuta agli atti prot. n. PG/2020/108622 del 28/07/2020 ha trasmesso la Valutazione di incidenza ambientale positiva per opere ricadenti all'interno di un'area della Rete Natura 2000 ai sensi della D.G.R. 1191/2007, ritenendo che l'intervento non modifichi gli obiettivi di conservazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia e che non avrà nel complesso incidenza negativa significativa sulla vegetazione, sugli habitat di interesse comunitario e sulle specie animali terricole di interesse comunitario presenti nel Sito, sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio e che, quindi, possa essere autorizzato e stabilendo prescrizioni per la fase progettuale e gestionale; la suddetta Valutazione di incidenza è stata condivisa e confermata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a seguito dell'entrata in vigore della LR n.4/2021, a partire dal 04/06/2021 ha assunto il ruolo di Ente competente per la VINCA”;

Valuta che:

- dalle analisi condotte nel rapporto preliminare e dalle valutazioni condotte dai soggetti competenti in materia ambientale sul progetto, non emergono aspetti critici di carattere ambientale e impatti ambientali significativi sulla variante urbanistica, in base ai criteri elencati all'allegato VI del D.Lgs 152/2006;

- dalle integrazioni trasmesse dalla Soc. Fileni e dal parere espresso in sede di Conferenza di servizi dal Comune di Maiolo, si evidenzia una sostanziale coerenza con gli aspetti relativi alla disciplina di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali adottati (PSC e RUE);

-nella Valsat si sottolinea che, in merito alle singole matrici ambientali, non si ravvisano impatti significativi, tenuto conto anche degli interventi di mitigazione che verranno implementati in fase progettuale;

-la decisione di procedere con un allevamento biologico e non con un allevamento convenzionale, modificando i dati progettuali di cui alla prima istanza, in virtù di un sostanziale ridimensionamento della potenzialità dell'impianto e di una rilevante minore pressione ambientale dello stesso, sia da mettere in evidenza al fine di poter esprimere un parere positivo in merito alla variante urbanistica proposta,

RILEVATO che il parere motivato positivo sopra riportato, formulato per la variante urbanistica di che trattasi, espresso ai sensi dell'art.15 del D.lgs 152/2006, produce valore ed effetti della valutazione ambientale ai sensi dell'art 19 della LR 24/2017;

RITENUTO formulare il proprio parere sull' istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, presentata dalla Società Agricola Biologica Fileni Srl, in data 13/01/2020, per intervento di “Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente” in località Cavallara del Comune di Maiolo ed in particolar modo sulla documentazione tecnica relativa alla variante urbanistica, inerenti alla modifica all'art 48 punto 6 comma 4 delle NTA del vigente PRG, a firma dell' Arch. Filippo Boschi e costituita dalla sotto riportata documentazione, alla presente allegata per costituirne parte sostanziale ed integrante:

- 1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE;
- 2) PROPOSTA DI VARIANTE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTE PRG;
- 3) VALSAT DI VARIANTE;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 17-12-2021 COMUNE DI MAIOLO

VALUTATA positivamente la decisione di procedere con un allevamento biologico e non con un allevamento convenzionale, modificando i dati progettuali di cui alla prima istanza, in virtù di un sostanziale ridimensionamento della potenzialità dell'impianto e di una rilevante minore pressione ambientale dello stesso;

VALUTATA altresì positivamente la possibilità di prevedere alla completa demolizione degli attuali immobili e degli altri manufatti costituenti il vecchio impianto avicolo ormai in disuso e la nuova costruzione di manufatti da adibire a impianto avicolo di nuova generazione e più moderna concezione, secondo soluzioni che garantiscano una maggiore compatibilità paesaggistica con il sito, rispetto all'esistente, e una completa riqualificazione dell'area afflitta attualmente da grave degrado.

VISTI i pareri favorevoli espressi nei modi di legge dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTI:

- La legge 241/1990;
- Il D. Lgs 267/2000;
- Lo statuto comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità

PROPONE

1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa, considerandolo parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di esprimere, per quanto di competenza e fatte salve le valutazioni degli altri Enti coinvolti nel procedimento in oggetto, parere favorevole, in merito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, sull'istanza presentata dalla Società Agricola Biologica Fileni Srl in data 13/01/2020, per intervento di "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente" in località Cavallara del Comune di Maiolo ed in particolar modo sulla documentazione tecnica relativa alla variante urbanistica, inerente alla modifica all'art 48 punto 6 comma 4 delle NTA del vigente PRG, a firma dell' Arch. Filippo Boschi che costituita dalla sotto riportata documentazione, alla presente allegata per costituirne parte sostanziale ed integrante, deve intendersi appositamente validata :

-RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE;

-PROPOSTA DI VARIANTE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTE PRG;

-VALSAT DI VARIANTE;

3) Di trasmettere il presente provvedimento ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e alla Provincia -Servizio pianificazione urbanistica e governo del territorio per quanto di rispettiva competenza .



PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 14-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **FATTORI SAURO**

r_emi.ro.Giunta - Prot. 08/03/2022.0239117.F

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PULA VANDA

IL VICE SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott.ssa MASI PATRIZIA

Lì

Copia della presente deliberazione :

viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.
(art.124, comma 1 D. Lgs. N.267/00)

e' comunicata con elenco ai capigruppo consiliari
(art.125, D. Lgs. N.267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Prati Gilberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per
quindici giorni consecutivi dal 20-12-2021 al 04-01-2022

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 17-12-2021

perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/00)
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'albo pretorio comunale art.134,
comma 3 D. Lgs. n.267/00)

Li'

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Prati Gilberto



Provincia di Rimini

DECRETO

Reg. Gen. n. 18 Del 02-02-2022

OGGETTO: COMUNE DI MAIOLO. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PAUR PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE", SITO IN LOCALITÀ CAVALLARA IN COMUNE DI MAIOLO (RIMINI) IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE. DITTA PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA BIOLOGICA FILENI SRL. OSSERVAZIONI.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi con oggetto "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 15 relativo alla valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti della consultazione;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 4, comma 4;

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

VISTA la deliberazione n. 12 del 23 aprile 2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Variante 2012 al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08 maggio 2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna;



Provincia di Rimini

VISTI il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Maiolo, adottati con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2017;

VISTO il PRG vigente del Comune di Maiolo;

VISTA la nota ARPAE prot. n. 186997 del 03/12/2021, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 23156 del 06/12/2021, con la quale è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria ed è stata messa a disposizione tramite link web la documentazione relativa al progetto in oggetto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 24239 del 20/12/2021 la Provincia, facendo seguito alla propria nota prot. n. 47760 del 16/03/2020, ha comunicato di non avere ricevuto la documentazione validata di variante relativa all'autorizzazione del progetto in oggetto, ribadendo, in mancanza di detta documentazione, la sospensione del parere provinciale di competenza;

VISTA la nota comunale prot. n. 3859 del 20/12/2021, acquisita in pari data agli atti della Provincia al prot. n. 24359, con la quale il Comune di Maiolo ha trasmesso la documentazione validata di variante relativa all'autorizzazione del progetto in oggetto;

RICHIAMATA la nota prot. n.14471 del 29/07/2021 con la quale la Provincia, in merito alla proposta di variante al PRG vigente del Comune di Maiolo relativa al procedimento in oggetto, ha ritenuto in particolare di evidenziare che "L'area in oggetto è interessata dalla presenza di areali appartenenti al Sistema forestale boschivo individuato dalla Tavola B e disciplinato dall'art. 5.1 del PTCP: gli esemplari arborei ricompresi in tali areali non devono in alcun modo essere danneggiati o abbattuti.";

VERIFICATO che l'integrazione progettuale elaborata in seguito alla suddetta nota risulta adeguatamente esclusa dal citato Sistema forestale boschivo;

VALUTATO che la variante al PRG funzionale all'autorizzazione del progetto in oggetto è di tipo esclusivamente normativo;

VISTA la Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (denominata Variante al PAI 2016) approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 pubblicato nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020;

VISTA la direttiva provinciale di cui alla delibera di C.P. n. 47 del 25 giugno 2003 contenente la metodologia per condurre gli studi finalizzati alla ridefinizione degli ambiti delle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi e quiescenti;



Provincia di Rimini

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, della L.R. 13/2015 con cui si stabilisce che le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle medesime ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;

VISTA la Sintesi istruttoria predisposta dal Dirigente del Servizio Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio sulla base delle istruttorie svolte dai singoli uffici provinciali competenti per materia (Urbanistica e Supporto tecnico geologico) e dall'Arpae Sac Rimini per la ValSAT, sub "A" al presente atto;

RITENUTO di attenersi alla Sintesi istruttoria predetta;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 e s.m. e i.;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che individua le competenze degli organi istituzionali;

ATTESA pertanto la propria competenza all'assunzione del presente atto;

SENTITO il Consigliere delegato all'Urbanistica - Piano Territoriale di Area Vasta - Transizione ecologica ed energetica, Fabrizio Piccioni, nominato con Decreto presidenziale n. 9 del 21/01/2022;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio, Ing. Fausto Sanguanini, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Economico Finanziario;

DECRETA



Provincia di Rimini

1. di formulare le osservazioni che si fanno proprie intendendosi qui integralmente richiamate, contenute nella Sintesi istruttoria allegata come parte integrante e sostanziale sub "A" al presente atto;
2. di demandare al Servizio Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio, gli adempimenti conseguenti e relativi al presente atto;

di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio dell'ente ai sensi del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informatico approvato con delibera G.P. n. 344 del 29/12/2010.


Rimini li 02-02-2022

il Presidente
Riziero Santi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Allegato "A"



PROVINCIA DI RIMINI

Servizio Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio

**Oggetto: COMUNE DI MAIOLO.
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PAUR - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE", SITO IN LOCALITÀ CAVALLARA IN COMUNE DI MAIOLO, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.
DITTA PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA BIOLOGICA FILENI SRL.
FASCICOLO N°2/2020 VIA (REGIONE ER).**

Sintesi istruttoria



r_ennio.Giunta - Prot. 08/03/2022.0239117.F

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con oggetto "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 15 relativo alla valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti della consultazione;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 4, comma 4;

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

VISTA la deliberazione n. 12 del 23 aprile 2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Variante 2012 al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08 maggio 2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna;

VISTI il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Maiolo, adottati con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2017;

VISTO il PRG vigente del Comune di Maiolo;

VISTA la nota ARPAE prot. n. 186997 del 03/12/2021, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 23156 del 06/12/2021, con la quale è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria ed è stata messa a disposizione tramite link web la documentazione relativa al progetto in oggetto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 24239 del 20/12/2021 la Provincia, facendo seguito alla propria nota prot. n. 47760 del 16/03/2020, ha comunicato di non avere ricevuto la documentazione validata di variante relativa all'autorizzazione del progetto in oggetto, ribadendo, in mancanza di detta documentazione, la sospensione del parere provinciale di competenza;

VISTA la nota comunale prot. n. 3859 del 20/12/2021, acquisita in pari data agli atti della Provincia al prot. n. 24359, con la quale il Comune di Maiolo ha trasmesso la documentazione validata di variante relativa all'autorizzazione del progetto in oggetto;

RICHIAMATA la nota prot. n. 14471 del 29/07/2021 con la quale la Provincia, in merito alla proposta di variante al PRG vigente del Comune di Maiolo relativa al procedimento in oggetto, ha ritenuto in particolare di evidenziare che "L'area in oggetto è interessata dalla presenza di areali appartenenti al Sistema forestale boschivo individuato dalla Tavola B e disciplinato dall'art. 5.1 del PTCP: gli esemplari arborei ricompresi in tali areali non devono in alcun modo essere danneggiati o abbattuti.";

VERIFICATO che l'integrazione progettuale elaborata in seguito alla suddetta nota risulta adeguatamente esclusa dal citato Sistema forestale boschivo;

VALUTATO che la variante al PRG funzionale all'autorizzazione del progetto in oggetto è di tipo esclusivamente normativo;

VISTA la relazione geologica denominata "Indagine di approfondimento e verifica dissesti siti in comune di Maiolo località Cavallara condotta secondo la procedura indicata dalla Regione Emilia Romagna relativamente al parere vincolante ex art. 17 delle NTA del PAI Autorità di Bacino Interregionale Marecchia – Conca" a firma del Dott. Geol. Fabio Fabbri datata marzo 2019, con la quale si propone di deperimetrare la porzione di valle di due dissesti attivi che interferisce con l'area di ingombro degli edifici del settore "A", per evidente errore materiale, mantenendo inalterati e da verificare i dissesti nella loro restante porzione di monte;

VISTA la Determina settore tecnico del Comune di Maiolo n. 105 del 29.11.2019 con la quale si dà atto che la Conferenza dei Servizi si è conclusa in senso favorevole sulla base delle posizioni espresse, anche tacitamente, dagli enti/amministrazioni partecipanti alla Conferenza e che l'esito costituisce parere vincolante espresso ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera a) delle NTA del PAI;

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 25.05.2020 con la quale l'Amministrazione comunale di Maiolo prende atto della conclusione della Conferenza dei Servizi finalizzata all'ottenimento del parere vincolante ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera a) delle NTA del PAI, inviata all'Autorità di Bacino di Distrettuale del Fiume Po per i provvedimenti di competenza;

VISTA la successiva richiesta dell'Autorità di Bacino all'Amministrazione comunale di chiedere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna il parere in merito alla proposta di modifica ex art. 17, considerato che il medesimo Servizio non si è espresso nei termini nell'ambito della Conferenza dei Servizi appositamente convocata dal Comune;

PRESO ATTO che, al di fuori della Conferenza dei Servizi conclusa, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna ha espresso il proprio parere sulla base della relazione geologica integrativa a firma del Dott. Geol. Fabio Fabbri datata giugno 2020, essendo emersa la necessità di non limitare l'esito della verifica in oggetto ad un adeguamento grafico del perimetro dei dissesti oggetto di verifica, ma di provvedere ad eseguire specifiche ripermetrazioni codificate secondo il corrispondente grado di pericolosità geomorfologica;

VISTA la delibera di C.C. n. 6 del 30.04.2021 inviata anch'essa all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per i provvedimenti di competenza, con la quale si prende atto dell'integrazione all'indagine geologica di approfondimento e verifica dei due dissesti attivi ai sensi dell'art. 17 delle NTA del PAI a firma del Dott. Geol. Fabio Fabbri datata giugno 2020 finalizzata a proporre una diversa perimetrazione e classificazione di due depositi di frana attiva (A1 e B di figura V.2) in località Cavallara e del parere espresso nel merito dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna;

VISTA la Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (denominata Variante al PAI 2016) approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 pubblicato nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020;

VISTO il P.T.C.P. 2007 – variante 2012 della Provincia di Rimini ed in particolare la tavola "D" ove sono cartografati i rischi ambientali;

VISTO il comma 8 dell'art. 4.1 delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007 – variante 2012 in merito alle modalità di condurre verifiche su ambiti interessati da zone instabili per fenomeni di dissesto attivi e quiescenti come individuati nella Tavola "D" del P.T.C.P. medesimo;

VISTO il comma 10 dell'art. 4.1 delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007 – variante 2012 in merito alle modalità di condurre verifiche su ambiti interessati da depositi di versante come individuati nella Tavola "D" del P.T.C.P. medesimo;

VISTA la direttiva provinciale di cui alla delibera di C.P. n. 47 del 25 giugno 2003 contenente la metodologia per condurre gli studi finalizzati alla ridefinizione degli ambiti delle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi e quiescenti;

VERIFICATO che alcuni edifici di nuova realizzazione (settore "A" di planimetria di progetto) interferiscono con due zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare come cartografati nella Tavola 4.2 del PAI e nella Tavola D del PTCP;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, della L.R. 13/2015 con cui si stabilisce che le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle medesime ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;

VISTO il parere dell'Ufficio Urbanistica prot. n. 1673 del 31/01/2022;

VISTO il parere dell'Ufficio di Supporto tecnico geologico prot. n. 158 del 05/01/2022;

VISTA l'istruttoria tecnica in merito alla Valsat - Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ai sensi dell'art. 5 L.R. 20/2000, predisposta dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 23483 del 09/12/2021;

RITENUTO di doversi esprimere su tale variante normativa;

Osservazioni

Aspetti urbanistici

Non ci sono osservazioni da esprimere sulla variante al PRG funzionale all'autorizzazione del progetto in oggetto.

Aspetti geologico-ambientali

Si condivide la parziale deperimetrazione dei due dissesti attivi oggetto di verifica in corrispondenza dell'area oggetto di interesse edilizio, la classificazione di due distinte e separate aree come "zona instabile per fenomeno di dissesto attivo verificato" a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.1, commi 3 e 7, delle NTA del PTCP, con il rispettivo ambito classificato come "zona instabile per fenomeni di dissesto quiescenti verificati e aree a possibile evoluzione dei dissesti" a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.1, commi 6 e 7, delle NTA del PTCP e l'inserimento di un'area classificata come "deposito di versante verificato" cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.1, comma 11, delle NTA del PTCP, ubicati in località Cavallara nella Tavola "D" del PTCP così come proposto dall'Amministrazione Comunale secondo quanto riportato nella figura VII.4 "Proposta di ripermetrazione Tav. D PTCP" allegata alla relazione geologica a firma del Dott. Geol. Fabio Fabbri datata giugno 2020.

Il Comune nel proprio PRG dovrà tener conto di queste nuove perimetrazioni e classificazioni recependole in modo tecnicamente appropriato.

La Provincia riceverà la modifica da apportare alla propria tavola "D" del PTCP sulla base di quanto riportato nella figura VII.4 "Proposta di ripermetrazione Tav. D PTCP" allegata alla relazione geologica a firma del Dott. Geol. Fabio Fabbri datata giugno 2020 in sede di aggiornamento del Piano.

VERIFICATO che parte dei fabbricati di nuova previsione del settore "B" ricadono all'interno di zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati per le quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4.1 delle NTA del PTCP che espressamente indicano che in tali ambiti sono ammessi nuovi manufatti edilizi per servizi agricoli ricadenti in territorio extraurbano *purchè di modeste dimensioni*;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale non si è espressa in merito alle *modeste dimensioni* dei fabbricati in questione;

VISTO l'art. 16 comma 3 lettera a. delle NTA della variante al PAI 2016 approvata che, diversamente, consente, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, la realizzazione di annessi agricoli aziendali, quali depositi, fienili e *ricoveri per animali* senza distinzione di dimensione;

RITENUTO sia competenza dell'Autorità di Bacino la definizione della normativa per il corretto uso del territorio in presenza di ambiti a pericolosità geomorfologica dalla medesima Autorità individuati e cartografati e che quindi, nelle more dell'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale a scala provinciale agli strumenti di pianificazione sovraordinati, sia da considerare prevalente l'applicazione della normativa di riferimento per l'area di specifico interesse contenuta nella variante al PAI 2016;

VERIFICATO che alcuni fabbricati di nuova previsione (settore "A") ricadono nella zonizzazione delle Aree di Ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'Alveo (ARA) come cartografate nella Tavola D del PTCP per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.3 delle NTA del PTCP medesimo, corrispondente, in quanto recepite, alle Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica (FAVI) come cartografate nell'Allegato 4A - elaborato 2-3 del previgente PAI Marecchia e Conca;

VERIFICATO altresì che la Variante al PAI 2016 approvata conferma, per il contesto territoriale di cui trattasi, la zonizzazione delle FAVI previgente;

PRESO ATTO che la Variante al PAI 2016 adottata è stata oggetto di osservazione da parte del Comune di Maiolo (oss. N. 38) per apportare una variazione alle Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica (FAVI) tale che, in base alla proposta, libera dalle FAVI l'area di imposta dei nuovi capannoni del settore "A";

VISTO che l'osservazione è stata controdedotta ed accolta come risulta dalla DGR 1581/2017 "Parere in merito al Progetto di Variante 2016 al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca con deliberazione n. 1 del 27.04.2016";

RITENUTO che, per mero errore materiale, non è stata apportata nelle tavole della Variante al PAI 2016 approvata la modifica alle FAVI come da controdeduzione all'osservazione accolta;

RITENUTO pertanto, per la competenza dell'Autorità di Bacino in merito alla individuazione e rappresentazione cartografica degli ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua, ed in particolare delle FAVI corrispondenti alle ARA del PTCP, considerare, nelle more dell'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale a scala provinciale agli strumenti di pianificazione sovraordinati, decaduta la zonizzazione sul tema come rappresentata nella Tavola D del PTCP e conseguentemente anche l'applicazione della normativa di riferimento per l'area di specifico interesse.

Si ritiene la Variante specifica al P.R.G. vigente necessaria per l'approvazione del progetto denominato "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente" sito in località Cavallara **compatibile**, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti.

Si esprime altresì **parere favorevole** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante con le condizioni di pericolosità del territorio, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni da attuarsi nella fase esecutiva degli interventi:

- In corrispondenza delle sezioni di progetto (sezioni 5 – 7 – 8 – 12 – 14) per le quali le verifiche di stabilità hanno indicato in condizioni post sisma valori del coefficiente di sicurezza inferiore al minimo consentito dalla normativa vigente per consentire l'edificabilità di un pendio, si dovranno realizzare opere di contenimento al piede della scarpata di progetto atte al contenimento delle spinte attive.
- Le fondazioni dei manufatti in previsione dovranno essere su pali attestati nel substrato integro.
- Le acque di precipitazione meteorica dovranno essere intercettate e convogliate nel reticolo idrografico, come schematicamente rappresentato nella Tavola C allegata alla relazione geologica integrativa a firma del Dott. Geol. Fabio Fabbri datata ottobre 2021 prodotta per ottenere lo svincolo idrogeologico e A7 di progetto; è vietata la dispersione delle acque nel sottosuolo.

Valsat

Premesso che:

- in ottemperanza all'art. 15, comma 5, della LR 13/2015, l'istruttoria tecnica in merito alla Valsat – Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, è predisposta dall'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;
- la Direzione generale di ARPAE, con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015, ha fornito le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS in attuazione della LR. 13/2015, fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;
- presso Arpae SAC è in corso l'istruttoria per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all'istanza presentata dalla Società Agricola Biologica Fileni Srl per l'allevamento situato in Comune di Maiolo, in oggetto;
- il Paur costituisce variante a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della LR 24/2017, positiva sulla variante stessa;
- la Società Agricola Biologica Fileni Srl ha messo a disposizione la documentazione tecnica relativa alla variante urbanistica;
- in data 21/07/2021 si è provveduto alla pubblicazione dei documenti integrativi trasmessi dalla ditta relativi alla variante urbanistica e Valsat necessaria per la conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica;
- alla data di scadenza del termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni, non sono pervenute osservazioni nei termini di pubblicazione;
- la Soc. Fileni ha inviato integrazioni volontarie relativamente a: approfondimento in merito agli interventi ricadenti nelle aree boschive disciplinati dall'articolo 5.1 del PTCP; aggiornamento dello studio paesaggistico; aggiornamento in merito al rilascio della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA); i relativi elaborati sostitutivi/integrative.

Constatato che negli elaborati trasmessi si dichiara quanto segue:

- l'intervento prevede la ristrutturazione aziendale dell'allevamento avicolo, di proprietà della Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., ubicati nel Comune di Maiolo loc. Cavallara, che attualmente è composta da una proprietà di mq 927.643 su cui insistono 13 capannoni distribuiti in sette blocchi, oltre al centro aziendale e alla casa del custode;
- il progetto prevede una ristrutturazione aziendale totale con interventi di Ristrutturazione Edilizia (comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) e Demolizione e Nuova Costruzione. In particolare si prevede:

- demolizione dei n. 13 capannoni di allevamento esistenti a tre piani con ricostruzione di n.16 capannoni di allevamento ad un piano;
 - sistemazione del locale “casa del custode” a uffici e servizi e pesa;
 - realizzazione di nuove cabine elettriche, pozzo e vasca di accumulo acqua;
 - realizzazione delle reti impiantistiche e sottoservizi;
- l’approvazione del progetto determina variazione della strumentazione urbanistica vigente, in particolare l’intervento comporta variante al PRG costituita dalla modifica all’art. 48 comma 6 che non consente interventi oltre alla manutenzione ordinaria per gli allevamenti avicoli aziendali ed industriali, come quello in oggetto e art. 48 comma 5 stabilendo il limite dei 200 mq di Sc per servizi agricoli solo nel caso di incremento di SUL esistente;
- negli elaborati “relazione illustrativa” della variante al PRG e “documento di Valsat”, predisposti dalla Soc. Fileni, si provvede alla verifica di conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e alla verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Considerato che:

- dalle risultanze delle sedute della Conferenza di Servizi indetta da Arpa SAC nell’ambito del procedimento PAUR, svolte nelle date 19/03/2020, 30/07/2021, e dai pareri giunti al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa Rimini da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, sono già emerse le valutazioni di competenza sulla variante urbanistica proposta dalla ditta Fileni, da cui emerge una valutazione complessivamente positiva con prescrizioni per la fase progettuale e gestionale;
- in particolare nella seduta del 30/07/2021 è stato evidenziato che l’area oggetto di valutazione è interessata dalla presenza di areali appartenenti al Sistema forestale boschivo individuato dalla Tavola B e disciplinato dall’art. 5.1 del PTCP; ciò comporta che gli esemplari arborei ricompresi in tali areali non devono in alcun modo essere danneggiati o abbattuti, pertanto la Soc. Fileni ha trasmesso integrazioni volontarie introducendo una modifica progettuale che riguarda un limitato spostamento del sedime dei fabbricati al fine di escludere interferenze con le aree sottoposte all’art. 5.1 del PTCP;
- a seguito della seduta del 30/07/2021 sono stati trasmessi dalla Soc. Fileni i chiarimenti richiesti sulla proposta di variante urbanistica e relativa Valsat, con particolare riguardo alla corretta applicazione dell’art. 21 della LR 4/2018, all’analisi delle possibili alternative prese in esame, all’analisi di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità degli strumenti urbanistici vigenti, in particolare PSC e RUE;
- il Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia-Romagna, con prot. 466962 del 14/05/2021, ha trasmesso il parere relativamente al quesito se l’intervento progettato integri la ristrutturazione di un allevamento esistente o se integri invece la realizzazione di un nuovo allevamento, rispetto a una prescrizione contenuta nel vigente PTCP della Provincia di Rimini, la quale, per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, vieta la “realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo”, confermando la facoltà di ristrutturazione edilizia e trasformazione di attività di allevamento intensivo già esistente (sebbene temporaneamente interrotta), nel rispetto delle norme vigenti ai sensi dell’art. 10, comma 6 del PTPR (art 9.8 comma 7 del PTCP della Provincia di Rimini);
- l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna, con nota pervenuta agli atti prot. n. PG/2020/108622 del 28/07/2020 ha trasmesso la Valutazione di incidenza ambientale positiva per opera ricadenti all’interno di un’area della Rete Natura 2000 ai sensi della D.G.R. 1191/2007, ritenendo che l’intervento non modifichi gli obiettivi di conservazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia e che non avrà nel complesso incidenza negativa significativa sulla vegetazione, sugli habitat di interesse comunitario e sulle specie animali terricole di interesse comunitario presenti nel Sito, sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio e che, quindi, possa essere autorizzato e stabilendo prescrizioni per la fase progettuale e gestionale; la suddetta Valutazione di incidenza è stata condivisa e confermata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a seguito dell’entrata in vigore della LR n.4/2021, a partire dal 04/06/2021 ha assunto il ruolo di Ente competente per la VINCA.

Considerate le ulteriori informazioni emerse in sede di conferenza e riportate nei relativi verbali.



Valutato che:

- dalle analisi condotte nel rapporto preliminare e dalle valutazioni condotte dai soggetti competenti in materia ambientale sul progetto, non emergono aspetti critici di carattere ambientale e impatti ambientali significativi sulla variante urbanistica, in base ai criteri elencati all'allegato VI del D.Lgs 152/2006;
- dalle integrazioni trasmesse dalla Soc. Fileni e dal parere espresso in sede di Conferenza di servizi dal Comune di Maiolo, si evidenzia una sostanziale coerenza con gli aspetti relativi alla disciplina di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali adottati (PSC e RUE);
- nella Valsat si sottolinea che, in merito alle singole matrici ambientali, non si ravvisano impatti significativi, tenuto conto anche degli interventi di mitigazione che verranno implementati in fase progettuale;
- la decisione di procedere con un allevamento biologico e non con un allevamento convenzionale, modificando i dati progettuali di cui alla prima istanza, in virtù di un sostanziale ridimensionamento della potenzialità dell'impianto e di una rilevante minore pressione ambientale dello stesso, sia da mettere in evidenza al fine di poter esprimere un parere positivo in merito alla variante urbanistica proposta.

Si esprime **parere motivato positivo** relativamente alla variante urbanistica del Comune di Maiolo, ai sensi dell'art.15 del D.lgs 152/2006.

Il parere motivato, espresso ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale e territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 lett. a) della LR 20/2000.

Il Dirigente
Ing. Fausto Sanguanini
(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI MAIOLO

Provincia di Rimini

Via Capoluogo n. 2 47862 MAIOLO RN

Tel 0541-920012 fax 0541-922777

Prot. n. 3858

Pratica edilizia n. 01/2020

Maiolo li 20/12/2021

Spett.le ARPAE

Agenzia Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
RIMINI

Oggetto: D.Lgs 152/2006 Parte Seconda – LR. 4/2018

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale relativo al progetto denominato
“Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento
avicolo convenzionale esistente”, sito in località Cavallara in Comune di Maiolo.
Ditta Proponente " SOCIETÀ AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L.
Fascicolo n. 2/2020 VIA (Regione ER).

Endoprocedimento Comunale.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 18.07.2003 relativa alla costituzione dell'Ufficio denominato sportello unico per l'edilizia ai sensi del DPR 380/01;

Vista la nota del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, prot. n. 15872/2020 del 31/01/2020 inviata per conto dell'autorità competente, Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale ed acquisita al protocollo comunale in data 01/02/2020 al n. 332, con cui si comunicava che la ditta Società Agricola Biologica Fileni Srl, in data 13/01/2020, ha presentato istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, per il progetto denominato “Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente” in località Cavallara del Comune di Maiolo e che la relativa documentazione e' stata pubblicata sull'apposito sito web regionale;

Con la stessa nota si chiedeva per quanto di competenza di effettuare le verifica di completezza della documentazione presentata precisando al riguardo che ai sensi dell'art. 20 della LR. 4/2018, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'eventuale emanazione del Provvedimento Autorizzativo Unico regionale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri concertati, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto :

- **Valutazione Impatto Ambientale** da parte della Regione Emilia-Romagna;
- **Autorizzazione Integrata Ambientale** da parte di ARPAE SAC di Rimini;
- **Concessione di derivazione di acque pubbliche** da parte di ARPAE SAC di Rimini;
- **Autorizzazione paesaggistica** da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna;
- **Autorizzazione allo Svincolo idrogeologico** da parte dell'Unione della Valmarecchia;
- **Valutazione di incidenza** da parte dell'Ente Parchi e biodiversità della Romagna;
- **Trasformazione del bosco** da parte dell'Unione della Valmarecchia;
- **Parere igienico sanitario** da parte di Azienda U.S.L. Romagna;

- **Parere su campagna di recupero di rifiuti non pericolosi con impianto mobile** da parte di ARPAE SAC di Rimini;
- **Titoli edilizi ed urbanistico/territoriali (permesso di costruire, parere pre-sismico)** da parte di Comune di Maiolo e Provincia di Rimini.

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

-il D.Lgs. 152/2006 e smi con oggetto "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 15 relativo alla valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti della consultazione;

-la LR 24/2017 con oggetto "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 4 disciplina l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

PRESO ATTO CHE:

-Secondo il Vigente Piano Regolatore Generale (PRG) ed il PSC-RUE adottato l'intervento ricade completamente in zona agricola;

-Il progetto appartiene alla tipologia progettuale VIA di cui all'Allegato A.2 Punto A.2.10) della L.R. 4/2018 Categoria AIA attività 6.6 lettera a) (di cui all'allegato VIII del D.Lgs 152/2006);

-L'istruttoria della procedura in oggetto, attualmente in corso, è effettuata dal SAC di ARPAE di Rimini in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/15.

- Dai lavori della 1^a e 2^a seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in videoconferenza nelle date 19/03/2020 e 30/07/2021 e dal confronto avuto con gli Uffici provinciali, si è reso necessario richiedere integrazioni ai documenti prodotti originariamente ed attivare una specifica variante parziale all'art 48 punto 6 comma 4 delle NTA del vigente PRG, così come richiesto dalla stessa provincia con nota prot. 4760 del 16/03/2020;

- L'intervento prevede la ristrutturazione aziendale dell'allevamento avicolo, di proprietà della Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., ubicati nel Comune di Maiolo loc. Cavallara, che attualmente è composta da una proprietà di mq 927.643 su cui insistono 13 capannoni distribuiti in sette blocchi, oltre al centro aziendale e alla casa del custode, mediante demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;

In particolare si prevede:

- demolizione dei n. 13 capannoni di allevamento esistenti a tre piani (di cui uno privo di titolo edilizio) con ricostruzione di n.16 capannoni di allevamento ad un piano, con notevole riduzione di superfici e di volume rispetto agli esistenti;
- sistemazione del locale "casa del custode" a uffici e servizi e pesa;
- realizzazione di nuove cabine elettriche, pozzo e vasca di accumulo acqua;
- realizzazione delle reti impiantistiche e sottoservizi;

-L'avvenuta pubblicazione dell'intervento sul BURER, ai sensi dell'art. 16 della LR 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90;

-Il PAUR costituisce variante a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della LR 24/2017, positiva sulla variante stessa;

-La Società Agricola Biologica Fileni Srl ha messo a disposizione la documentazione tecnica relativa alla variante urbanistica, inerenti alla modifica all'art 48 punto 6 comma 4 delle NTA del vigente PRG, a firma dell'Arch. Filippo Boschi e costituita da: 1)RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE, 2)PROPOSTA DI VARIANTE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTE PRG, 3)VALSAT DI VARIANTE;

-In data 21/07/2021 si è provveduto alla pubblicazione dei documenti integrativi trasmessi dalla ditta relativi alla variante urbanistica e Valsat necessaria per la conclusione del procedimento di valutazione ambientale

strategica;

-Alla data di scadenza del termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni, non sono pervenute osservazioni nei termini di pubblicazione;

-Negli elaborati "Relazione illustrativa" della variante al PRG e "Documento di Valsat", predisposti dalla Soc. Fileni, si provvede alla verifica di conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e alla verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

-La Soc. Fileni ha inviato integrazioni volontarie relativamente a: approfondimento in merito agli interventi ricadenti nelle aree boschive disciplinati dall'articolo 5.1 del PTCP; aggiornamento dello studio paesaggistico; aggiornamento in merito al rilascio della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA); i relativi elaborati sostitutivi/integrativi;

RILEVATO che i fabbricati avicoli oggetto di intervento, sono stati realizzati in virtù di Licenze edilizie risalenti all'anno 1972 seguite da istanze di sanatoria per difformità presentate nell'anno 1986 ai sensi della legge 47/1985, sanatorie definite nel gennaio 2021 a seguito pareri della Soprintendenza BB.AA.P. di Ravenna ai sensi dell'art 146 del D. Lgs 42/2004 ed Autorizzazioni paesaggistiche della competente Unione di Comuni, tutte rilasciate esclusivamente per fini amministrativi atti alla valutazione della conformità urbanistica " *per progetto di ristrutturazione aziendale, in corso di definizione e oggetto di conferenza dei servizi per l'ottenimento di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale comprensivo di VIA e AIA, con procedimento avviato da ARPAE in data 4 marzo 2020, progetto che prevede la completa demolizione dell'immobile in oggetto e degli altri manufatti costituenti il vecchio impianto avicolo ormai in disuso e la nuova costruzione di manufatti da adibire a impianto avicolo di nuova generazione e più moderna concezione, secondo soluzioni che garantiscano una maggiore compatibilità paesaggistica con il sito, rispetto all'esistente, e una completa riqualificazione dell'area afflitta attualmente da grave degrado.*"

e come di seguito riportato:

Fg. 1 part. 90 sub 2 Cat D/10 Rendita E. 4248,00 località Cavallara snc Piano T-1-2-

-Licenza edilizia 139 del 18/11/1972, -Permesso di costruire in sanatoria/ condono edilizio Legge 47/85 n.141/1986 di cui all'istanza prot. n. 2643, del 01.10.1986 rilasciato in data 20/01/2021;

al Fg. 1 part. 106 Cat D/10 Rendita E. 6.672,00 località Cavallara snc Piano T-1-2-

-Licenza edilizia, 138 del 23/12/1972 -Permesso di costruire in sanatoria/ condono edilizio Legge 47/85 n.142/1986 di cui all'istanza prot. n. 2644, del 01.10.1986 rilasciato in data 20/01/2021;

Fg. 2 part. 123 Cat D/1 Rendita E. 103,29 località Molino Macchie snc Piano T,

-Licenza edilizia 133 del 23/12/1972, -Permesso di costruire in sanatoria/ condono edilizio Legge 47/85 n.144/1986 di cui all'istanza prot. n. 2644, del 01.10.1986 rilasciato in data 20/01/2021;

Fg. 2 part. 162 Cat D/10 Rendita E. 6.632,00 località Cavallara snc Piano T-1-2-

-Licenza edilizia 135 del 23/12/1972, -Permesso di costruire in sanatoria/ condono edilizio Legge 47/85 n. 146/1986 di cui all'istanza prot. n. 2648, del 01.10.1986 rilasciato in data 21/01/2021;

Fg. 1 part. 150 sub 1 Cat D/10 Rendita E. 6.722,00 località Cavallara snc Piano T-1-2-,

-Licenza edilizia 136 del 10/10/1972, -Permesso di costruire in sanatoria/ condono edilizio Legge 47/85 n.148/1986 di cui all'istanza prot. n. 2650, del 01.10.1986 rilasciato in data 22/01/2021;

Fg. 1 part. 92 sub 2 Cat D/10 Rendita E. 6.690,00 località Cavallara snc Piano T-1-2-,

-Licenza edilizia 137 del 23/12/1972, -Permesso di costruire in sanatoria/ condono edilizio Legge 47/85 n.149/1986 di cui all'istanza prot. n. 2651, del 01.10.1986 rilasciato in data 22/01/2021;

-Fg. 1 part. 91 sub. 2 (Cabina enel) Cat D/1 Rendita E. 106,00 località Cavallara snc Piano T- e al Fg. 1 part. 93 sub. 2 (Fabbricato) Cat D/10 Rendita E. 6.706,00 località Cavallara snc Piano T-1-2-,

-Licenza edilizia 134 del 23/12/1972, -Permesso di costruire in sanatoria/ condono edilizio Legge 47/85 n.150/1986 di cui all'istanza prot. n. 2652, del 01.10.1986 rilasciato in data 23/01/2021;

EVIDENZIATO relativamente al fabbricato distinto al **Fg. 1 part. 97,** risalente all'anno 1977 ed

edificato in assenza di titolo, per il quale e' stata presentata istanza di sanatoria/condono edilizio ai sensi della Legge 47/85, prot. n. 2649 del 01.10.1986, che non e' stata concessa la sanatoria in quanto interferente con vincoli ambientali e paesaggistici e che per lo stesso il progetto di intervento prevede la completa demolizione senza ricostruzione;

PRESO ATTO del parere trasmesso dal Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia-Romagna, con prot. 466962 del 14/05/2021, relativamente al quesito se l'intervento progettato integri la ristrutturazione di un allevamento esistente o se integri invece la realizzazione di un nuovo allevamento, rispetto a una prescrizione contenuta nel vigente PTCP della Provincia di Rimini, la quale, per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, vieta la "realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo", confermando la facoltà di ristrutturazione edilizia e trasformazione di attività di allevamento intensivo già esistente (sebbene temporaneamente interrotta), nel rispetto delle norme vigenti ai sensi dell'art. 10, comma 6 del PTPR (art 9.8 comma 7 del PTCP della Provincia di Rimini);

VISTA l'istruttoria tecnica in merito alla VALSAT-Valutazione Ambientale ai sensi dell'art 19 della LR. 24/2017 e art 21 LR. 4/2018 prodotta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini in data 09/12/2021 ed acquisita al protocollo comunale al n. 3696 del 10/12/2021 contenente la descrizione delle risultanze delle varie fasi del procedimento e dei pareri attualmente giunti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e le valutazioni emerse in seno alla variante urbanistica e per la quale viene espresso un **parere motivato positivo**;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 17/12/2021 dichiarata immediatamente esecutiva, con cui per le considerazioni in essa contenute, si e' provveduto ad esprimere per quanto di competenza e fatte salve le valutazioni degli altri Enti coinvolti nel procedimento in oggetto, **parere favorevole**, in merito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, sull'istanza presentata dalla Società Agricola Biologica Fileni Srl in data 13/01/2020, per intervento di "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente" in località Cavallara del Comune di Maiolo ed in particolar modo sulla documentazione tecnica relativa alla variante urbanistica, inerente alla modifica all'art 48 punto 6 comma 4 delle NTA del vigente PRG, a firma dell'Arch. Filippo Boschi e costituita dalla sotto indicata documentazione, appositamente validata :

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE;
- PROPOSTA DI VARIANTE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTE PRG;
- VALSAT DI VARIANTE;

PRESO ATTO degli elaborati di progetto originariamente prodotti e di quelli successivamente integrati, delle caratteristiche dei nuovi fabbricati, in particolar modo della riduzione delle superfici, delle volumetrie e delle altezze attualmente presenti ;

RITENUTO richiedere alla ditta proponente, ai sensi del vigente regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria e del comma 10 lett. b- c) art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8, come modificato dal comma 50 art. 1 della legge 30/12/2004, n. 311, il pagamento della somma di **€. 100,00 per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, oltre al €. 516,00 per ristrutturazione urbanistica**, quali diritti di segreteria, mediante pagamento sul c/c postale n. 13276613 intestato a Comune - Servizio Tesoreria-Maiolo, o mediante bonifico in favore della Tesoreria di questo Comune: IBAN n. IT 25 L 08995 68460 000000019735- Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia = Agenzia di Novafeltria.

VISTI ALTRESI':

- I vigenti strumenti edilizi comunali e quelli adottati;
- Il DPR 06 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;



- La legge regionale vigente in normativa;

FATTI SALVI i diritti di terzi, le valutazioni degli altri Enti coinvolti nel procedimento in oggetto, inerenti pareri, autorizzazioni, nulla-osta od atti di assenso comunque denominati, si esprime per quanto di competenza ed a seguito alle valutazioni soprariportate, **parere favorevole**, in merito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, sull'istanza presentata dalla Società Agricola Biologica Fileni Srl in data 13/01/2020, per intervento di **“Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente”** in località Cavallara del Comune di Maiolo, nel rispetto di quanto riportato e dichiarato nella documentazione ed elaborati prodotti e depositati agli atti.-

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO EDILIZIO COMUNALE
Geom. Sauro Fattori**



Unione di Comuni
Valmarecchia

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

SETTORE PAESAGGISTICA

Sede di Novafeltria

Tel. 0541 920780 - Fax 0541 849175

PEC

Novafeltria, li 20/12/2021

Spett.le ARPAE-SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Inviato tramite PEC : aorn@cert.arpa.emr.it

e, per conoscenza

Alla Società Agricola Biologica Fileni Srl
Inviato tramite PEC : agrifil@pec.fileni.it

Al SUAP dell'Unione Comuni Valmarecchia
Sede

Al Sindaco del Comune di Maiolo
e al Responsabile Tecnico
via Capoluogo
47862 Maiolo (Rn)

Inviato tramite PEC : tecnico@pec.comunemaiolo.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
Via San Vitale, 17
48121 Ravenna (RA)

Inviato tramite PEC : mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio
e uso sostenibile del territorio

Tramite inserimento nell'apposito sito Web Regionale

Oggetto:	<p>Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 integrata con l'Autorizzazione alla trasformazione boschiva ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 21/2011, ed Autorizzazione di Vincolo Idrogeologico per la "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente" in località Cavallara, Comune di Maiolo (Rn), rilasciata nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria per il rilascio del PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 4/18.</p> <p>Identificazione catastale: Foglio 1 – Particelle 41-65-92-93-97-101-103-105-106-107-109 e al Foglio 2 – Particelle 16-17-22-106-149-150-155-157-159-161-162-164.</p> <p>Vincolo: D.Lgs n. 42/2004 art. 142 lett. g) – Zona boscata Vincolo: D.Lgs n. 42/2004 art. 142 lett. c) – Fiume Marecchia – Rio Maggio Vincolo Idrogeologico: RD 3267/1923</p>
-----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il progetto presentato dalla Società Agricola Biologica Fileni Srl con sede a Cingoli (MC) – località Cerrete Collicelli, 8 – P.I. 01776160432, finalizzato all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all'intervento denominato "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente", sito in località Cavallara in comune di Maiolo (Rimini). FASCICOLO n°2/2020 VIA (Regione ER).



Unione di Comuni
Valmarecchia

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

SETTORE PAESAGGISTICA

Sede di Novafeltria

Tel. 0541 920780 - Fax 0541 849175

Vista la conferenza dei servizi **decisoria** convocata da ARPAE-SAC - quale Autorità competente - con comunicazione pervenuta con PEC registrata al n. 20045 del 06/12/2021, con la quale si specifica che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 4/18 e secondo quanto richiesto dal proponente, deve comprendere gli atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione ed esercizio dell'opera, fra i quali di competenza di questo Ente:

- Autorizzazione paesaggistica integrata con l'autorizzazione alla trasformazione boschiva;
- Autorizzazione allo Svincolo idrogeologico;

Visti:

- l'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio";
- l'articolo 4 del D.LGS. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n° 57" e dell'articolo 34 della L.R. 22/12/2011 n° 21 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n° 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario e del bilancio pluriennale 2012 – 2014" così come indicato dalla Delibera di giunta Regionale n° 549 del 02/05/2012 "Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 227/2001 e dell'articolo 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n° 21" e conseguente regolamentata dalla Delibera di Giunta n° 1287 del 10/09/2012 "Disposizioni conseguenti alla deliberazione di giunta n° 549/2012. Approvazione del contenuto informativo minimo per la predisposizione dell'elenco delle aree disponibili per interventi compensativi. Approvazione elenco dei coefficienti di boscosità dei Comuni della Regione Emilia – Romagna anno 2012";
- il "Regolamento Forestale Regionale" del 1 agosto 2018, n.3 in attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il R.D. 30/12/1923, n. 3267 ed il R.D. 16/5/1926, n. 1126;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1117 dell'11/07/2000 – Direttiva Regionale concernente le procedure Amministrative e le Norme Tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150, e 151 della L.R. n. 3 del 21/04/1999;
- il Regolamento "Procedure tecnico-amministrative per la gestione del Vincolo idrogeologico e disposizioni in materia di difesa del suolo" approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 04 del 23/02/2010;

Valutata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di PAUR - Pratica SINADOC 1627/2020, avviata in data 21/02/2020, registrata in entrata presso questa Unione di Comuni con prot. 3219 del 25/02/2020, come in seguito emendata e da ultimo integrata;

Visto il parere FAVOREVOLE formulato dal Responsabile procedimenti paesaggistici con le seguenti motivazioni:

"Gli interventi riguardano edifici avicoli esistenti che ricadono in parte all'interno "Sistema collinare – montano dei crinali" di cui all'art. 1.2 delle n.t.a. del PTCP e lambiscono in parte il "Sistema forestale boschivo" di cui all'art. 5.1 delle nta del PTCP, e in parte le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 5.4 delle nta del PTCP. Considerate le valutazioni della Soprintendenza A.BB.AA.PP. di Ravenna espresse in sede di conferenza, nonché i parere e valutazioni degli altri Enti competenti in materia di paesaggio, gli interventi come da ultimo rimodulati, risultano compatibili con i contenuti paesaggistici del PTCP e pertanto si esprime una valutazione FAVOREVOLE."

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dell'Unione Comuni Valmarecchia nella seduta del 15/08/2021, con la seguente motivazione:

"Calcolare e dare rappresentazione grafica del sistema di raccolta e regimazione idraulica delle acque dei piazzali e delle coperture con verifica della invarianza idraulica e della capacità di deflusso dei fossi in cui si prevede lo scarico delle acque meteoriche, oltre alla verifica delle potenziali interferenze idrogeologiche con la falda."

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI formulato dal Responsabile per l'istruttoria sul vincolo idrogeologico "PRATICA Ufficio Vincolo Idrogeologico: 04/2020", con le seguenti motivazioni:

"Considerati l'entità e relativo inserimento ambientale delle opere e, quindi, la necessità di limitarne al massimo l'interferenza con l'assetto geologico ed idrogeologico locale, e preso atto del parere e prescrizioni espressi dall'Ufficio di Supporto Tecnico e Geologico dell'Area delle Politiche del Territorio della Provincia di Rimini, prot. n. 0023776 del 14-12-2021 - "Allegato A" - che si condividono e si fanno proprie diventandone parte integrante e sostanziale, si esprime PARERE FAVOREVOLE in materia di Vincolo Idrogeologico (RDL 3267/1923 – DGR 1117/2000 Emilia Romagna) condizionatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel succitato parere di cui all' "Allegato A" ed è rilasciato ai soli ed esclusivi fini di tutela del Vincolo Idrogeologico, non sostituendo in alcun modo ulteriori pareri, autorizzazioni od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni.

Si fa presente che parte della zona interessata dalla realizzazione delle opere in progetto è assoggettata alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 4.2, delle norme del PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia – Conca essendo ricompresa all'interno delle fasce di alta vulnerabilità idrologica come da Tavola 4.2 del PAI medesimo e degli artt. 3.2 e 3.3 delle NTA del PTCP 2007 – integrazione 2012 essendo ricompresa all'interno delle Aree di Ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'Alveo (ARA) come cartografate nella Tavola D del PTCP medesimo.

Inoltre, parte dell'intervento è assoggettato anche alle disposizioni di cui all'art. 16 delle norme del PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia – Conca essendo ricompreso all'interno di un'area a pericolosità elevata come da Tav. 4.2 del PAI medesimo ed alle disposizioni di cui all'art. 4.1, commi 6 e 7, delle norme del PTCP 2007 – Variante 2012, in quanto ricadente all'interno delle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati come da Tavola D del PTCP medesimo.

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI formulato dal Responsabile per l'istruttoria sul vincolo forestale con le seguenti motivazioni:

"In merito al progetto di Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente", sito in località Cavallara in comune di Maiolo (Rimini), e sulla base della documentazione presentata da parte del tecnico incaricato per conto di Società Agricola Biologica Fileni Srl, dott. for. Giovanni Grapeggia, ovvero dell'Istanza di trasformazione boschiva con relativi allegati cartografici (V1 e V2), a seguito della valutazione degli elaborati presentati e in particolare della corretta stima degli oneri compensativi a carico del soggetto richiedente nonché del progetto di imboscamento compensativo a firma del dott. For. Grapeggia. Ritenuto congruo il progetto di opere di compensazione presentato, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nelle more dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (DPR 139/2010) e dell'ARTICOLO 4 - lettera a) della DGR 549/2012), alla trasformazione delle seguenti superfici forestali:

COMUNE CENSUARIO DI MAIOLO

Dati catastali		Superficie (Ha)		Tipo di governo (vedi tabella allegata alla DGR 549/2012)
Foglio	Particella	Catastale	Interessata	
1	34	04.73.88	00.01.48	Arbusteto
1	56	1.09.16	00.00.07	Arbusteto
1	101	11.25.70	00.75.78	Fustaia- Arbusteto
1	103	2.16.10	00.16.70	Fustaia
2	12	4.42.90	0.02.16	Non governato
2	16	0.04.34	0.03.89	Arbusteto
2	17	0.05.72	0.03.55	Arbusteto
2	18	0.09.88	0.02.12	Arbusteto
2	22	1.87.76	0.00.37	Fustaia
2	159	0.28.78	0.08.25	Arbusteto
2	161	4.51.26	0.42.06	Arbusteto-Non governato
4	1	0.19.88	0.00.38	Arbusteto
4	4	2.53.54	0.04.00	Arbusteto

con le seguenti prescrizioni esecutive:

- è fatto obbligo al destinatario della presente autorizzazione di prevedere la realizzazione di idoneo impianto di irrigazione a servizio degli impianti boschivi da realizzarsi a compensazione della superficie da trasformare con lo scopo di assicurare la riuscita dell'impianto progettato; gli interventi di messa a dimora dovranno essere eseguiti nel periodo autunno/invernale compreso tra metà novembre e metà marzo, per consentire migliori possibilità di attecchimento delle specie vegetali; tale autorizzazione si considera vincolata alla realizzazione dell'imboschimento compensativo come riportato nella relazione e relativo elaborato formanti l'istanza di trasformazione boschiva presentata (V1 e V2).
- i lavori dovranno avere inizio entro il 31/12/2022 e dovranno essere completati entro il 31/12/2023 per quanto riguarda la messa a dimora (eventualmente prorogabili); le cure colturali dovranno essere assicurate per i primi 5 anni successivi all'impianto;
- come previsto dall'articolo 6 della DGR n° 549/2012, prima dell'inizio dei lavori la ditta proprietaria dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria nei confronti dello scrivente Ente ammontante ad € 84.908,00;
- l'importo della garanzia (articolo 6 D.Lgs. 549/2012) è pari a quello degli oneri di compensazione, quantificato ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3. La garanzia fideiussoria ha una durata fino alla fine dei lavori di compensazione e viene svincolata, nel caso di rimboschimenti, per il 70% dell'importo dopo l'accertamento tecnico di avvenuto impianto e per il restante 30% dopo la verifica dell'affermazione del bosco (5 anni dalla fine lavori pari a quanto previsto dall'articolo 7 comma i) punto 4 del D.Lgs. 549/2012) e degli eventuali interventi di manutenzione. Nel caso di realizzazione di altre attività selvicolturali, la cauzione viene totalmente svincolata dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
- in caso di incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, l'ente autorizzante introita la cauzione e provvede ad attuare le misure necessarie per il completamento dei lavori.
- in caso di mancata realizzazione degli interventi, l'ente introita la cauzione e provvede a versare il relativo importo nel fondo di cui all'art. 5.

Visti gli esiti della valutazione effettuata dalla Soprintendenza A.BB.AA.PP. di Ravenna ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D. Lgs. no 42/2004, e trasmessa ad ARPAE-SAC nelle more della Conferenza di Servizi istruttoria, con la seguente determinazione:

- ✓ Parere Favorevole con prescrizioni n. 0011274-P del 26/07/2021

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 53/21 del 20/12/2021

integrata con l'Autorizzazione alla trasformazione boschiva ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 21/2011 e l'AUTORIZZAZIONE N° 33/2021 del 20/12/2021 per il Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e DGR 1117/2000 Emilia Romagna, alla Società Agricola Biologica Fileni Srl con sede a Cingoli (MC) – località Cerrete Collicelli, 8 – P.I. 01776160432, per la “Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente” in località Cavallara, Comune di Maiolo (Rn), nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria per il rilascio del PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 4/18.

Identificazione catastale: Foglio 1 – Particelle 41-65-92-93-97-101-103-105-106-107-109 e al Foglio 2 – Particelle 16-17-22-106-149-150-155-157-159-161-162-164.

Alle seguenti condizioni: **vedi condizioni e prescrizioni sopra riportate, oltre al referto istruttorio redatto dall'Ufficio di Supporto Tecnico e Geologico dell'Area delle Politiche del Territorio della Provincia di Rimini, prot. n. 0023776 del 14-12-2021 (Allegato A), e alle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza A.BB.AA.PP. di Ravenna (parere n. 0011274-P del 26/07/2021).**

Come previsto dalla Legge n° 106/14 art. 12 comma 1 lett. a): “Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno

che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato";

Ai sensi dell'art. 146 comma 12 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 la presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del TAR possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

La presente autorizzazione paesaggistica sarà trasmessa, ai sensi del comma 11, dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., al proprietario, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, alla Regione, tramite inserimento nell'apposito sito Web Regionale, e al Comune di Maiolo (Rn).

Distinti saluti.




Il Dirigente
Dott. Enrico Giovanardi (*)

(*) Documento firmato con dispositivo di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005.



Allegato - A



PROVINCIA DI RIMINI

AREA DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO
Ufficio di Supporto tecnico geologico
Via D. Campana, 64
47922 RIMINI

OGGETTO: Istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 del R.D.L. 3267/1923 e art. 150, comma 2°, L.R. 3/99.

Istanza per movimento di terreno soggetto a vincolo idrogeologico per **ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione con diminuzione di altezze e volumi di allevamento avicolo convenzionale esistente** in località Cavallara. Ditta: **Soc. Agr. Bio. FILENI srl**. Comune: **Maiolo**. Pratica n. **40_2021**.

Vista la precedente istruttoria datata 26.03.2020 sulla pratica in oggetto;

Vista la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta Fileni tra cui l'integrazione alla relazione geologica a firma del Dott. Geol. Fabio Fabbri datata ottobre 2021;

Preso atto che rispetto al progetto originario è stata spostata l'ubicazione dei fabbricati del settore C in modo tale da non interferire con il sistema forestale e boschivo di cui alla Tavola B del PTCP;

Visto che con le modifiche apportate al progetto originario c'è una sostanziale equiparazione tra materiale di sterro e di riporto;

Verificato che i fabbricati contraddistinti nella Tav. A3 di progetto con i numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 17 (parte) ricadono all'interno delle Aree di Ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'Alveo (ARA) come cartografate nella Tavola D del PTCP, mentre i fabbricati contraddistinti dal numero 9 e 10 ricadono, in parte, all'interno delle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati come cartografati nella Tavola D del PTCP;

Vista la nota del Comune di Maiolo prot. n. 3162 del 04.12.2019 con la quale comunica la conclusione dell'istanza relativa all'acquisizione del parere vincolante espresso ai sensi del comma 3, lett. a), dell'art. 17 delle NTA del PAI con il quale si è proceduto a verificare la porzione di due dissesti attivi che interessavano l'area di intervento;

si esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi del R.D. 3267/23, all'esecuzione dei lavori in progetto che ricadono entro il perimetro del vincolo idrogeologico, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Tutti i fabbricati di nuova costruzione dovranno essere fondati su pali;
2. Le acque di precipitazione meteorica dovranno essere intercettate e convogliate nel reticolo idrografico, come schematicamente rappresentato nella Tavola C allegata alla

relazione geologica integrativa e A7 di progetto; è vietata la dispersione delle acque nel sottosuolo;

3. Dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'eliminazione delle eventuali piante presenti, tutelate dalla normativa vigente o normativa PMPF;
4. Tutti gli sbancamenti previsti dovranno essere dotati di opere di sostegno a protezione della scarpata di monte, drenate, dimensionate alla spinta attiva. Il fronte di sbanco, inoltre, dovrà interessare lunghezze compatibili con la stabilità della scarpata che verrà a realizzarsi;
5. Sono da considerarsi come prescrittive tutte le indicazioni contenute al Capitolo XV – “Indirizzi operativi e di gestione territoriale” della relazione geologica datata ottobre 2019 in materia di stabilità dei versanti, di difesa dall'erosione idrica e di realizzazione delle infrastrutture connesse.

Le suddette prescrizioni sono formulate con esclusivo riferimento alle esigenze di tutela del vincolo idrogeologico facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.

Cordiali saluti

Il referente per la pratica:
dott. Filippini Massimo
m.filippini@provincia.rimini.it
tel.: 0541 716311

Il dirigente
Ing. Fausto Sanguanini
documento firmato digitalmente



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

Ravenna, data del protocollo

A ARPAE

Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna

aoorn@cert.arpa.emr.it

Alla Commissione di Garanzia

sr-ero.garanzia@beniculturali.it

Class. 34.43.01/32.4

Allegati

Risposta al Foglio 106668 del 7/7/2021

No. prot. entr 10383 del 8/07/2021

Oggetto: **MAIOLO (RN) – Località Cavallara**

Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente

Procedimento per il rilascio del PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA – ARPAE Fasc. n. 2/2020 VIA (Regione Emilia Romagna)

Convocazione seduta della Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno venerdì 30 luglio 2021

Parere ai sensi del comma 5, art. 146, Parte III, D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

#CSS_B+! #^

In esito alla richiesta sopra indicata, pervenuta via PEC in data 7 luglio 2021, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, il proprio parere vincolante, ai sensi del comma 5, art. 146 parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Richiamato l'avvio del procedimento per il rilascio del PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in data 4 marzo 2020, con avviso pervenuto a questo Ufficio in data 21 febbraio 2020 (nostro prot. 2385 del 22 febbraio 2020), in seguito sospeso per richieste di integrazioni e per la definizione delle istanze di condono ancora aperte sugli immobili presenti in sito;

viste le integrazioni presentate dai tecnici incaricati in data 6 marzo 2020 e in data 18 giugno 2021;

visti gli esiti del sopralluogo effettuato dai funzionari di questa Soprintendenza nel mese di agosto 2020, alla presenza del Sindaco e del tecnico comunale di Maiolo e del gruppo di progettisti incaricati dalla proprietà;

Verificata la completezza della documentazione ed in particolare la conformità della relazione paesaggistica, prevista dal DPCM del 12/12/2005;

Considerate le preliminari valutazioni da cui risulta anche che parti del sito interessato dall'intervento ricadono in area di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 lett.c) e lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

questa Soprintendenza ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere progettate, con le seguenti prescrizioni:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

48121 RAVENNA - Via San Vitale,17 - Tel.: 0544.543711 Fax: 0544.543732 - PEC: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-ra@beniculturali.it

C.F.: 80 008 760 391 - Codice iPA: 50M43M



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

- Si concorda con la scelta cromatica finale relativa alla finitura dei nuovi edifici (RAL per le pareti e RAL per la copertura). I silos dovranno essere tinteggiati con la stessa tonalità delle pareti dei capannoni.
- l'impermeabilizzazione del suolo dovrà essere ridotta al minimo indispensabile lasciando la finitura a ghiaia per tutti i percorsi;
- per quanto riguarda le aree di rimboschimento e di piantumazione, con riferimento alla tavola delle "Mitigazioni e compensazioni paesaggistiche", si confermano alcune prescrizioni già discusse in sede di sopralluogo e che sembrano in parte recepite nei rendering *presentati* con la documentazione integrativa del 18 giugno 2021. In particolare:
 - Se per il gruppo di edifici allineati alla strada di valle con disposizione parallela al corso del fiume Marecchia (gruppo A), si concorda con la scelta della mitigazione effettuata attraverso vegetazione disposta in filare, per gli altri due gruppi di immobili collocati sui crinali (gruppi B e C) si dovrà prediligere uno schema di piantumazione più complesso. In particolare, si prescrive che filari arborei siano piantumati nelle aree intermedie tra capannoni paralleli tra loro; in particolare per quanto riguarda gli edifici del gruppo B, infatti, i sopralluoghi effettuati da diversi punti di vista panoramici distanti, in particolar modo sui rilievi sovrastanti la riva sinistra del fiume Marecchia (ad esempio, località La Cava), hanno evidenziato il rischio di un effetto di schiacciamento prospettico che faccia percepire le diverse coperture ravvicinate come una sola grande piastra, amplificandone l'impatto percettivo nel panorama complessivo della valle del Marecchia. La scelta di interporre alberature tra un edificio e l'altro può contribuire ad annullare tale potenziale impatto.
 - Il ricorso alla piantumazione per filari, tuttavia, per quanto riguarda i gruppi di edifici posti sul crinale (gruppi B e C), dovrà essere strettamente limitata alla specifica problematica sopra esposta, mentre per l'impianto di vegetazione arborea posta a circondare esternamente i due complessi di edifici, si dovrà prediligere uno schema di impianto non geometrico e tale da realizzare una ricucitura delle aree boschive frammentate con finalità di continuità ecologica e paesaggistica. Specialmente per quanto riguarda il gruppo C, la schermatura arborea prevista dovrà avere un andamento meno regolare e di maggior raccordo con la fascia boscata esistente;
 - anche per il gruppo B, si dovrà rendere più morbido il raccordo delle nuove piantumazioni con la fascia boscata esistente, cercando di includere anche una mitigazione a verde almeno arbustiva in corrispondenza del tracciato della canalina di scolo scoperta in progetto.
- Dovrà essere attentamente realizzato il previsto cronoprogramma pluriennale di manutenzione e controllo finalizzato all'effettivo attecchimento delle opere di rimboschimento e mitigazione a verde.
- Per quanto possibile, si dovrà evitare la realizzazione di recinzioni. Eventuali recinzioni che si dovessero rendere necessarie per l'esercizio dell'attività (ad esempio per zone esterne di circolazione degli animali) dovranno essere il più possibile leggere (rete e paletti) e mitigate con l'impianto di siepi.





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

La presente non attribuisce legittimità ad eventuali opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge.
Si trattiene la documentazione pervenuta per via telematica.
Si trasmette il presente parere alla Commissione per il patrimonio culturale in indirizzo ai sensi dell'art.47
comma 3 del DPCM n. 169/2019.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Alessandra Del Nista)

Il SOPRINTENDENTE *ad interim*
(Arch. Lisa Lambusier)
firmato digitalmente

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)

Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**Parchi e Riserve
dell'Emilia-RomagnaRiserva Naturale Bosco
della FrattonaRiserva Naturale
OnfernoRiserva Naturale Bosco di
Scardavilla**Riolo Terme, 28 Luglio 2020**

Prot. n. _____/2020

Rif. prot. in arrivo n. 230 del 31/01/2020

Class. 06-09 Fasc. 28/2020

Pratica n. 14/2020

Spett. le ARPAE
Servizio Autorizzazioni Concessioni
Rimini - Area Est
Via Settembrini 17/D
47923 Rimini

Pec aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c. Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Ambiente,
Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Aree Protette, Foresta e
Sviluppo della Montagna
Viale della Fiera 8
40127 Bologna

Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale
V.le della Fiera n. 8
40127 Bologna

Pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale di
Rimini
frn43001@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente", sito in località Cavallara in comune di Maiolo (Rimini).

Ditta Proponente: Società Agricola Biologica Fileni Srl.

FASCICOLO n°2/2020 VIA (Regione ER)

Valutazione di incidenza ambientale per opere ricadenti all'interno un'area della Rete Natura 2000 ai sensi della D.G.R. 1191/2007.

Pratica n°14/2020.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Visto l'avvio del procedimento (Prot. n.450 del 24/02/2020), ai sensi dell'art.15 della L.R. 4/18, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto denominato **“Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente”**, sito in località Cavallara in comune di Maiolo (Rimini), presentato dalla Società Agricola Biologica Fileni Srl.

Visto che l'area interessata dal progetto ricade, parzialmente, all'interno della ZSC-ZPS IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia, e che l'opera è soggetta a valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/04 e della D.G.R. 1191/2007.

Vista la “Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee-guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza” approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 1191/2007.

Vista la Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018 che approva le Misure Generali di Conservazione (Allegato A), le Misure Sito-Specifiche di Conservazione (Allegato C) e il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, SIC e ZPS (Allegato D).

Vista la Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018 che approva le modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione, e ai Piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.79/2018.

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta e in particolare:
Studio di Impatto Ambientale (SIA), Progetto strutturale, Studio di incidenza.

Considerato che

- Con il progetto si desidera riqualificare il centro zootecnico mediante un intervento di ristrutturazione che prevede la demolizione di 12 fabbricati di allevamento (su 13 esistenti) e la ricostruzione di n. 16 nuovi capannoni per l'allevamento di polli con una capacità produttiva di 512.000 capi (sistema convenzionale) o di 140.800 capi (sistema biologico).
- L'intervento prevede l'utilizzo delle più avanzate tecnologie oggi disponibili per gli allevamenti unite agli interventi di applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) per un maggiore benessere animale e costituisce, pertanto, un indubbio miglioramento delle condizioni di allevamento sia sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto il profilo ambientale.
- Il progetto è assoggettato al procedimento di autorizzazione unica di VIA, previsto dal Capo III della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti” (che ha sostituito al L.R. n.9/99), in quanto prevede la modifica di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame rientrante nell'Allegato A.2 al punto A.2.10 per il quale è previsto un numero di posti per polli da ingrasso > di 85.000.
- L'area interessata dal progetto si trova in piccola parte all'interno e per gran parte nelle immediate vicinanze del perimetro del Sito Natura 2000 denominato ZSC-ZPS “Rupi e Gessi della Valmarecchia” (IT4090003).
- Nel dettaglio il progetto prevede:
demolizione di n. 12 dei 13 capannoni di allevamento a tre piani, esistenti;
ricostruzione di n. 16 nuovi capannoni di allevamento ad un piano;
trasformazione di un capannone di allevamento in magazzino-deposito;
sistemazione del locale uffici e servizi e pesa;
realizzazione di nuove cabine elettriche, pozzo e vasca di accumulo acqua;
realizzazione delle reti impiantistiche e sottoservizi;
sistemazioni di strade e piazzali di servizio e zone silos;
mitigazioni e compensazioni paesaggistiche con piantumazione di specie arboree ed arbustive.

- L'intervento sarà attuato in un'unica fase articolata nel seguente modo:
demolizione dei manufatti esistenti;
recupero dei materiali da demolizione mediante campagna mobile;
realizzazione della viabilità di servizio e preparazione delle aree d'intervento;
realizzazione delle opere di fondazioni in C.A.;
montaggio delle strutture in acciaio dei nuovi capannoni;
realizzazione opere impiantistiche interrate;
allestimento impiantistico dei capannoni;
realizzazione delle opere a verde.
- La durata prevista per l'esecuzione di tutte le opere in progetto è complessivamente stimata in 36 mesi.

Valutato che

- L'area d'intervento è quasi completamente al di fuori del Sito Natura 2000 ad eccezione di una piccola porzione posta sul lato sud occidentale; in questa area è prevista la realizzazione di 2 capannoni di allevamento che rientrano all'interno del perimetro della ZSC-ZPS.
- Nella zona interna alla ZSC-ZPS ove sono previsti due nuovi capannoni, non sono presenti habitat di interesse comunitario.
- I capannoni di allevamento più vicini al Fiume Marecchia (n.2) vengono demoliti e non saranno ricostruiti.
- L'attività di allevamento produce un effluente palabile costituito dalla lettiera sulla quale vivono i polli durante il periodo di allevamento.
- Non è prevista la costruzione di concimaie per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.
- L'azienda non effettua spandimento agronomico.
- Tutte le deiezioni prodotte (effluente) verranno conferite a terzi.
- L'intervento in progetto prevede la rimozione di mq 16.081 di copertura vegetale arbustiva ed arborea non attribuita ad habitat di interesse comunitario ai fini della costruzione di capannoni ad uso avicolo e relative pertinenze.
- Le opere di mitigazione proposte spontaneamente dalla ditta "Società Agricola Biologica Fileni Srl", consistono in imboschimenti di terreni incolti e quasi totalmente privi di vegetazione spontanea consolidata e da imboschimenti su terreni attualmente condotti a seminativo.
- Complessivamente la nuova superficie da imboschire è pari a mq 32.162.

Valutate

le potenziali interferenze del progetto nei confronti delle valenze ambientali e naturalistiche tutelate dalla ZSC – ZPS e in particolare nei confronti delle seguenti.

Traffico in fase di cantiere e di esercizio

La realizzazione dell'intervento non necessita la costruzione di una strada di servizio.

I veicoli, sia nella fase di cantiere sia nella fase di esercizio, accederanno da diversi punti al centro zootecnico, direttamente dalla strada pubblica.

La strada è idonea al passaggio dei mezzi necessari per la realizzazione delle opere in progetto. Gli impatti veicolari indotti, temporanei, sono stati valutati "non significativi".

La durata stimata complessiva del cantiere è di 3 anni.

Uso di risorse

Dei 16 capannoni in progetto, solo due ricadono all'interno del perimetro della ZSC-ZPS occupando una superficie di circa mq 3.400.

Rumore e vibrazione in fase di cantiere

Le attività di scavo, trasporto, sistemazione dei materiali di cantiere e costruzione, comporteranno una produzione di rumore (non quantificato dallo studio di incidenza) nelle ore diurne.

Rumore e vibrazione in fase di esercizio

Dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, eseguita conformemente al D.G.R. 673/04, è stato possibile accertare che l'intervento in esame comporterà un impatto acustico conforme rispetto alle disposizioni della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e dei relativi decreti attuativi.

Dalla suddetta relazione risulta che le immissioni sonore indotte in fase di esercizio dell'attività sono acusticamente compatibili allo stato dei luoghi rispettando i relativi vigenti limiti, assoluti e differenziali, sia nel periodo diurno che in quello notturno.

Produzione di rifiuti e inquinamento

Durante la fase di cantiere si avrà la produzione di rifiuti non pericolosi che saranno selezionati e accumulati in piazzole dedicate e successivamente avviati a recupero o smaltiti a norma di legge.

Durante la fase di esercizio, i rifiuti prodotti saranno riconducibili essenzialmente a:

- rifiuti veri e propri (in prevalenza vengono prodotti rifiuti da imballaggio e da manutenzione);
- animali morti
- RSU da servizi (si tratta di modeste quantità riconducibili ai locali dei servizi).

Eventuale dismissione dell'opera

La dismissione dell'opera non appare ipotizzabile per il medio termine, dato che il settore avicolo è anche in prospettiva futura un settore trainante. Nel caso di cessazione delle attività dell'impianto se ne farà preventivamente comunicazione alla Provincia di Rimini, al Comune di Maiolo, all'ARPAE ed all'AUSL, inoltrando entro 60 gg dalla comunicazione un cronoprogramma di dismissione e ripristino approfondito, relazionando sugli interventi previsti. L'esecuzione di tale programma è vincolato a nulla osta dell'Autorità competente, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

Impatti su flora e vegetazione

Il taglio di vegetazione arbustiva e arborea interessa complessivamente mq 16.081 e avviene prevalentemente all'esterno del sito di importanza comunitaria. La vegetazione eventualmente rimossa per la costruzione dei due capannoni interni al sito non è classificata come facente parte di habitat di interesse comunitario. Pertanto si ritiene che l'incidenza sulla vegetazione interna alla ZSC-ZPS sia trascurabile.

Impatti sulla fauna

I lavori di demolizione e ricostruzione dei capannoni non causeranno impatti diretti sulla fauna a Vertebrati di interesse comunitario o conservazionistico.

Tuttavia, in una fascia valutata in c. 200 m attorno al perimetro dell'area interessata dal progetto e quindi anche all'interno del Sito ZSC-ZPS, alcune specie di Uccelli potrebbero comunque avvertire sensibile disturbo, ed essere quindi limitate nei tentativi di utilizzazione degli spazi per le normali attività di sosta e/o alimentazione, durante le fasi di cantiere.

L'impatto sarà causato dalla presenza contemporanea di uomini, automezzi e macchine scavatrici sia nella porzione di ZSC-ZPS sia nelle zone adiacenti interessate primariamente dal progetto.

Per quanto riguarda gli Anfibi Anuri (rane e rospi), gli impatti in fase di cantiere possono essere considerati nulli soprattutto in considerazione del fatto che le specie presenti hanno siti di riproduzione in pozze e laghetti noti, collocati in altre aree della ZSC-ZPS.

Anche per Rettili e Mammiferi, presenti nell'area con specie caratterizzate da notevole plasticità ecologica, abitudini prevalentemente notturne e notevole capacità di spostamento, è possibile ritenere che i lavori previsti non incidano significativamente sulle esigenze biologiche.

In ultima analisi, è possibile affermare che i lavori in programma, considerato che avvengono per gran parte al di fuori del Sito e solo in piccola parte in un'area all'interno, non causeranno impatti significativi nei confronti delle specie di Vertebrati tetrapodi di interesse comunitario e conservazionistico presenti nella ZSC-ZPS.

Al fine di valutare sinteticamente la significatività dell'incidenza del progetto si riportano di seguito le tabelle O e Q, della DGR 1191/2007, nelle quali è stata inserita una colonna relativa alla "Valutazione del progetto (SI/NO)".

TAB. O - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA DEL PROGETTO "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente", sito in località Cavallara in comune di Maiolo (Rimini)".	VALUTAZIONE DEL PROGETTO (SI/NO)
1. L'attuazione del progetto può comportare un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito	NO
2. L'attuazione del progetto può vanificare o ridurre i progressi ottenuti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito	NO
3. L'attuazione del progetto può eliminare o ridurre i fattori che contribuiscono a mantenere il sito in uno stato soddisfacente di conservazione	NO
4. L'attuazione del progetto può interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità degli habitat e delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito	NO
5. L'attuazione del progetto può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le funzioni del sito (flussi trofici, siti riproduttivi, ecc.)	NO
6. L'attuazione del progetto può modificare le dinamiche delle relazioni che determinano la funzionalità e la struttura del sito (rapporto suolo acqua, rapporto animali-habitat, ecc.)	NO
7. L'attuazione del progetto può interferire con le dinamiche naturali degli ecosistemi naturali o seminaturali	NO
8. L'attuazione del progetto può determinare l'interruzione di reti o corridoi ecologici	NO
9. L'attuazione del progetto può determinare la riduzione della superficie degli habitat	NO, non sono presenti habitat di interesse comunitario nella porzione di ZSC-ZPS ove è prevista la costruzione di due capannoni per allevamento.
10. L'attuazione del progetto può determinare la riduzione delle popolazioni delle specie animali o vegetali	NO
11. L'attuazione del progetto può determinare la riduzione della biodiversità del sito	NO

Tab. Q - Indicatori per la valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del progetto "Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente", sito in località Cavallara in comune di Maiolo (Rimini)".	VALUTAZIONE DEL PROGETTO
1. Perdita di superfici di habitat (percentuale) (sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, sia di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario)	Non vi sarà perdita di superfici di Habitat.
2. Frammentazione di habitat (temporanea o permanente) (sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, sia di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario)	Nessuna nuova frammentazione di habitat. La ricostruzione avviene per gran parte fuori dal perimetro del Sito Natura 2000 e i due capannoni previsti all'interno del perimetro sono previsti in area priva di habitat di interesse comunitario o regionale.
3. Perturbazione di habitat e specie (temporanea o permanente; livello, tipologia e distanza del disturbo) (sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, sia di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario)	Non vi saranno perturbazioni di habitat.
4. Riduzione della densità delle popolazioni animali e vegetali d'interesse comunitario (percentuale)	Nessuna riduzione delle densità.
5. Livello di rarità dell'habitat o della specie animale o vegetale interessata (livello locale, regionale, nazionale, comunitario)	Il progetto non interferisce negativamente sulle specie vegetali e faunistiche di interesse comunitario presenti nel sito e tantomeno sulle specie e sugli habitat rari. Non vi sono specie e/o habitat rari nell'area di progetto e nel suo intorno.
6. Riduzione del livello di biodiversità complessiva del sito	Nessuna riduzione;
7. Trasformazione degli elementi naturali (acqua, aria, suolo, ecc.)	Nessuna
8. Modifica della struttura e perdita di funzionalità del sito	Modesta perdita di funzione ricettiva nell'area dei lavori di costruzione dei capannoni interna alla ZSC-ZPS

Soluzioni alternative

Il progetto demolisce e ricostruisce con strutture tecnicamente e visivamente più leggere e moderne, un impianto di allevamento esistente. Non sono previste alternative possibili riguardo ad una diversa localizzazione delle nuove strutture nel territorio. Una diversa collocazione delle strutture di allevamento rispetto alla soluzione proposta non risulterebbe razionale e praticabile.

Espletata la procedura di screening si dà atto che

Il progetto “Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente”, previsto in località Cavallara, in Comune di Maiolo (Rimini)”, è per gran parte realizzato esternamente al perimetro della ZSC-ZPS IT 4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia (14 capannoni).

Le strutture di allevamento previste all’interno della ZSC-ZPS (2 capannoni), saranno costruite in un’area priva di habitat di interesse comunitario. Pertanto il progetto, non avrà, nel complesso, incidenza negativa significativa sulla vegetazione, sugli habitat di interesse comunitario presenti nel Sito, sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio.

I lavori non causeranno impatti negativi, significativi, neppure nei confronti delle specie di Vertebrati di interesse comunitario e conservazionistico presenti nella ZSC-ZPS.

Giudizio Sintetico

Si ritiene che il progetto “Ristrutturazione aziendale mediante demolizione e ricostruzione di allevamento avicolo convenzionale esistente”, sito in località Cavallara in Comune di Maiolo (Rimini)”, proposto dalla ditta “Società Agricola Biologica Fileni Srl”, non modifichi gli obiettivi di conservazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia e che non avrà nel complesso incidenza negativa significativa sulla vegetazione, sugli habitat di interesse comunitario e sulle specie animali terricole di interesse comunitario presenti nel Sito, sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio e che, quindi, possa essere autorizzato.

Prescrizioni

Valide sia per la superficie interna al Sito Natura 2000, interessato dal progetto, sia per l’area di progetto esterna alla perimetrazione della ZSC-ZPS.

1. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate morfologicamente le aree interessate dal cantiere; l’area dovrà essere ripristinata avendo cura di riprofilare i terreni e il piano di campagna e di ri-integrare l’area di progetto, nel contesto morfologico, paesaggistico e naturalistico in cui è inserita.
2. Realizzare il progetto di riqualificazione del verde proposto spontaneamente e descritto in via preliminare nello Studio di Incidenza; il progetto dovrà prevedere, a fronte di una rimozione di mq 16.081 di copertura vegetale arbustiva e arborea (non habitat), l’impianto *ex novo* di mq 32.162 di essenze vegetali (erbacee, arbustive ed arboree), avrà carattere esecutivo e dovrà contenere informazioni di dettaglio su tipo e dimensioni delle formazioni che si intendono realizzare, scelta delle specie, collocazione topografica, schema di impianto, tempi di esecuzione e programma di cura e manutenzione; il progetto esecutivo dovrà essere inviato all’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna per l’approvazione.
3. Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere previste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento del suolo o delle acque superficiali, prevenendo i versamenti accidentali (dagli automezzi e dalle macchine utilizzate).
4. Dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per ridurre l’inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di demolizione, di scavo e di costruzione.
5. Dovranno essere utilizzati accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti.
6. Nelle diverse fasi di cantiere, periodicamente e a lavori ultimati, i rifiuti dovranno essere smaltiti in appositi impianti autorizzati, presenti nelle vicinanze.



7. Comunicare, con adeguato anticipo, l'inizio dei lavori all'Ente scrivente.

Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

IL DIRETTORE
Fabio Ghirelli
(documento firmato digitalmente)

Ic/FG

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ - ROMAGNA**
Codice fiscale: 90030910393

Sito Internet: www.parchiromagna.it

Sede presso
Comune di Riolo Terme
Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)
Tel. 0546-77404 - Fax 0546-70842
E-mail: promozione@parchiromagna.it
Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal 1 novembre 2021 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/515

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/515

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 498 del 04/04/2022

Seduta Num. 16

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi